Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 355

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 30 dicembre 1980 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che agli abbonati che non risulteranno in regola col pagamento del canone provvisorio per il 1981 — più volte richiesto — sarà interrotto l'invio della *Gazzetta Ufficiale*, senza ulteriore preavviso, alla fine del corrente anno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 dicembre 1980, n. **888.**

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1981.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 30 aprile 1981, il bilancio delle amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1981, secondo gli stati di previsione e successive note di variazioni presentati alle assemblee legislative e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge.

Ai fini della gestione di cassa, le limitazioni di cui all'articolo 16 della legge 5 agosto 1978, n. 468, si applicano alle autorizzazioni di spesa relative alla competenza dell'anno finanziario 1981.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1981.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1980

PERTINI

FORLANI — ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI

LEGGE 22 dicembre 1980, n. 889.
Accorpamento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del quattordici per cento è elevata al quindici per cento.

Le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto stabilite nelle misure dell'uno e del tre per cento sono unificate nella misura del due per cento.

Le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto stabilite nelle misure del sei e del nove per cento sono unificate nella misura dell'otto per cento.

Art. 2.

I numeri 43) e 46) della tabella *A*, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono soppressi.

Al terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera *i)* è aggiunta la seguente lettera:

« *l)* le cessioni di paste alimentari (v.d. 19.03); le cessioni di pane, biscotto di mare, e di altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta (v.d. 19.07); le cessioni di latte fresco, non concentrato nè zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie ».

All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera *f)* è aggiunta la seguente lettera:

« *g)* le importazioni dei beni indicati nel terzo comma, lettera *l)* dell'articolo 2 ».

Art. 3.

Le cessioni e le importazioni di oli da semi greggi destinati direttamente alla raffinazione per uso alimentare sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del due per cento.

Art. 4.

Il n. 6) della tabella *A*), parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche e integrazioni, è soppresso.

L'imposta sul valore aggiunto per le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali ed interaziendali, nonchè nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, si applica con la aliquota del due per cento.

La medesima aliquota si applica per le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, uffici e scuole.

Art. 5.

Sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del due per cento le cessioni e le importazioni di: apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico chirurgiche); oggetti e apparecchi per fratture (docce, stecche e simili); oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermità (v.d. 90.19); poltrone e veicoli simili per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11); gas per uso terapeutico; reni artificiali; parti, pezzi staccati ed accessori esclusivamente destinati ai beni sopraindicati.

Il n. 25) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è soppresso.

Art. 6.

Alla tabella *A*, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente numero:

« 56) olio essenziale non deterpenato di mentha piperita ».

Alla tabella *A*, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti numeri:

« 38) prodotti a base di zucchero non contenenti cacao (caramelle, boli di gomma, pastigliaggi, torrone e simili) in confezioni non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v.d. 17.04);

39) cacao in polvere non zuccherato (v.d. 18.05); ».

Nella stessa tabella *A*, parte seconda, il n. 40) è sostituito dal seguente:

« 40) cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni non di pregio quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v.d. 18.06); ».

Il n. 71) della tabella *A*, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è soppresso.

Il n. 79) della tabella *A*, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 79) libri, compresi quelli di antiquariato; edizioni musicali a stampa, carte geografiche; materiali audiovisivi e strumenti musicali per uso didattico; periodici aventi carattere prevalentemente politico o sindacale o culturale o religioso o sportivo; ».

Per le cessioni e le importazioni dei beni mobili e per le cessioni dei beni immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura dell'otto per cento.

Art. 7.

L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista per gli spettacoli teatrali indicati nel n. 1), parte III - Servizi, della tabella *A* allegata al decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, si applica anche ai contratti di scrittura connessi con i medesimi spettacoli teatrali.

Art. 8.

Al quinto comma, lettera *a*), dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo la parola « vendita », sono aggiunte le parole: « escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive cedute prevalentemente ai propri associati ».

Art. 9.

I numeri 6), 12), 22), 23) e 24) della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono soppressi.

Per le cessioni e importazioni di quadri, pitture e disegni di autori non viventi eseguiti interamente a mano; incisioni, stampe e litografie originali, opere originali dell'arte statuaria e dell'arte scultorea di qualsiasi materia di autori non viventi; collezioni di monete e monete per collezioni non aventi corso legale; collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia; oggetti da collezione aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico; oggetti di antichità aventi più di 100 anni; arazzi tessuti a mano o fatti all'ago; apparecchi fotografici, apparecchi o dispositivi per la produzione di lampi in fotografie (v.d. 90.07); apparecchi cinematografici (da presa dell'immagine e da presa del suono, anche combinati, apparecchi da proiezione con o senza riproduzione del suono) (v.d. 90.08); apparecchi da proiezioni fisse, apparecchi fotografici di ingrandimento o di riduzione (v.d. 90.09) l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 18 per cento.

Al secondo comma, lettera *a*), dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni, sono soppressi i numeri 22), 23) e 24).

Art. 10.

All'articolo 19-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« La rettifica non si applica all'imposta relativa all'acquisto di beni ammortizzabili di costo unitario non superiore al milione di lire, nei confronti delle imprese che secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono ammesse alla tenuta della contabilità semplificata ».

Art. 11.

Il quarto comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all'articolo 22 l'importo da versare a norma del secondo comma, o da riportare al mese successivo a norma del terzo, è determinato sulla base dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate nel secondo mese precedente ai sensi dell'articolo 24, diminuiti di una percentuale pari all'1,95 per cento per quelle soggette all'aliquota del due per cento, al 7,40 per cento per quelle soggette all'aliquota dell'otto per cento, al 13,05 per cento per quelle soggette all'aliquota del quindici per cento, al 15,25 per cento per quelle soggette all'aliquota del diciotto per cento e al 25,90 per cento per quelle soggette all'aliquota del trentacinque per cento. In tutti i casi di importi comprensivi di imponibile e di imposta, la quota imponibile può essere ottenuta, in alternativa alla diminuzione delle percentuali sopra indicate, dividendo tali importi per 102 quando l'imposta è del due per cento, per 108 quando l'imposta è dell'otto per cento, per 115 quando l'imposta è del quindici per cento, per 118 quando l'imposta è del diciotto per cento, per 135 quando l'imposta è del trentacinque per cento, moltiplicando il quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, alla unità più prossima ».

Nessuna sanzione è applicabile per la mancata applicazione dei coefficienti di diminuzione già previsti dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ove sia stato applicato, anche prima dell'entrata in vigore della presente legge, il procedimento di divisione di cui al presente articolo.

L'ultimo comma dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è soppresso.

Art. 12.

All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

« Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l'applicazione dell'imposta nel modo normale dandone comunicazione per iscritto all'ufficio IVA competente entro il 31 gennaio. L'opzione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno in corso ed è vincolante anche per i due anni solari successivi ».

Art. 13.

Le nuove aliquote stabilite con la presente legge, se sostitutive di quelle vigenti per un periodo di tempo determinato, si intendono definitive.

Art. 14.

Le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto del sei, del dodici e del trenta per cento, applicabili per effetto del quinto comma dell'articolo 12 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi fatte allo Stato e agli enti e istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in base a contratti conclusi prima dell'entrata in vigore del predetto decreto-legge, sono elevate rispettivamente all'otto, al quindici e al trentacinque per cento.

Le variazioni delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto disposte nei precedenti articoli non si applicano alle operazioni nei confronti dello Stato e degli enti ed istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 633, e successive modificazioni, per le quali alla data del 31 dicembre 1980 sia stata emessa e registrata la fattura ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 del citato decreto, ancorchè alla stessa data il corrispettivo non sia stato ancora pagato.

Art. 15.

Le disposizioni della presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1981.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1980

PERTINI

FORLANI — REVIGLIO — ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

LEGGE 22 dicembre 1980, n. **890**.

Proroga del termine previsto dall'articolo 4, primo comma, della legge 30 marzo 1978, n. 96, istitutiva della commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e la ripresa socio-economica dei territori della valle del Belice colpiti dai terremoti del gennaio 1968, modificata dalla legge 19 marzo 1979, n. 78, e dalla legge 24 dicembre 1979, n. 670.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La scadenza del termine previsto dal primo comma dell'articolo 4 della legge 30 marzo 1978, n. 96, già prorogata dalla legge 19 marzo 1979, n. 78, e dalla legge 24 dicembre 1979, n. 670, è ulteriormente prorogata al 30 giugno 1981.

La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1980

PERTINI

FORLANI

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

LEGGE 22 dicembre 1980, n. **891**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, recante disposizioni urgenti in materia tributaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' convertito in legge il decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 3 è aggiunto, in fine il seguente periodo: « Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per la compilazione e il rilascio agli interessati delle certificazioni attestanti l'ammontare delle somme corrisposte e delle ritenute operate. ».

All'articolo 4, le parole: « per il periodo d'imposta 1980 la determinazione dei redditi imponibili », *sono sostituite con le seguenti*: « per l'anno 1980 la determinazione dei redditi ».

Dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

Art. 5-*bis*. — « Il quarto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dai seguenti:

"I sostituti di imposta, anche se soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, devono presentare la dichiarazione prescritta dall'articolo 7 tra il 1° e il 30 aprile di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente, ovvero, nell'ipotesi indicata nel sesto comma dello stesso articolo, per gli utili di cui è stata deliberata la distribuzione nell'anno solare precedente.

Su richiesta motivata dei soggetti interessati presentata entro il 31 gennaio il Ministero delle finanze può consentire agli enti pubblici e privati, di cui allo articolo 2, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, una proroga del termine di cui al comma precedente non superiore a trenta giorni" ».

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« La ritenuta prevista nel primo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, non si applica sugli interessi, premi e altri frutti corrisposti ai possessori di obbligazioni e titoli similari che siano:

1) emessi da istituti di credito o da sezioni o gestioni di aziende ed istituti di credito che esercitano il credito a medio e lungo termine e sottoscritti dal 1° ottobre 1980 al 30 settembre 1981;

2) emessi da enti di gestione delle partecipazioni statali e da società per azioni con azioni quotate in borsa, dei quali la sottoscrizione inizi dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che siano sottoscritti fino al 30 settembre 1981;

3) emessi da società le cui azioni siano ammesse alla quotazione di borsa successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente de-

creto, dei quali la sottoscrizione inizi dopo l'ammissione alla quotazione di borsa e che siano sottoscritti fino al 30 settembre 1981.

Gli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di cui al precedente comma sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi nei confronti dei percipienti.

Le agevolazioni di cui ai precedenti commi non si applicano a titoli con scadenza inferiore a tre anni, nonché a titoli il cui emittente proceda, in connessione all'emissione, a rimborsi anticipati di titoli precedentemente emessi ».

Dopo l'articolo 6 *sono aggiunti i seguenti*:

Art. 6-*bis*. — « Gli importi di cui alla lettera *a*) dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, come modificato dall'articolo 15 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, sono ulteriormente elevati, rispettivamente, da lire 6 milioni a lire 10 milioni e da lire 10 milioni a lire 17 milioni.

La misura massima degli interessi indicata alla lettera *b*) dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, come sostituita dall'articolo 10 della legge 24 dicembre 1974, n. 713, è aumentata di 2,5 punti.

Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia dal 1° ottobre 1980. ».

Art. 6-*ter*. — « Per retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, devono intendersi tutti i costi diretti o indiretti, inerenti all'apporto dell'opera personale prestata con carattere di continuità dai soci, ivi compresi i contributi previdenziali e assistenziali. ».

Art. 6-*quater*. — « Le società cooperative e loro consorzi, che non possono usufruire delle agevolazioni previste dagli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, devono intendersi compresi fra le altre società cooperative e loro consorzi che godono del trattamento agevolativo di cui all'articolo 12 dello stesso decreto. ».

All'articolo 7.

nel primo comma, le parole: « l'ammontare delle detrazioni operate e dell'imposta versata, », *sono sostituite con le seguenti*: « e l'ammontare dell'imposta versata, »;

dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Le amministrazioni statali non sono tenute all'adempimento dell'obbligo di cui al presente articolo. ».

All'articolo 8,

nel primo comma, il n. 1) *è sostituito dal seguente*:

« 1) le cessioni di fabbricati e porzioni di fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modifiche ed integrazioni, nonché di case rurali di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ancorché non ultimati, purché permanga l'originaria destinazione, effettuate dalle imprese costruttrici; »;

nel primo comma, al n. 3), *la parola*: « per » *è sostituita con le seguenti*: « destinati ad essere collegati con » *e sono aggiunte, in fine, le parole*: « anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione; »;

nel primo comma, il n. 5) *è sostituito dal seguente*:

« 5) le cessioni e le importazioni di beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati, delle opere e degli impianti di cui ai precedenti numeri 1), 2) e 3) ed al successivo numero 6); »;

nel secondo comma, le parole: « materiali impermeabilizzati e bituminosi; » *sono sostituite con le seguenti*: « materiali di coibentazione, impermeabilizzanti, bituminosi e bitumati; »;

nel terzo comma, le parole: « dall'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni e integrazioni », *sono sostituite con le seguenti*: « dalle leggi vigenti »;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Ove non ricorrano i requisiti necessari alla applicazione delle disposizioni di cui al terzo comma si applica, in luogo delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, l'imposta sul valore aggiunto. Nel caso di assegnazione di abitazioni di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni e integrazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 2 per cento.

Le norme previste dai commi terzo, quarto e quinto si applicano anche agli atti di assegnazione compiuti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, purché le imposte ad essi relative non siano già state corrisposte in via definitiva come conseguenza di un rapporto tributario ormai chiuso. Comunque non si fa luogo alla restituzione dell'imposta corrisposta al momento della registrazione dell'atto di assegnazione. ».

Dopo l'articolo 8 *è aggiunto il seguente*:

Art. 8-*bis*. — « Nella tabella *A*, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente numero:

"8) prestazioni di servizi relativi alla fornitura e distribuzione di calore-energia per uso domestico." ».

All'articolo 9, *del secondo comma, le parole*: « indicati nella stessa tabella *A* », *sono sostituite dalle seguenti*: « indicati ai numeri 4), 23) e 31) della stessa tabella *A* ».

Dopo l'articolo 9 *è aggiunto il seguente*:

Art. 9-*bis*. — « L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista per gli spettacoli cinematografici dal n. 1), parte terza, della tabella *A*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si applica anche ai contratti di noleggio di film posti in essere nei confronti degli esercenti cinematografici e dei circoli di cultura cinematografica di cui all'articolo 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni. La disposizione ha effetto dal 1° ottobre 1980. ».

Dopo l'articolo 12, *è aggiunto il seguente*:

Art. 12-*bis*. — « Si considerano regolarmente assoggettate all'imposta sul valore aggiunto le prestazioni effettuate dalle mense interaziendali dal 1° ottobre al 31 dicembre 1980 con l'applicazione delle aliquote previste per le prestazioni di cui al n. 6) della parte terza della tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni. ».

All'articolo 17, *al secondo comma è aggiunto il seguente periodo*:

« La presente disposizione si applica alle ditte che non abbiano presentato la denuncia relativa alle giacenze detenute alle ore 24 del 30 settembre 1980, di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 28 ottobre 1980, n. 687. ».

Dopo l'articolo 17, *è aggiunto il seguente*:

Art. 17-*bis*. — « Le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 29 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388, e dall'articolo 3 del decreto-legge 25 ottobre 1971, n. 854, convertito, con modificazioni, nella legge 6 dicembre 1971, n. 1039, sono ridotte al 60 per cento a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

La disposizione del presente articolo si applica anche ai prodotti che all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non abbiano ancora assolto il tributo. ».

All'articolo 18, *dopo il primo comma è aggiunto il seguente*:

« Per le ditte di cui al secondo comma dell'articolo 17 che abbiano presentato la dichiarazione prevista dall'articolo 5 della legge 28 ottobre 1980, n. 687, la denuncia delle giacenze deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ».

Dopo l'articolo 22, *sono aggiunti i seguenti*:

Art. 22-*bis*. — « Sotto l'osservanza delle modalità e cautele stabilite dal Ministero delle finanze, l'applicazione dei contrassegni di Stato sui recipienti contenenti prodotti alcolici può essere consentita prima dell'estrazione dei prodotti stessi dai magazzini fiduciari, previa prestazione di una cauzione ragguagliata all'intero ammontare dell'imposta di fabbricazione e del diritto erariale dovuti. ».

Art. 22-*ter*. — « La parola "perdita" prevista dall'articolo 20 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, nonché dall'articolo 37 del testo unico delle leggi doganali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, va intesa nel significato di dispersione e non di sottrazione della disponibilità del prodotto.

La disposizione del precedente comma costituisce interpretazione autentica dell'articolo 20 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, e dell'articolo 37 del testo unico delle leggi doganali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. ».

All'articolo 24, *al primo comma, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente*: « La fidejussione può essere rilasciata anche da una delle casse rurali ed artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, avente un patrimonio non inferiore a lire 100 milioni. ».

Dopo l'articolo 26, *sono aggiunti i seguenti*:

Art. 26-*bis*. — « I contingenti annui di distillati da canna e da cereali e di spiriti, di cui alle tabelle *A* e *B* allegate alla legge 27 dicembre 1975, n. 700, assegnati alla zona franca di Gorizia, sono ridotti alla metà.

I contingenti annui di spiriti e di prodotti alcolici, stabiliti dalla legge 7 febbraio 1979, n. 44, per la Valle d'Aosta, sono ridotti del 20 per cento. ».

Art. 26-*ter*. — « All'articolo 11 della tabella di cui all'allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

"Le istanze, le dichiarazioni o atti equivalenti relativi alla dispensa, all'esonero o alla frequenza dell'insegnamento religioso." ».

Art. 26-*quater*. — « Le società di fatto esistenti alla data del 31 ottobre 1980 possono essere regolarizzate, ai soli fini dell'imposta di registro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante atto sottoposto alla registrazione con l'applicazione dell'imposta nella misura dell'1 per cento.

Il valore imponibile è costituito dal patrimonio netto della società quale risulta dalla situazione patrimoniale alla data della regolarizzazione, da allegarsi all'atto, formata sulla base delle scritture contabili obbligatorie, anche ai soli fini fiscali, o, in mancanza, di altri elementi fiscalmente rilevanti.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo la prova dell'esistenza della società di fatto deve risultare da dichiarazioni fatte in data anteriore al 31 ottobre 1980 agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto o delle imposte sui redditi.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'iscrizione delle società nell'anagrafe delle ditte tenuta dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura non può essere effettuata senza la produzione dell'atto costitutivo regolarmente registrato. ».

Art. 2.

In deroga a quanto previsto dalla legge 15 novembre 1973, n. 734, e dalle norme sulla contabilità generale dello Stato, le somme riscosse dagli uffici dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette a titolo di indennità e relativi assegni supplementari di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1978, n. 852, possono essere utilizzate dai dirigenti degli uffici stessi, fino al 30 giugno 1981, per corrispondere al rispettivo personale anticipazioni sui trattamenti di missione stabiliti nell'articolo 1 di detta legge. A tal fine è consentito il trasferimento delle somme riscosse a titolo di indennità e di relativi assegni supplementari da un ufficio all'altro della predetta amministrazione.

La disposizione del precedente comma è applicabile anche per le missioni di durata inferiore alle 24 ore.

Le modalità per la corresponsione delle anticipazioni e per il successivo reintegro dell'erario sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 3.

Il settimo comma dell'articolo 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è sostituito dal seguente:

« Con uno o più decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le misure di sicurezza richieste per gli immobili da adibire a centri di servizio. La costruzione di essi può essere data in concessione a società con prevalente partecipazione statale anche indiretta ».

I commi decimo ed undicesimo dell'articolo 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146, sono sostituiti dai seguenti:

« Il Ministro delle finanze è autorizzato a stipulare contratti e convenzioni al fine di realizzare, anche mediante affidamento ad una o più società con prevalente partecipazione statale anche indiretta, la costruzione o l'adattamento delle strutture immobiliari dei centri di servizio, l'acquisizione e la istallazione delle relative macchine elettrocontabili, apparecchiature elettroniche ed attrezzature, comprese quelle per la sicurezza, e l'acquisizione dei mezzi tecnici, arredi, altri beni nonché di servizi, anche per l'acquisizione dei dati su supporto magnetico ed il trasporto o il deposito temporaneo degli atti e documenti inerenti od occorrenti all'attività dei centri.

Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, il Ministro delle finanze può stipulare una o più convenzioni concernenti l'affidamento ad una società specializzata, a prevalente partecipazione statale anche indiretta, secondo i criteri ed in conformità agli obiettivi fissati dall'amministrazione finanziaria e sotto la direzione e la vigilanza degli organi competenti della stessa, dei compiti di analisi e progettazione delle procedure d'automazione, nonché di realizzazione e manutenzione dei relativi programmi elaborativi. Parimenti può essere affidata la gestione operativa dei reparti di elaborazione dati dei centri di servizio per il tempo occorrente alla completa funzionalità di detti reparti. I dipendenti ed i collaboratori a qualsiasi titolo della società affidataria comunque addetti ai compiti di cui al presente comma sono tenuti a mantenere il segreto di ufficio. In caso di violazione di tale dovere si applicano le disposizioni dell'articolo 326 del codice penale.

I contratti di locazione di immobili ed i contratti e le convenzioni di cui ai due commi precedenti sono stipulati e le relative spese sono fatte anche in deroga alle norme sulla contabilità dello Stato ed all'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio ».

Resta fermo quanto disposto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702.

I turni di lavoro in relazione alle esigenze operative dei centri di servizio sono determinati con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 4.

Le disposizioni di cui alla presente legge di conversione entrano in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1980

PERTINI

FORLANI — REVIGLIO — ANDREATTA — LA MALFA — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

LEGGE 30 dicembre 1980, n. **892**.

Ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1979, n. 597, istitutiva di una commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il termine stabilito nell'articolo 2 della legge 23 novembre 1979, n. 597, istitutiva della commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1981.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Ventimiglia, addì 30 dicembre 1980

PERTINI

FORLANI — ROGNONI — LAGORIO — SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

LEGGE 30 dicembre 1980, n. **893**.

Proroga del termine di cui all'articolo 17 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388, in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il termine del 30 giugno 1978, stabilito dall'articolo 3 del decreto-legge 1° luglio 1977, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 535, e prorogato al 31 dicembre 1980 dall'articolo 17, primo comma, del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1982.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Ventimiglia, addì 30 dicembre 1980

PERTINI

FORLANI — REVIGLIO

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

LEGGE 30 dicembre 1980, n. **894**.
Modifiche all'articolo 630 del codice penale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'articolo 630 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 630 - (*Sequestro di persona a scopo di estorsione*). — Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sè o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nella ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Ventimiglia, addì 30 dicembre 1980

PERTINI

FORLANI — SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

LEGGE 30 dicembre 1980, n. **895**.
Misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Conferma di norme previdenziali

In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, le disposizioni di cui agli articoli 16, primo comma, 20, 21, commi primo e secondo, 25, 26 e 29 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, restano confermate per l'anno 1981 e, conseguentemente, i riferimenti temporali previsti nelle disposizioni stesse devono intendersi posticipati di due anni.

Il contributo di adeguamento dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali per l'anno 1981 è calcolato moltiplicando il contributo di adeguamento dell'anno 1978, soggetto alle variazioni annuali di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, per il coefficiente 3,0; la misura dei contributi contemplata nell'articolo 26 per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni è soggetta alla variazione di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160. Per gli addetti ai servizi domestici e familiari, le retribuzioni orarie di cui all'articolo 14, sesto comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, variano a decorrere dal 1981 nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con l'arrotondamento alle dieci lire per eccesso.

Art. 2.

Conferma dei miglioramenti pensionistici

In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, le disposizioni di cui agli articoli 14-*bis*, 14-*quater* e 14-*quinquies*, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, restano confermate anche per l'anno 1981 e, conseguentemente, i riferimenti temporali previsti nell'articolo 14-*bis* devono intendersi posticipati di un anno e quelli previsti negli articoli 14-*quater* e 14-*quinquies* devono intendersi riferiti al 1° gennaio 1981.

I miglioramenti economici derivanti dalla applicazione delle disposizioni degli articoli 14-*quater* e 14-*quinquies* di cui al precedente comma, sono soggetti alla perequazione automatica delle pensioni.

Alle pensioni, maggiorate ai sensi dell'articolo 14-*quater*, secondo e quarto comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, continua ad applicarsi la perequazione automatica prevista per le pensioni di importo superiore al trattamento minimo.

L'importo mensile della pensione sociale resta confermato in L. 102.350 ed è soggetto all'aumento derivante, con effetto dal 1° gennaio 1981, dall'applicazione della disciplina della perequazione automatica delle pensioni di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.

Copertura finanziaria

Agli oneri per l'applicazione dei precedenti articoli valutati, per l'anno 1981, in lire 3.626 miliardi, si provvede: quanto a lire 1.226 miliardi con le maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo stabilito con il primo comma dell'articolo 14-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e con il contributo capitario aggiuntivo di cui al secondo comma dello stesso articolo 14-*sexies* che, per l'anno 1981, è determinato in lire 119.000, 120.000 e 65.000 rispettivamente a carico degli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani, commercianti e coltivatori diretti, mezzadri e coloni dei comuni non montani, fermo restando per questi ultimi quanto previsto alla lettera *c*) del medesimo comma; e quanto a lire 2.400 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981 per la conseguente concessione di un contributo straordinario da ripartire per lire 1.428 miliardi a favore del fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 710 miliardi a favore della gestione speciale dei coltivatori diretti e per lire 262 miliardi a favore del fondo sociale istituito con la legge 21 luglio 1965, n. 903.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Ventimiglia, addì 30 dicembre 1980

PERTINI

FORLANI — FOSCHI — ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1980, n. 896.

Modificazioni agli articoli 99, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 130, 133 e 134 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni ed integrazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni ed integrazioni, che approva il regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima);

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta dei Ministri di grazia e giustizia e della marina mercantile, di concerto con i Ministri della difesa, dei trasporti, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

Gli articoli 99, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 130, 133, 134, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 99 - (*Navi destinate al pilotaggio e uso eventuale di altri mezzi*). — Per l'esplicazione del servizio di pilotaggio ogni corporazione deve essere provvista, ai sensi dell'art. 110, di navi determinate nel numero, nel tipo e nelle caratteristiche dai regolamenti locali di pilotaggio.

In caso di necessità e in via temporanea il comandante del porto può autorizzare la corporazione a prendere le navi predette od altro mezzo idoneo in locazione.

Art. 101 - (*Poteri del comandante del porto*). — I piloti, nell'esercizio della loro attività, sono sottoposti alla disciplina del comandante del porto e devono essere provvisti di un distintivo, in conformità al modello stabilito dal Ministro della marina mercantile.

Essi devono avere la residenza nel luogo dove ha sede la corporazione; il comandante del porto può autorizzare la residenza in altro comune vicino, la cui distanza non sia comunque di ostacolo all'espletamento del servizio.

Il comandante del porto può servirsi gratuitamente dell'opera dei piloti per quanto concerne il servizio tecnico del porto. Tuttavia, quando si tratti di prestazioni di pilotaggio effettuato nell'interesse della nave, anche se disposte dal comandante del porto, è dovuto il compenso fissato dalle tariffe.

Il comandante del porto può, nell'interesse del servizio, autorizzare uno o più piloti scelti dall'assemblea della corporazione a partecipare in Italia e all'estero a corsi di studio, aggiornamento o qualificazione professionale. Il periodo di assenza per partecipare a detti corsi viene considerato servizio a tutti gli effetti. Le relative spese di partecipazione, se non sostenute da terzi, sono a carico della corporazione.

Art. 102 - (*Concorso*). — L'ammissione nella corporazione dei piloti avviene per concorso per titoli ed esami.

Può partecipare al concorso chi abbia i seguenti requisiti:

1) il titolo di capitano di lungo corso;

2) età non inferiore a ventotto e non superiore a trentacinque anni;

3) sette anni di navigazione in servizio di coperta su navi nazionali, di cui almeno cinque anni di navigazione come ufficiale di coperta su navi mercantili di stazza lorda non inferiore alle 3.000 tonnellate oppure come ufficiale di vascello su navi militari di dislocamento non inferiore alle 750 tonnellate. Non è valida la navigazione eseguita su navi addette ai servizi portuali e locali.

Per le corporazioni di 1ª categoria almeno due anni della navigazione richiesta devono essere effettuati come primo ufficiale su navi mercantili oppure come ufficiale in seconda su navi militari. Tale periodo si riduce ad un anno per le corporazioni di seconda categoria;

4) possesso di requisiti fisici e psichici necessari per l'espletamento del servizio di pilotaggio, da accertare a mezzo della commissione medica di cui al primo comma dell'art. 103.

Tali requisiti saranno stabiliti con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della marina mercantile;

5) nessuna condanna per reati dai quali sia derivata la interdizione dai titoli o dalla professione marittima per oltre due anni salvo che si sia ottenuta la riabilitazione;

6) buona condotta morale e civile.

Nel caso che il concorso per l'ammissione in una corporazione di piloti sia andato deserto, il Ministro della marina mercantile potrà autorizzare il capo del compartimento a conferire l'incarico di pilotaggio, per tutti o parte dei posti vacanti, a marittimi che siano in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo.

I marittimi di cui al precedente comma, i quali abbiano prestato cinque anni di lodevole servizio, potranno essere nominati piloti effettivi con provvedimento del capo del compartimento previa autorizzazione del Ministro della marina mercantile, sentita la corporazione.

Art. 104 - (*Bando di concorso*). — Il concorso è bandito, sentita la corporazione e le associazioni sindacali interessate, dal capo del compartimento nella cui circoscrizione ha sede la corporazione stessa e nella quale si siano resi vacanti posti e sussista la necessità di coprirli, in tutto o in parte, per esigenze di servizio.

Su richiesta della corporazione e sentite le associazioni sindacali interessate, il concorso può essere bandito inoltre in previsione dell'esonero di piloti in data certa, da verificarsi comunque non oltre dodici mesi dalla data del bando, e i vincitori possono essere assunti anche prima che si siano resi vacanti i relativi posti.

La commissione esaminatrice, che è nominata dal direttore marittimo su proposta del capo del compartimento, è composta:

dal capo del compartimento marittimo, ovvero dal comandante in seconda nei compartimenti sedi di direzione marittima, presidente (in caso di impedimento, il presidente è prescelto tra gli altri ufficiali del compartimento);

dal capo o sottocapo pilota o da altro pilota appartenente alla corporazione alla quale si riferisce il concorso, oppure ad altra corporazione, qualora il concorso si riferisca ad una corporazione di nuova istituzione;

da un capo o sottocapo pilota o da altro pilota appartenente ad altra corporazione della stessa categoria di quella per la quale si svolge il concorso.

Per la prova pratica di lingua inglese, di cui all'articolo 106, la commissione è integrata da un professore abilitato all'insegnamento della lingua stessa nelle scuole di Stato.

Tutte le spese concernenti il concorso sono a carico della corporazione interessata.

Art. 105 - (*Titoli*). — Costituiscono titoli da valutarsi dalla commissione esaminatrice:

1) il periodo di comando su navi mercantili superiori a 10.000 t.s.l. oppure su navi militari, superiori a 1.500 t. di dislocamento;

2) il periodo di comando su navi mercantili superiori a 500 t.s.l. oppure su navi militari superiori a 300 t. di dislocamento;

3) il periodo di effettivo servizio prestato come pilota in altra corporazione ovvero nella stessa nel caso previsto dal terzo comma dell'art. 116;

4) il periodo di navigazione come primo ufficiale di coperta su navi mercantili superiori alle 500 t.s.l. oppure come ufficiale in seconda su navi militari superiori alle 300 t. di dislocamento;

5) il periodo di navigazione in servizio di coperta su navi mercantili superiori alle 500 t.s.l. oppure su navi militari superiori alle 300 t. di dislocamento;

6) la media dei voti riportati nei due esami relativi al conseguimento dei titoli professionali di aspirante e di capitano di lungo corso.

Al titolo di cui al n. 1) sono assegnati punti 4 per anno.

Al titolo di cui al n. 2) sono assegnati punti 3 per anno.

Ai titoli di cui ai numeri 3) e 4) sono assegnati punti 2 per anno.

Al titolo di cui al n. 5) sono assegnati punti 1 per anno.

Al titolo di cui al n. 6) è assegnato il punteggio della media, espressa in decimi, dei voti riportati nei due esami ivi indicati.

Le frazioni di un anno sono conteggiate per quota-parte.

La navigazione da prendere in considerazione ai fini del punteggio da assegnare ai titoli di cui sopra è solo quella eseguita su navi nazionali.

Art. 106 - (*Prove di esame*). — I candidati in possesso dei requisiti di cui all'art. 102 sono sottoposti ad un esame orale su argomenti stabiliti dal Ministro della marina mercantile con proprio decreto e relativi all'attività ed alla normativa del servizio di pilotaggio delle navi nei porti nazionali.

I candidati sono sottoposti anche ad una prova orale diretta ad accertare la conoscenza pratico-professionale della lingua inglese.

Per l'esame di cui al primo comma ogni componente la commissione dispone di dieci voti.

Per la prova di cui al secondo comma la commissione esprime unicamente un giudizio di idoneità senza alcun voto.

Art. 107 - (*Classifica dei candidati*). — I concorrenti che abbiano conseguito nell'esame orale di cui al primo comma dell'articolo precedente una votazione media non inferiore a sei e che abbiano superato la prova di idoneità di cui al secondo comma dello stesso articolo, sono classificati con graduatoria in base ai quozienti ottenuti dividendo la somma dei punti assegnati, a norma dell'art. 105 e dell'art. 106, per l'età dei concorrenti diminuita di 18.

I risultati del concorso devono constare da processo verbale sottoscritto da tutti i membri della commissione.

Il direttore marittimo competente per territorio, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approva, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione nella corporazione dei piloti, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei.

Art. 108 - (*Procedimento per la nomina a pilota effettivo*). — I vincitori, entro il limite dei posti messi a concorso, sono nominati dal capo del compartimento aspiranti piloti e sono muniti di una licenza provvisoria.

I posti che si rendessero vacanti in seno alla corporazione, entro dodici mesi dalla data di approvazione della graduatoria, sono coperti, qualora ne sussista la necessità, dai concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Gli aspiranti assistono i piloti effettivi nell'esercizio della loro attività professionale e possono pilotare soltanto sotto la responsabilità di un pilota effettivo.

Trascorsi dodici mesi, gli aspiranti sono sottoposti ad una prova pratica di idoneità alla manovra e di conoscenza del porto, della rada o del canale dove devono prestare servizio e delle adiacenze per un raggio di venti miglia.

Per comprovate esigenze di servizio, il capo del compartimento può ridurre tale periodo a sei mesi previa approvazione del Ministro della marina mercantile.

La prova è sostenuta davanti ad una commissione composta:

dal capo del compartimento marittimo, ovvero dal comandante in seconda nei compartimenti sedi di direzione marittima, presidente (in caso di impedimento, il presidente è prescelto tra gli ufficiali del compartimento);

dal capo pilota;

da un capitano di lungo corso che abbia almeno dieci anni di comando designato congiuntamente dalle associazioni sindacali armatoriali a carattere nazionale.

Le modalità della prova sono stabilite dal capo del compartimento d'accordo con il capo pilota.

Dell'esito favorevole della prova il capo del compartimento dà comunicazione scritta all'aspirante.

Gli aspiranti che non sono ritenuti idonei sono definitivamente esonerati con provvedimento del capo del compartimento.

L'aspirante nominato pilota effettivo è iscritto nel registro dei piloti e munito di una licenza definitiva conforme al modello stabilito dal Ministro della marina mercantile.

Il pilota, per tutto il tempo in cui esercita l'attività di pilotaggio, conserva l'iscrizione nelle matricole della gente di mare.

Art. 110 - (*Cauzione e comproprietà dei piloti effettivi*). — I piloti effettivi devono provvedere la corporazione delle navi previste dall'art. 99 e degli altri beni eventualmente indicati dai regolamenti locali di pilotaggio e devono prestare, anche in titoli di Stato, la cauzione prevista dai regolamenti stessi.

L'aspirante pilota nominato effettivo, oltre al versamento della cauzione, è tenuto a partecipare alla proprietà delle navi e degli altri beni destinati al servizio della corporazione e deve versare, a tal fine, una somma equivalente al valore, al momento della nomina, di una quota di comproprietà dei beni predetti, determinata in base al numero dei piloti effettivi.

Il valore della quota, al momento della nomina ad effettivo dell'aspirante pilota, è accertato, in caso di disaccordo, mediante perizia da eseguire a spese della corporazione.

Per gli atti di disposizione relativi ai beni di comproprietà dei piloti effettivi, oltre al consenso di tutti i comproprietari, è necessaria l'autorizzazione del capo del compartimento.

Art. 111 - (*Sospensione e decadenza della nomina*). — La nomina dell'aspirante pilota a effettivo è sospesa fino alla prestazione della cauzione.

Egli decade dal diritto alla nomina se non adempie all'onere predetto entro un mese dalla comunicazione prevista dal settimo comma dell'art. 108 ed è definitivamente esonerato dal servizio con provvedimento del capo del compartimento.

L'aspirante pilota nominato effettivo dovrà altresì provvedere al pagamento del valore della quota di comproprietà, entro un periodo di tempo non superiore ai due anni.

Fino a che il pilota non avrà provveduto al pagamento della sua quota di comproprietà non avrà diritto al corrispettivo per il godimento dei mezzi nautici di cui all'art. 120.

Se non provvede a tale pagamento nel tempo stabilito è cancellato dal registro con provvedimento del capo del compartimento.

Art. 112 - (*Armamento delle navi addette al servizio di pilotaggio*). — Le navi di comproprietà dei piloti effettivi sono armate dalla corporazione. Alle spese di armamento, di manutenzione e di riparazione ed alle spese di gestione si provvede con la detrazione delle somme occorrenti dai proventi di pilotaggio prima che si proceda alla ripartizione prevista dall'art. 120.

La sostituzione del motore è a carico dei soli piloti effettivi.

Art. 113 - (*Nomina del capo pilota e dei sottocapi*). — In ogni corporazione il capo del compartimento nomina il capo pilota e, per le corporazioni con un organico superiore a 10 piloti, un sottocapo pilota e, per quelle con un organico superiore a 20 piloti, 2 sottocapi piloti.

Le nomine di cui al precedente comma avvengono mediante scelta tra i membri di una terna designata dall'assemblea dei piloti e tenuto conto della competenza tecnica, della capacità direttiva, dei maggiori titoli previsti dall'art. 105, nonché del servizio prestato nella corporazione in qualità di pilota effettivo.

I membri della predetta terna sono prescelti dalla assemblea dei piloti tra i piloti effettivi che hanno almeno cinque o due anni di anzianità rispettivamente per la nomina a capo o sottocapo pilota.

Il Ministro della marina mercantile può autorizzare, per comprovate esigenze di servizio, la deroga al requisito dell'anzianità.

Se l'organico della corporazione non consente l'indicazione della suddetta terna ovvero l'assemblea dei piloti non è in grado di esprimerla, il capo del compartimento procede alla nomina del capo o sottocapo pilota esclusivamente sulla base dei criteri e dei requisiti indicati rispettivamente al secondo e terzo comma.

Il capo e i sottocapi piloti durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

I capi e i sottocapi piloti già nominati all'atto della entrata in vigore delle presenti disposizioni restano in carica sino al momento della loro cancellazione dal registro dei piloti, salvo quanto previsto dalle norme di cui agli articoli 115, 116 e 118.

Art. 114 - (*Attribuzioni del capo pilota*). — Il capo pilota regola il servizio di pilotaggio e stabilisce il turno dei piloti secondo le istruzioni dell'autorità marittima.

Egli deve mantenere integre le sue qualità tecniche tenendosi in esercizio. In caso di necessità deve partecipare al servizio e qualora una prestazione di pilotaggio presenti particolari difficoltà è tenuto a pilotare personalmente la nave.

Il capo pilota mantiene l'ordine e la disciplina tra i piloti.

Unitamente a due piloti designati ogni anno dalla assemblea dei piloti il capo pilota cura l'amministrazione della corporazione. I piloti designati sono solidalmente responsabili col capo pilota.

Il capo pilota è coadiuvato dai sottocapi e può essere sostituito, in caso di bisogno, dal sottocapo più anziano di età e, in mancanza, da un pilota scelto dal comandante del porto.

Art. 115 - (*Revoca dell'incarico di capo o sottocapo e cancellazione del pilota per fatto penale*). — In caso di gravi mancanze o di comprovata incapacità, il capo o i sottocapi piloti possono essere revocati dall'incarico con provvedimento del Ministro della marina mercantile, salva l'applicazione delle altre pene disciplinari previste dall'art. 1254 del codice.

Il pilota condannato con sentenza passata in giudicato per alcuno dei reati che a norma del regolamento impediscono l'iscrizione nelle matricole della gente di mare o nel registro dei piloti viene cancellato dal registro dei piloti con la procedura di cui all'art. 1263 del codice.

Art. 116 - (*Nomina e poteri del commissario straordinario e assunzione provvisoria di marittimi per lo esercizio del pilotaggio*). — Il Ministro della marina mercantile, in caso di gravi irregolarità nel funzionamento della corporazione, può nominare, per un periodo di tempo non superiore a sei mesi prorogabile in caso di imprescindibili esigenze a un anno, un commissario straordinario, fissando nel provvedimento di nomina l'indennità che deve essere corrisposta al commissario. Tale indennità è prelevata dai proventi di pilotaggio.

La nomina del commissario importa revoca dall'incarico del capo e dei sottocapi piloti.

In caso di necessità il comandante del porto ove ha sede la corporazione, può autorizzare il capo pilota o il commissario straordinario ad assumere in servizio provvisorio marittimi idonei al pilotaggio, con preferenza per coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 105.

Art. 120 - (*Ripartizione dei compensi*). — L'ammontare complessivo dei compensi riscossi, compresi quelli di cui all'art. 133, è mensilmente ripartito tra i piloti secondo la quota di partecipazione fissata per ciascuno di essi nell'articolo seguente, fatta esclusione dei piloti che siano assenti per qualsiasi causa diversa dalla licenza per ferie o per infermità, o per partecipazione a corsi di cui al quarto comma dell'art. 101.

Prima di procedere alla ripartizione, si detraggono dai compensi, di cui al comma precedente, le spese previste dal presente capo, nonché tutte le altre che siano necessarie al buon funzionamento della corporazione e gli oneri sociali.

Qualora la proprietà dei mezzi nautici appartenga in tutto o in parte ai piloti la corporazione, nella ripartizione dei proventi, stabilisce, previa approvazione del Ministro della marina mercantile, una percentuale a titolo di corrispettivo per il godimento dei mezzi stessi.

Entro sessanta giorni dalla fine di ciascun esercizio finanziario la corporazione è tenuta a presentare al comandante del porto il rendiconto annuale della contabilità e ripartizione dei proventi. Il comandante del porto, qualora ne ravvisi la necessità, potrà procedere agli opportuni controlli, avvalendosi eventualmente dell'opera di un esperto il cui compenso sarà a carico della corporazione stessa.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Art. 121 - (*Quota dei piloti in servizio*). — Il capo e i sottocapi piloti della corporazione partecipano alla ripartizione dei proventi in ragione rispettivamente di centoventicinque quote e di centododici quote e mezza; gli altri piloti effettivi in ragione di cento quote, gli aspiranti piloti in ragione di cinquanta quote.

I marittimi assunti in via provvisoria, ai termini del terzo comma dell'art. 116, se concorrono con i piloti effettivi alla ripartizione, percepiscono metà della quota spettante a questi; altrimenti l'intera quota.

I piloti infermi partecipano, nei primi sei mesi, in ragione di cento quote e per i mesi successivi fino alla data di cancellazione dal registro dei piloti, in ragione di sessanta quote; gli aspiranti piloti partecipano rispettivamente in ragione di cinquanta e trenta quote.

Quando vi sia qualche pilota che, per qualsiasi ragione non partecipi alla ripartizione a norma del primo comma dell'articolo precedente, le sue quote sono ripartite fra i piloti che hanno effettivamente prestato servizio.

Art. 122 - (*Quote spettanti ai piloti cancellati dal registro*). — Il pilota cancellato dal registro, salvo che in caso di dimissioni, partecipa alla ripartizione in ragione di due quote e mezza per ogni anno di servizio prestato, anche in qualità di provvisorio, con un massimo, in ogni caso, di cinquanta quote.

Il periodo successivo all'ultimo anno completo viene computato come un altro anno, quando sia iniziato il secondo semestre.

Il pilota cancellato dal registro per causa diversa da quella dell'infermità partecipa alla ripartizione dei proventi, di cui al comma precedente, non prima del compimento del sessantesimo anno di età.

In caso di invalidità assoluta e permanente verificatasi per causa di servizio accertata con le modalità di cui all'art. 103, il pilota partecipa alla ripartizione in ragione di tante quote quante ne avrebbe maturate all'atto del raggiungimento dell'età per il collocamento a riposo, con un massimo di cinquanta quote.

Art. 123 - (*Partecipazione delle vedove e degli orfani*). — La vedova del pilota partecipa alla ripartizione in ragione di cinquanta, cinquantacinque o sessanta centesimi delle quote che sarebbero spettate al pilota se fosse stato cancellato al momento della morte, oppure di quelle dovute al pilota pensionato, secondo che non abbia figli a carico, ovvero ne abbia uno solo, ovvero ne abbia due o più.

La vedova del pilota non ha diritto alla partecipazione se il matrimonio fu contratto non più di due anni prima della morte, sempre che nel biennio non sia stata concepita prole, o se al momento della morte si trovava legalmente separata o divorziata per causa a lei addebitabile. Essa cessa dal diritto alla partecipazione se passa a nuove nozze.

Gli orfani minorenni del pilota partecipano in ragione di cinquanta, cinquantacinque o sessanta centesimi delle quote che sarebbero spettate al pilota se fosse stato cancellato al momento della morte, secondo che siano uno solo o due ovvero tre o più.

Alla stessa partecipazione hanno diritto gli orfani maggiorenni nel caso di inabilità assoluta al lavoro. Gli orfani minorenni perdono il diritto alla partecipazione se contraggono matrimonio.

La vedova e gli orfani, qualora la morte del pilota sia avvenuta per infortunio sul lavoro, partecipano in ragione di cinquanta, cinquantacinque o sessanta centesimi delle quote che sarebbero spettate al pilota se al momento della morte fosse stato esonerato per causa di servizio, secondo le modalità stabilite al primo e terzo comma.

Se il pilota non lascia vedova o figli con diritto a pensione, ma il padre di oltre 65 anni di età o assolutamente inabile al lavoro e risulta che il pilota era l'unico o il principale e necessario sostegno del padre, a quest'ultimo è corrisposta la stessa quota che sarebbe spettata alla vedova.

Tale quota spetta anche alla madre di oltre cinquanta anni di età o assolutamente inabile al lavoro quando essa sia vedova o separata o divorziata per causa a lei non addebitabile e risulti che il pilota era l'unico o il principale e necessario sostegno della madre.

Art. 124 - (*Assegni a carico dei marittimi autorizzati*). — Qualora venga soppressa una corporazione di piloti sulla quale gravino assegni a favore di piloti cancellati, delle loro vedove e figli, o dei genitori, i marittimi autorizzati a norma dell'art. 96 del codice, sono tenuti, sotto la vigilanza del comandante del porto, alla corresponsione di tali assegni, sulla base dei compensi di pilotaggio riscossi.

Art. 126 - (*Segnali della nave da pilotare*). — La nave che intende chiamare il pilota deve fare uno dei segnali seguenti:

1) di giorno:

a) alzare al trinchetto la bandiera nazionale in campo bianco;

b) fare il segnale G del codice internazionale, con il quale si chiede il pilota.

2) di notte:

a) fare il segnale G del codice internazionale;

b) bruciare la luce pirotecnica comunemente chiamata « fontana bianca » ogni quindici minuti;

c) mostrare, appena al disopra del bordo, una luce brillante bianca per diversi periodi di un minuto circa, a breve intervallo fra un periodo e l'altro.

E' consentito, sia nelle ore diurne che notturne, chiamare il pilota tramite contatto radiotelefonico.

Art. 130 - (*Compenso in caso di mancata prestazione*). — Sempre che il pilota si sia diretto verso la nave che ha richiesto il pilotaggio, è dovuto un compenso anche se la nave non si sia avvalsa dell'opera del pilota per fatto non imputabile a questo.

Le tariffe di pilotaggio debbono determinare la misura del compenso spettante che dovrà essere uguale all'importo di una normale prestazione nel caso di mancato arrivo o entrata della nave e variare, a seconda della particolare situazione corografica, da metà importo all'intero importo di una normale prestazione nel caso di mancata partenza o movimento.

Art. 133 - (*Compensi particolari*). — Le tariffe di pilotaggio debbono determinare altresì la misura del compenso nei seguenti casi:

a) quando il pilota debba rimanere a bordo della nave pilotata, per circostanze a lui non imputabili, per un periodo di tempo superiore a quello occorrente per la normale prestazione, la cui durata sarà indicata nelle tariffe stesse;

b) quando al pilota venga richiesto di condurre la nave in località diversa da quelle comprese nella circoscrizione territoriale della corporazione, per il periodo di tempo occorrente.

Nel caso di cui alla lettera *a*), qualora la permanenza a bordo si protragga per oltre sei ore, al pilota spetta inoltre, a spese della nave, il trattamento di vitto e alloggio riservato agli ufficiali. Gli spetta altresì il trattamento previsto dal comma successivo qualora debba sbarcare in altro porto.

Nel caso di cui alla lettera *b*) al pilota è dovuto anche il rimborso delle spese di viaggio per rientrare in sede.

Art. 134 - (*Aumento del compenso*). — Le tariffe di pilotaggio debbono prevedere anche la misura dell'aumento percentuale, da applicare sul compenso determinato in base alle tariffe stesse, nei casi previsti da leggi e accordi sindacali.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore centoventi giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1980

PERTINI

COSSIGA — MORLINO — SIGNORELLO — LAGORIO — FORMICA — ANIASI — FOSCHI

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1980
Atti di Governo, registro n. 31, *foglio n.* 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1980, n. 897.

Norme correttive ed integrative dei decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, 29 settembre 1973, numeri 597, 598, 600 e 601, concernenti rispettivamente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, l'accertamento delle imposte sui redditi e la disciplina delle agevolazioni tributarie, nonchè del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, concernente l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagno dei beni viaggianti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, numero 321;

Visto l'art. 48, primo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146;

Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'articolo 17 della suddetta legge 9 ottobre 1971, n. 825, norme integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, 29 settembre 1973, numeri 597, 598, 600 e 601, e successive modificazioni, concernenti rispettivamente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, l'accertamento delle imposte sui redditi e la disciplina delle agevolazioni tributarie, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, concernente l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti;

Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Titolo I

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Art. 1.

La lettera *g*) dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

« *g*) le prestazioni di servizi di cui alla lettera *e*), escluse quelle di consulenza tecnica e legale, di elaborazione e fornitura di dati e simili, rese a soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunità economica europea e quelle derivanti da contratti di locazione, noleggio e simili di mezzi di trasporto rese da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità stessa si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate; queste ultime prestazioni, se rese da soggetti domiciliati o residenti in Italia a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità economica europea, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono utilizzate in Italia o in altro Stato membro della Comunità stessa ».

Art. 2.

L'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Art. 8 - *Cessioni all'esportazione.* — Costituiscono cessioni all'esportazione:

a) le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni all'estero o comunque fuori del territorio doganale, a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. I beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni. La esportazione deve risultare da documento doganale, o da vidimazione apposta dall'ufficio doganale su un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della bolla di accompagnamento emessa a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627. Nel caso in cui avvenga tramite servizio postale l'esportazione deve risultare nei modi stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

b) le cessioni con trasporto o spedizione all'estero o comunque fuori del territorio doganale entro 90 giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente o per suo conto, ad eccezione dei beni destinati a dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o navi da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato; l'esportazione deve risultare da vidimazione apposta dall'ufficio doganale o dall'ufficio postale su un esemplare della fattura;

c) le cessioni di beni fatte, anche tramite commissionari, ad un soggetto che intenda esportarli, anche tramite commissionari, nello stato originario o previa trasformazione, lavorazione, montaggio e simili, nonché le prestazioni di servizi inerenti alla trasformazione, lavorazione, montaggio e ogni altra prestazione di servizi inerente all'attività di esportazione, rese da terzi al soggetto medesimo e le cessioni di energia sotto qualsiasi forma destinata alle suddette prestazioni.

Le cessioni e le prestazioni di cui alla lettera *c*) sono effettuate senza pagamento dell'imposta ai soggetti indicati nella lettera *a*), se residenti, ed ai soggetti che effettuano le cessioni di cui alla lettera *b*) del precedente comma su loro dichiarazione scritta e sotto la loro responsabilità, nei limiti dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni di cui alle stes-

se lettere dai medesimi fatte nel corso dell'anno solare precedente. I cessionari e i commissionari possono avvalersi di tale ammontare integralmente per gli acquisti di beni che siano esportati nello stato originario nei sei mesi successivi alla loro consegna e, nei limiti della differenza tra esso e l'ammontare delle cessioni dei beni effettuate nei loro confronti nello stesso anno ai sensi della lettera *a*), relativamente agli acquisti di altri beni o di servizi. I soggetti che intendono avvalersi della facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta devono darne comunicazione scritta al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto entro il 31 gennaio ovvero oltre tale data, ma anteriormente al momento di effettuazione della prima operazione, indicando l'ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte nell'anno solare precedente. Gli stessi soggetti possono optare, dandone comunicazione entro il 31 gennaio, per la facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta assumendo come ammontare di riferimento, in ciascun mese, l'ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti. L'opzione ha effetto per un triennio solare e, qualora non sia revocata, si estende di triennio in triennio. La revoca deve essere comunicata all'ufficio entro il 31 gennaio successivo a ciascun triennio. I soggetti che iniziano l'attività o non hanno comunque effettuato esportazioni nell'anno solare precedente possono avvalersi per la durata di un triennio solare della facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta, dandone preventiva comunicazione all'ufficio, assumendo come ammontare di riferimento, in ciascun mese, l'ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti.

I contribuenti che si avvalgono della facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta ai sensi del precedente comma devono annotare nei registri di cui agli articoli 23 o 24 ovvero 39, secondo comma, entro ciascun mese, l'ammontare di riferimento delle esportazioni e quello degli acquisti fatti senza pagamento dell'imposta ai sensi della lettera *c*) del primo comma risultanti dalle fatture e bollette doganali registrate o soggette a registrazione entro il mese precedente. I contribuenti che fanno riferimento ai corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti devono inviare all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, entro il mese successivo a ciascun semestre solare, un prospetto analitico delle annotazioni del semestre ».

Art. 3.

All'art. 8-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti correzioni.

Le lettere *a*) ed *e*) del primo comma sono sostituite dalle seguenti:

« *a*) le cessioni di navi destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50;

e) le prestazioni di servizi, compreso l'uso di bacini di carenaggio, relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e noleggio delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), degli apparati motori e loro componenti e ricambi e delle dotazioni di bordo, nonché le prestazioni di servizi relativi alla demolizione delle navi di cui alle lettere *a*) e *b*) ».

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 7 e quelle del secondo e terzo comma dell'articolo 8 si applicano, con riferimento all'ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni indicate nel precedente comma, anche per gli acquisti di beni non ammortizzabili e di servizi fatti dai soggetti che effettuano le operazioni stesse nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa ».

Art. 4.

All'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti correzioni:

I numeri 2), 3), 4) e 5) del primo comma sono sostituiti dai seguenti:

« 2) i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell'art. 69;

3) i noleggi e le locazioni di navi, aeromobili, autoveicoli, vagoni ferroviari, cabine-letto, containers e carrelli, adibiti ai trasporti di cui al precedente n. 1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonché a quelli relativi a beni in importazione sempreché i corrispettivi dei noleggi e delle locazioni siano assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell'art. 69;

4) i servizi di spedizione relativi ai trasporti di cui al precedente n. 1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonché ai trasporti di beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi di spedizione siano assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell'art. 69; i servizi relativi alle operazioni doganali;

5) i servizi di carico, scarico, trasbordo, manutenzione, stivaggio, disistivaggio, pesatura, misurazione, controllo, refrigerazione, magazzinaggio, deposito, custodia e simili, relativi ai beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea ovvero relativi a beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi stessi siano assoggettati ad imposta a norma del primo comma dell'art. 69 ».

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 7 e quelle del secondo e terzo comma dell'art. 8 si applicano, con riferimento all'ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni indicate nel precedente comma, anche per gli acquisti di beni non ammortizzabili e di servizi fatti dai soggetti che effettuano le operazioni stesse nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa ».

Art. 5.

Il n. 14) dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 14) le prestazioni di trasporto pubblico urbano di persone effettuate con qualsiasi mezzo. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri e pubblici anche i trasporti mediante veicoli da piazza. Per i trasporti eseguiti con i mezzi di cui al regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 8, l'esenzione ai applica limitatamente a quelli costituenti l'unico sistema di collegamento tra comuni o frazioni di comuni; ».

Art. 6.

Le lettere *c*) e *d*) del secondo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono sostituite dalle seguenti:

« *c*) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di autovetture e autoveicoli di cui all'art. 26, lettere *a*) e *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, non compresi nell'allegata tabella *B* e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 concernenti i beni stessi, è ammessa in detrazione fino al 31 dicembre 1983 per la metà del suo ammontare. La limitazione non si applica agli agenti o rappresentanti di commercio;

d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati a veicoli, navi e imbarcazioni è ammessa in detrazione se e nella misura in cui è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di detti veicoli e natanti. Per gli esercenti arti e professioni, qualora l'imposta sia ammessa in detrazione per la metà del suo ammontare, l'imposta detraibile non può in ogni caso superare le lire sessantamila ragguagliate ad anno ».

Art. 7.

Il primo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Per volume d'affari del contribuente si intende l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione nel corso di un anno solare a norma degli articoli 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26. Non concorrono a formare il volume d'affari le cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell'art. 2425, n. 3, del codice civile, nonchè i passaggi di cui all'ultimo comma dell'art. 36 del presente decreto ».

Art. 8.

Il sesto comma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« La fattura deve essere emessa anche per le cessioni non soggette all'imposta a norma dell'art. 2, lettera *l*), per le cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non imponibili a norma del secondo comma dell'art. 7, nonché per le operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-*bis* e 9 e per le operazioni esenti di cui all'art. 10, tranne quelle indicate al n. 6). In questi casi la fattura, in luogo dell'indicazione dell'ammontare dell'imposta, deve recare l'annotazione che si tratta di operazione non soggetta, o non imponibile o esente, con l'indicazione della relativa norma ».

Art. 9.

Il primo comma dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22, in luogo di quanto stabilito nell'articolo precedente, possono annotare in apposito registro, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l'aliquota applicabile, nonché l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni non imponibili di cui al sesto comma dell'art. 21 e quello delle operazioni esenti ivi indicate. L'annotazione deve essere eseguita entro il giorno non festivo successivo a quello in cui le operazioni sono state effettuate. Le operazioni assoggettate all'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale devono essere annotate distintamente, secondo la aliquota applicabile ».

Art. 10.

Il secondo comma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Entro lo stesso termine il contribuente deve versare l'importo della differenza a norma dell'art. 38, annotando sul registro gli estremi della relativa attestazione. Qualora l'importo non superi il limite di lire cinquantamila il versamento dovrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo ».

Art. 11.

L'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Art. 29 - *Elenchi dei clienti e dei fornitori.* — Entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale deve essere compilato, in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, l'elenco dei clienti dal quale devono risultare la ditta, denominazione o ragione sociale, il numero di partita IVA, il domicilio o la residenza, la sede, nonché l'ubicazione della stabile organizzazione nello Stato per i non residenti, dei contribuenti nei cui confronti sono state emesse fatture registrate nel corso dell'anno precedente. Nell'elenco devono essere indicati per ciascun cliente, distintamente in base all'anno risultante dalla data delle anzidette fatture, l'ammontare complessivo delle imposte addebitate e quello dei corrispettivi risultanti dalle fatture relative alle operazioni imponi-

bili nonché l'ammontare dei corrispettivi risultanti dalle fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21. Ai fini della compilazione dell'elenco i soggetti che acquistano beni o servizi nell'esercizio di imprese, di arti o professioni devono comunicare gli elementi necessari al soggetto obbligato ad emettere la fattura.

Ai fini del precedente comma si tiene conto anche delle fatture emesse per le operazioni di cui all'art. 22 e registrate ai sensi dell'art. 24, tranne quelle indicate ai numeri 2) e 5) dell'art. 22. Non si tiene invece conto: 1) delle fatture emesse nei confronti di non residenti relative alle operazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 8 e dell'art. 9; 2) delle fatture annotate ai sensi del quarto comma dell'art. 23 e di quelle di importo non superiore a lire cinquantamila, annotate ai sensi dell'art. 24; 3) delle fatture emesse dalle agenzie di viaggio e turismo.

Entro il termine di cui al primo comma deve essere inoltre compilato, in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, l'elenco dei fornitori nel quale devono essere indicati, in base alle risultanze delle fatture ricevute e delle bollette doganali, la ditta, la denominazione o ragione sociale, il numero di partita IVA, il domicilio o la residenza, la sede. nonché l'ubicazione della stabile organizzazione nello Stato per i non residenti, dei contribuenti che hanno ceduto beni o prestato servizi. Per ciascuno di essi devono essere specificati, distintamente in base all'anno risultante dalla data delle fatture: il numero complessivo delle fatture ricevute e registrate nell'anno precedente, comprese quelle relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21 ed escluse quelle annotate ai sensi del quarto comma dell'art. 25; l'ammontare complessivo delle operazioni imponibili e l'ammontare complessivo delle imposte addebitate; l'ammontare imponibile degli acquisti effettuati senza applicazione dell'imposta e, distintamente, quello degli acquisti fatti ai sensi del secondo comma dell'art. 8. L'elenco deve inoltre recare l'indicazione del numero complessivo delle bollette doganali registrate nell'anno precedente, del valore complessivo imponibile dei beni importati e delle relative imposte.

Le imprese indicate nel secondo comma dell'art. 22, che emettano le fatture in relazione ai servizi prestati, possono essere tuttavia dispensate, con decreto del Ministro delle finanze, dalla compilazione dell'elenco dei clienti.

I contribuenti che hanno effettuato operazioni non soggette all'imposta a norma delle lettere *c*), *g*) e *h*) del terzo comma dell'art. 2, delle lettere *a*), *e*) e *g*) del quarto comma dell'art. 3, e dell'ultimo comma dell'art. 4 devono elencarle in allegato alla dichiarazione, con i dati richiesti nel modello di cui al primo comma dell'art. 28.

Con il decreto di approvazione del modello di cui al primo comma dell'art. 28 il Ministro delle finanze può disporre, anche limitatamente a determinate categorie di contribuenti, che gli elenchi di cui al primo e terzo comma siano allegati alla dichiarazione annuale. In tal caso i contribuenti che si avvalgono direttamente o tramite terzi di centri di elaborazione dati dotati di supporti magnetici, in luogo dell'allegazione degli elenchi, devono produrre, secondo modalità e termini stabiliti nel decreto stesso, i supporti magnetici contenenti i dati che avrebbero dovuto essere indicati negli elenchi.

Art. 12.

Il terzo comma dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« I contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili possono chiedere il rimborso, in deroga al comma precedente, limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili. La limitazione non si applica ai contribuenti che hanno effettuato operazioni non imponibili ai sensi degli articoli 8, 8-*bis* e 9 rientranti nell'attività propria dell'impresa esercitata, operazioni esenti di cui ai numeri 6), 10) e 11) dell'art. 10, ovvero effettuano operazioni di cui alle lettere *g*) ed *l*) dell'art. 2 e alla lettera *g*) dell'art. 3 ».

Art. 13.

La lettera *a*) dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

« *a*) all'annotazione delle liquidazioni periodiche e ai relativi versamenti entro il giorno cinque del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari; qualora l'imposta non superi il limite di lire cinquantamila il versamento dovrà essere effettuato insieme a quella dovuta per il trimestre successivo ».

Art. 14.

Il terzo e quarto comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« In caso di variazione di alcuno degli elementi di cui al precedente comma o di cessazione di attività, il contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione all'ufficio in duplice esemplare e in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. Se la variazione importa il trasferimento del domicilio fiscale in altra provincia, la dichiarazione deve essere contemporaneamente presentata anche al nuovo ufficio ed ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data della variazione.

In caso di cessazione dell'attività, il contribuente deve presentare entro il termine di centocinquanta giorni, decorrente dalla data della dichiarazione di cui al precedente comma, in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, la dichiarazione finale, redatta a norma dell'art. 28 e con gli allegati di cui all'art. 29, tenendo anche conto dell'imposta dovuta ai sensi del n. 5) dell'art. 2, da determinare computando anche le operazioni indicate nella seconda parte dell'ultimo comma dell'art. 6 il cui corrispettivo non sia stato ancora pagato ».

Art. 15.

Gli ultimi due commi dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« L'imposta si applica in ogni caso separatamente, secondo le rispettive disposizioni e con riferimento al

volume di affari di ciascuna di esse, per le attività di commercio al minuto di cui al terzo comma dell'art. 24, comprese le attività ad esse accessorie e quelle non rientranti nell'attività propria dell'impresa, nonchè per le attività di cui all'art. 34, fermo restando il disposto dei commi secondo e terzo dello stesso articolo e per quelle di cui all'art. 74, ultimo comma, per le quali la detrazione prevista dall'art. 19 sia applicata forfettariamente.

In tutti i casi nei quali l'imposta è applicata separatamente per una determinata attività la detrazione di cui all'art. 19, se ridotta ai sensi del terzo comma dello stesso articolo ovvero se applicata forfettariamente, è ammessa per l'imposta relativa ai beni e ai servizi utilizzati promiscuamente, nei limiti della parte imputabile all'esercizio dell'attività stessa; i passaggi di servizi all'attività soggetta a detrazione ridotta o forfettaria costituiscono prestazioni di servizio ai sensi dell'art. 3 e si considerano effettuati, in base al loro valore normale, nel momento in cui sono rese. Per i passaggi interni dei beni tra attività separate si applicano le disposizioni degli articoli 21 e seguenti, con riferimento al loro valore normale, e le annotazioni di cui agli articoli 23 e 25 devono essere eseguite nello stesso mese. Per i passaggi dei beni all'attività di commercio al minuto di cui al terzo comma dell'art. 24 e per quelli da questa ad altra attività, l'imposta non è dovuta, ma i passaggi stessi devono essere annotati, in base al corrispettivo di acquisto dei beni, entro il giorno non festivo successivo a quello del passaggio. Le annotazioni devono essere eseguite, distintamente in base all'aliquota applicabile per le relative cessioni, nei registri di cui agli articoli 23, 24 e 25, ovvero in apposito registro tenuto a norma dell'art. 39. La dichiarazione annuale deve essere presentata su un unico modello per tutte le attività secondo le modalità stabilite nel decreto di cui al primo comma dell'art. 28 e i versamenti di cui agli articoli 27, 30 e 33 devono essere eseguiti per l'ammontare complessivo dovuto, al netto delle eccedenze detraibili ».

Art. 16.

Il secondo comma dell'art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Nell'ipotesi di cui al precedente comma il contribuente non è ammesso a detrarre dall'imposta eventualmente dovuta quella relativa agli acquisti e alle importazioni e deve presentare la dichiarazione annuale, compilando l'elenco dei fornitori, ancorchè non abbia effettuato operazioni imponibili ».

Art. 17.

Nel terzo comma dell'art. 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, i numeri 2) e 3) sono sostituiti dal seguente:

« 2) quando ha effettuato operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-*bis* e 9 ed operazioni esenti di cui ai numeri 10) e 11) dell'art. 10 per un ammontare superiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate ».

Art. 18.

Il quarto comma dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è soppresso.

Art. 19.

L'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Art. 45 - *Violazione degli obblighi relativi alla contabilità e alla compilazione degli elenchi.* — Chi rifiuta di esibire o dichiara di non possedere libri, registri, scritture e documenti che gli siano richiesti ai fini delle ispezioni e verifiche previste nell'art. 52, o comunque li sottrae all'ispezione o alla verifica, è punito con la pena pecuniaria da lire duecentomila ad un milione, sempre che si tratti di libri, registri, documenti e scritture la cui tenuta e conservazione sono obbligatorie a norma di legge o di cui risulta la esistenza.

Chi non tiene o non conserva i registri previsti dal presente decreto è punito, anche se non ne sia derivato ostacolo all'accertamento, con la pena pecuniaria da lire duecentomila a cinque milioni; la pena non può essere inferiore ad un milione per il registro di cui al quarto comma dell'art. 24. Alla stessa sanzione sono soggetti coloro che non tengono i registri in conformità alle disposizioni del primo e del secondo comma dell'art. 39 e coloro che non conservano in tutto o in parte le fatture emesse e ricevute e le bollette doganali, ma la pena pecuniaria può essere ridotta fino ad un quinto del minimo se le irregolarità dei registri o i documenti mancanti sono di scarsa rilevanza.

Per la mancata o incompleta compilazione, anche su supporti magnetici, di ciascuno degli elenchi di cui al primo e al terzo comma dell'art. 29, si applica la pena pecuniaria da lire un milione e dieci milioni. La stessa sanzione si applica per l'omessa allegazione degli elenchi o per l'omessa produzione dei supporti, di cui all'ultimo comma dell'art. 29. Le sanzioni possono essere ridotte fino ad un quinto del minimo se i dati mancanti o inesatti sono di scarsa rilevanza e non si applicano se sono privi di rilevanza e in ogni caso se il contribuente provvede ad integrarli o rettificarli entro il mese successivo a quello di compilazione ».

Art. 20.

L'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Art. 46 - *Violazioni relative alle esportazioni.* — Per le cessioni di beni effettuate senza applicazione dell'imposta, di cui alla lettera *b*) dell'art. 8, il cedente è punito con la pena pecuniaria da 2 a 4 volte l'imposta relativa alla cessione qualora l'esportazione non avvenga nel termine ivi stabilito.

La pena pecuniaria prevista nel comma precedente non si applica se entro dieci giorni successivi al termine ivi stabilito, previa regolarizzazione della fattura, venga eseguito il versamento dell'imposta con la maggiorazione del 10 per cento a titolo di soprattassa.

Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate senza pagamento dell'imposta, di cui alla lettera c) dell'art. 8, il cessionario o committente che attesti falsamente all'altra parte di trovarsi nelle condizioni richieste per fruire del trattamento ivi previsto o ne benefici oltre i limiti consentiti è punito con la pena pecuniaria da 2 a 6 volte l'imposta relativa alle operazioni effettuate. Se il superamento del limite è dipeso dalla mancata esportazione da parte del cessionario o commissionario di cui al secondo comma dell'art. 8 dei beni acquistati per essere esportati nello stato originario nel termine ivi stabilito la pena non può superare il quadruplo dell'imposta e non si applica se questa viene versata, con la maggiorazione del 20 per cento a titolo di soprattassa, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di sei mesi, previa regolarizzazione della relativa fattura.

I contribuenti che, entro i termini stabiliti, non hanno effettuato le comunicazioni di cui al secondo comma dell'art. 8 ovvero non hanno inviato il prospetto analitico di cui all'ultimo comma dello stesso articolo sono puniti con la pena pecuniaria da lire cinquecentomila a due milioni e cinquecentomila.

Il contribuente che nelle fatture o nelle dichiarazioni in dogana relative a cessioni all'esportazione indica quantità, qualità o corrispettivi diversi da quelli reali è punito con la pena pecuniaria da due a quattro volte l'eventuale eccedenza dell'imposta che sarebbe dovuta, secondo le disposizioni del titolo primo, se i beni indicati fossero stati ceduti nel territorio dello Stato ad un prezzo pari al valore normale di cui all'articolo 14 rispetto a quella che risulterebbe dovuta, secondo gli stessi criteri, per la cessione nel territorio dello Stato dei beni presentati in dogana. La pena non si applica per le eccedenze quantitative non superiori al 5 per cento ».

Art. 21.

Il quinto comma dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« La sanzione stabilita nella prima parte del terzo comma dell'art. 46 non si applica qualora la differenza tra i dati indicati nella comunicazione prevista nel secondo comma dell'art. 8 e quelli accertati non sia superiore al 10 per cento ».

Art. 22.

Il primo comma dell'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Gli uffici doganali eseguono i controlli necessari per l'accertamento delle violazioni di cui al quinto comma dell'art. 46 e ne riferiscono ai competenti uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Per le controversie relative alla qualità e quantità dei beni si applicano le disposizioni della legge doganale ».

Art. 23.

Dopo l'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente:

« Art. 66-*bis* - *Pubblicazione degli elenchi di contribuenti.* — Il Ministro delle finanze dispone, almeno ogni biennio, la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti nei cui confronti l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto ha proceduto a rettifica o ad accertamento ai sensi degli articoli 54 e 55. Negli elenchi deve essere specificato se gli accertamenti sono definitivi o in contestazione e deve essere indicato, in caso di rettifica, anche il volume di affari dichiarato dai contribuenti.

Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto formano e pubblicano annualmente per ciascuna provincia compresa nella propria circoscrizione un elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, con la specificazione, per ognuno, del volume di affari.

La pubblicazione dell'elenco di cui al comma precedente avviene mediante deposito per la durata di un anno, ai fini della consultazione da parte di chiunque, sia presso l'ufficio che ha proceduto alla loro formazione sia presso i comuni interessati. Per la consultazione non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.

Gli stessi uffici pubblicano inoltre un elenco contenente i nominativi dei contribuenti che hanno ottenuto rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto ».

Art. 24.

L'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Art. 69 - *Determinazione dell'imposta.* — L'imposta è commisurata, con le aliquote indicate nell'articolo 16, al valore dei beni importati determinato ai sensi delle disposizioni in materia doganale, aumentato dell'ammontare dei diritti doganali dovuti, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto, nonché dell'ammontare delle spese di inoltro fino al luogo di destinazione allo interno del territorio doganale che figura sul documento di trasporto sotto la cui scorta i beni sono introdotti nel territorio medesimo.

Fatti salvi i casi di applicazione dell'articolo 68, lettera c), per i beni nazionali reimportati a scarico di temporanea esportazione la detrazione prevista negli articoli 207 e 208 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e l'esenzione prevista nell'articolo 209 dello stesso testo unico si applicano, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, soltanto se i beni vengono reimportati dal soggetto che li aveva esportati o da un terzo per conto del medesimo e se lo scarico della temporanea esportazione avviene per identità ».

Art. 25.

L'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Art. 70 - *Applicazione dell'imposta.* — L'imposta relativa alle importazioni è accertata, liquidata e riscossa per ciascuna operazione. Si applicano per quanto concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine.

Per le importazioni effettuate senza pagamento di imposta, di cui alla lettera *c*) dell'art. 8, all'importatore che attesti falsamente di trovarsi nelle condizioni richieste per fruire del trattamento ivi previsto o ne benefici oltre i limiti consentiti si applica la pena pecuniaria di cui al terzo comma dell'art. 46, salvo che il fatto costituisca reato a norma della legge doganale.

L'imposta dovuta per l'introduzione dei beni nello Stato tramite il servizio postale deve essere assolta secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ».

Art. 26.

Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo l'articolo 73 è aggiunto il seguente:

« Art. 73-*bis* - *Disposizioni per la identificazione di determinati prodotti.* — Il Ministro delle finanze con propri decreti può stabilire l'obbligo della individuazione, mediante apposizione di contrassegni ed etichette, di taluni prodotti appartenenti alle seguenti categorie:

1) prodotti tessili di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 883, nonchè indumenti in pelle o pellicceria anche artificiali:

2) apparecchi riceventi per la radiodiffusione e per la televisione, apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono e delle immagini, apparecchi del settore cine-foto-ottico, nonché talune relative parti e pezzi staccati.

L'obbligo deve essere adempiuto dal produttore o dall'importatore anteriormente a qualsiasi atto di commercializzazione. Dal contrassegno o dall'etichetta devono risultare, per i prodotti indicati al n. 1), eventualmente anche in aggiunta ai dati richiesti dalla legge 26 novembre 1973, n. 883, il numero di partita IVA del soggetto obbligato e la identificazione merceologica del prodotto in base alla voce di tariffa doganale e, in caso di sottovoci, anche al numero di codice statistico; per i prodotti indicati al n. 2), oltre al numero di partita IVA del soggetto obbligato, il numero progressivo attribuito al prodotto. Con gli stessi decreti sono stabilite le caratteristiche, le modalità e i termini dell'apposizione, anche mediante idonee apparecchiature, del contrassegno e della etichetta nonché i relativi controlli. Possono essere altresì prescritte modalità per assicurare il raffronto delle indicazioni contenute nei contrassegni e nelle etichette con i documenti accompagnatori delle merci viaggianti e gli altri documenti commerciali e fiscali.

Con successivi decreti le disposizioni di cui al precedente comma possono essere estese anche a prodotti confezionati in tessuto o in pelle, anche artificiali, diversi dagli indumenti.

Ai produttori o importatori che consegnano o spediscono, anche a titolo non traslativo ma per la vendita, prodotti di cui ai precedenti commi sprovvisti di contrassegno o etichetta ovvero con contrassegno o etichetta privi del numero di partita IVA o dei dati di identificazione del prodotto o del numero progressivo o con la loro indicazione incompleta o inesatta, si applica la sanzione di cui alla prima parte del primo comma dell'art. 41. La stessa sanzione si applica ai soggetti che ricevono, nell'esercizio di impresa, prodotti privi di contrassegno o etichetta ovvero con contrassegno o etichetta mancante dei detti elementi. La sanzione è ridotta ad un quarto se per la relativa cessione è stata emessa fattura.

Per ogni altra violazione alle disposizioni di cui ai decreti previsti dai commi primo e secondo si applica la pena pecuniaria da lire centomila a lire cinquecentomila ».

Art. 27.

Per le violazioni degli obblighi stabiliti dall'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, commesse anteriormente alla data dalla quale si applicano le disposizioni dell'art. 15 del presente decreto non si fa luogo all'applicazione di sanzioni. Restano fermi i poteri e le facoltà dell'ufficio per l'accertamento dell'imposta o maggiore imposta eventualmente dovuta.

Art. 28.

Si considerano regolarmente assoggettate alla imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del sei per cento, ovvero a quella dell'otto per cento nel periodo di applicazione di quest'ultima, le somministrazioni di alimenti e bevande in mense aziendali o interaziendali, effettuate, anche in esecuzione di contratti di appalto, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 29.

Al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, sono apportate le seguenti modificazioni:

La lettera *d*) del secondo comma dell'art. 1 è sostituita dalla seguente:

« *d*) dati di identificazione di chi effettua il trasporto, nonché specificazione del luogo, della data e dell'ora di ritiro espresse in cifre facendo precedere dallo zero i numeri relativi al giorno, al mese e all'ora se costituiti da unità »;

L'art. 1, penultimo comma, è sostituito dal seguente:

« Per i beni ceduti dai soggetti esonerati dal versamento della imposta sul valore aggiunto e dagli obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione, ai sensi dell'art. 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ovvero dai medesimi conferiti ad enti, cooperative e altri organismi associativi, non si applicano le disposizioni del presente decreto, se il trasporto è eseguito dai soggetti medesimi o da altri per loro conto. Tuttavia, i cessionari, gli enti, le cooperative e gli altri organismi associativi sono tenuti alla osservanza delle predette disposizioni, se il trasporto è eseguito da loro o da altri per loro conto »;

I numeri 4) e 6) dell'art. 4 sono sostituiti dai seguenti:

« 4) ai trasporti, effettuati dai soggetti di cui al penultimo comma dell'art. 1, di beni di loro produzione, nell'esercizio dell'impresa, o da altri per loro conto,

nonché ai trasporti effettuati dai soggetti che esercitano esclusivamente il commercio al minuto per i movimenti di beni nell'ambito della stessa impresa, fra i luoghi dichiarati ai sensi dell'art. 35, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, se questi sono situati nell'ambito dello stesso comune o di comune limitrofo »;

« 6) ai trasporti relativi a pane, latte sfuso, acqua, barbabietole destinate a zuccherifici, giornali quotidiani e periodici, campioni gratuiti, generi di monopolio, sale per uso alimentare per una quantità non superiore a cinque chilogrammi, e a quelli relativi alla raccolta di pelli grezze ed altri sottoprodotti della macellazione, nonché ai trasporti di "pacchetti stampa sottofascia e campioni" spediti a mezzo posta ».

Titolo II

IMPOSTE SUI REDDITI

Art. 30.

Il primo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente:

« Se alla formazione della base imponibile concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei limiti in cui lo Stato estero che ha proceduto alla tassazione accorda il credito d'imposta o l'esenzione per i redditi della stessa natura prodotti in Italia e fino a concorrenza della quota d'imposta italiana corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo. Se lo Stato estero non accorda il credito d'imposta né l'esenzione, la detrazione è ammessa fino a concorrenza del 90 per cento di detta quota per i redditi d'impresa e fino a concorrenza del 50 per cento della quota stessa per gli altri redditi ».

Art. 31.

All'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

Nel primo comma, dopo il n. 8) sono aggiunti i seguenti numeri:

« 9) indipendentemente dalle condizioni di cui ai numeri 3), 4) e 5) del presente comma, i compensi corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti per l'utilizzazione di marchi di fabbrica e di commercio, di opere dell'ingegno, di invenzioni industriali e simili, nonché per l'uso di veicoli, macchine ed altri beni mobili;

10) le plusvalenze realizzate mediante cessioni di quote di società a responsabilità limitata o di azioni non quotate in borsa, ovvero di azioni quotate in borsa attraverso le quali il cedente esercitava o poteva esercitare l'influenza dominante di cui all'art. 2359, primo comma, n. 2), del codice civile ».

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Indipendentemente dalle condizioni di cui al n. 3) del comma precedente, si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, le pensioni, gli assegni ad esse assimilati, le rendite vitalizie di cui alla lettera *e*) dell'art. 47 e gli assegni periodici di cui alla lettera *f*) dello stesso articolo ».

Art. 32.

La lettera *b*) dell'ultimo comma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è soppressa.

Art. 33.

All'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è aggiunto, dopo il quinto, il seguente comma:

« Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche nei confronti delle imprese esonerate dalla tenuta delle scritture contabili ordinarie ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. A tal fine l'ammontare delle plusvalenze realizzate dovrà essere annotato nel registro tenuto agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto; i soggetti esonerati dagli adempimenti relativi all'imposta sul valore aggiunto dovranno annotare l'ammontare della plusvalenza realizzata nell'apposito registro previsto dal terzo comma dell'art. 18 del citato decreto. All'atto del reinvestimento della plusvalenza dovrà essere attivato apposito prospetto in cui deve essere indicato, distintamente per ciascuno dei beni acquistati, il costo ammortizzabile determinato ai sensi dell'art. 68 del presente decreto, l'ammontare della plusvalenza trasferita al fondo di ammortamento, il costo residuo ammortizzabile e, successivamente per ciascun anno, le quote di annuali ammortamenti.

Art. 34.

Il secondo comma dell'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è soppresso.

Art. 35.

All'ultimo comma dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è aggiunta la seguente parte:

« Per specifici settori di attività economiche il Ministro delle finanze può stabilire con apposito decreto diversi criteri e modalità di deduzione dei predetti costi ».

Art. 36.

Il primo comma dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente:

« I costi relativi a studi e ricerche sono deducibili nel periodo d'imposta in cui sono stati sostenuti, ovvero in quote costanti nel periodo stesso e nei periodi successivi ma non oltre il quarto. Ai contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte di tali costi si applica l'ultimo comma dell'art. 55 ».

Art. 37.

Il punto 12) dell'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 12) tutti gli altri costi e spese documentati. I costi e gli oneri non documentati sono deducibili nelle seguenti percentuali dell'ammontare lordo dei ricavi: 2 per cento dei ricavi fino a 12 milioni; 1 per cento dei ricavi oltre i 12 e fino a 150 milioni; 0,50 per cento dei ricavi oltre 150 e fino a 180 milioni. Le percentuali sono aumentate rispettivamente al 6 per cento, al 3 per cento e all'1,50 per cento nei confronti delle imprese indicate nel primo comma dell'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 13 ottobre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 22 ottobre 1979, nonché degli intermediari e rappresentanti di commercio ».

Art. 38.

Nell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

« I componenti del reddito d'impresa derivanti da operazioni con soggetti non residenti che per i loro rapporti diretti o indiretti con l'impresa ne subiscono l'influenza dominante o dispongono di influenza dominante su di essa sono valutati, se ne deriva aumento del reddito imponibile, in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati o dei beni o servizi ricevuti. La disposizione si applica anche quando l'impresa e il non residente sono sottoposti all'influenza dominante di uno stesso soggetto ».

Art. 39.

Il primo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, è sostituito dal seguente:

« Se alla formazione della base imponibile concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche nei limiti in cui lo Stato estero che ha proceduto alla tassazione accorda il credito d'imposta o l'esenzione per i redditi della stessa natura prodotti in Italia e fino a concorrenza della quota d'imposta italiana corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo. Se lo Stato estero non accorda il credito d'imposta né l'esenzione, la detrazione è ammessa fino a concorrenza del 90 per cento della detta quota per i redditi delle società di capitali ed enti equiparati e per i redditi d'impresa degli enti non commerciali e fino alla concorrenza del 50 per cento della quota stessa per gli altri redditi ».

Art. 40.

Il secondo comma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, è sostituito dal seguente:

« Per le operazioni a premio l'accantonamento è deducibile in ciascun periodo d'imposta in misura non superiore al settanta per cento del valore degli impegni assunti nel periodo stesso ».

Art. 41.

Nel primo comma dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunta la seguente lettera:

« *d*) scritture ausiliarie di magazzino, tenute in forma sistematica e secondo norme di ordinaria contabilità che consentano di seguire le variazioni intervenute tra le consistenze degli inventari annuali delle merci destinate alla vendita, dei semilavorati acquistati o fabbricati, dei prodotti finiti, nonché delle materie prime e degli altri beni destinati ad essere in essi fisicamente incorporati; degli imballaggi; delle materie prime specificamente da consumare per la produzione di servizi. Per le attività elencate ai numeri 1) e 2) del primo comma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le registrazioni vanno effettuate solo per i movimenti di carico e scarico dei magazzini centralizzati che forniscono due o più negozi o altri punti di vendita ivi indicati. Per la produzione di beni la cui valutazione è effettuata a costi specifici e per quelli di cui all'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, devono essere tenute schede di lavorazione dalle quali debbono risultare i costi direttamente imputabili. Per tali beni e per quelli specificamente acquistati per la produzione degli stessi le registrazioni sulle schede di lavorazione sostituiscono le rilevazioni di magazzino. Dalle scritture ausiliarie possono essere esclusi i movimenti relativi a beni di trascurabile rilevanza ai fini degli accertamenti e dei controlli, previa comunicazione scritta all'ufficio delle imposte. La tenuta delle scritture ausiliarie di cui sopra non è obbligatoria qualora i ricavi di cui all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, conseguiti nel periodo di imposta precedente non abbiano superato l'ammontare di un miliardo di lire ».

Art. 42.

Il primo comma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

« Fermo restando quanto stabilito dal codice civile per il libro giornale e per il libro degli inventari e dalle leggi speciali per i libri e registri da esse prescritti, le scritture contabili di cui ai precedenti articoli, ad eccezione delle scritture ausiliarie di cui alla lettera *c*) e alla lettera *d*) dell'art. 14 e dei conti individuali di cui al secondo comma dell'art. 21, devono essere tenute a norma dell'art. 2219 e numerate e bollate a norma dell'art. 2215 del codice stesso, in esenzione dai tributi di bollo e di concessioni governative. La numerazione e la bollatura possono essere eseguite anche dagli uffici del registro. Le registrazioni nelle scritture cronologiche e nelle scritture ausiliarie di magazzino devono essere eseguite non oltre sessanta giorni ».

Art. 43.

L'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Art. 25 - *Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi.* — I soggetti indicati nel primo com-

ma dell'art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorchè non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 15 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa. La stessa ritenuta deve essere operata sulla parte imponibile delle somme di cui alla lettera *b*) e sull'intero ammontare delle somme di cui alle lettere *a*) e *c*) del terzo comma dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. La ritenuta è elevata al 17 per cento per le indennità di cui alle lettere *f*) e *g*) dell'art. 12 del decreto stesso. La ritenuta non deve essere operata per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese.

Salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo, se i compensi e le altre somme di cui al comma precedente sono corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 20 per cento, anche per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese. Ne sono esclusi i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all'estero e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano ai compensi di importo inferiore a lire 50.000 corrisposti dai soggetti indicati nella lettera *c*) dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e semprechè non costituiscano acconto di maggiori compensi.

I compensi e le somme di cui al n. 9) dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 corrisposti a non residenti sono soggetti ad una ritenuta del 30 per cento a titolo d'imposta commisurata al 70 per cento del loro ammontare lordo. Ne sono esclusi i compensi corrisposti a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti ».

Titolo III

Agevolazioni tributarie

Art. 44.

Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni:

Nell'art. 16 il n. 6) è soppresso;

Nell'art. 18, secondo comma, il richiamo al n. 6) dell'art. 16 è soppresso;

All'art. 19 sono aggiunti i seguenti commi:

« Per le operazioni di finanziamento dei crediti all'esportazione previsti dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, di durata superiore ai diciotto mesi l'imposta sostitutiva si applica nella misura di cui al secondo comma dell'art. 18.

Il trattamento previsto agli effetti dell'imposta di bollo dal secondo comma dell'art. 15 è esteso anche agli effetti cambiari e titoli equivalenti indicati nel primo comma dell'art. 32 della legge citata nel precedente comma ».

Art. 45.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le disposizioni del titolo primo e quelle del titolo terzo, salvo quanto disposto dal comma successivo, hanno effetto dal 1° gennaio 1981.

Le disposizioni dell'art. 1 hanno effetto dal 1° aprile 1979 e quelle dell'art. 5 hanno effetto dal 1° ottobre 1981. Le disposizioni degli articoli 11, 16, 18, 19 e 29, limitatamente per quest'ultimo articolo alle modifiche apportate all'art. 1, penultimo comma e all'art. 4, n. 4) del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, hanno effetto dal 1° gennaio 1982.

Le disposizioni dell'art. 36 si applicano dal 1° gennaio 1974; quelle di cui agli articoli 30 e 37 si applicano relativamente ai redditi prodotti dal 1° gennaio 1980; quelle dell'art. 31, nella parte relativa al n. 9) aggiunto all'art. 19, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonchè quelle dell'art. 43 si applicano relativamente ai redditi prodotti dal 1° gennaio 1982; quelle dell'art. 31, nella parte relativa al n. 10) aggiunto all'art. 19, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e quelle degli articoli 32, 33, 34 e 38 si applicano relativamente ai redditi prodotti dal 1° gennaio 1981.

Le disposizioni dell'art. 39 si applicano dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1980; quelle dell'art. 40 si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Le disposizioni degli articoli 41 e 42 si applicano dal 1° gennaio 1982. Per i soggetti il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare le disposizioni stesse hanno effetto dal primo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Ventimiglia, addì 30 dicembre 1980

PERTINI

Forlani — Reviglio — Rognoni — Andreatta — La Malfa

Visto, *il Guardasigilli*: Sarti
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1980
Atti di Governo, registro n. 31, *foglio n.* 17

ERRATA-CORRIGE

(Decreto del Presidente della Repubblica n. 878 del 1980)

La data del decreto del Presidente della Repubblica n. 878 del 1980, riguardante: « Determinazione delle tariffe postali, telegrafiche, per il servizio radiomarittimo nazionale e per il servizio diretto fra utenti telegrafici (telex) nell'interno della Repubblica - Caratteristiche degli invii normalizzati », pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 351 del 24 dicembre 1980, non è « *12* dicembre 1980 », bensì « *9* dicembre 1980 ».

In calce al decreto stesso, prima delle firme, dove è scritto: « Dato a Roma... », leggasi: « Dato a Roma, addì 9 dicembre 1980 ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1980.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del rimorchiatore U.L. « Piombino ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto ministeriale in data 20 agosto 1916, dal quale risulta che l'unità, proveniente dalla Marina mercantile olandese con il nominativo di « Presidente Piroy » e acquistata dalla regia Marina, è stata iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato con il nominativo di « Piombino »;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 6348 in data 27 febbraio 1980 del Consiglio superiore delle Forze armate - sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il rimorchiatore U.L. « Piombino », di cui alle premesse, viene radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° febbraio 1980.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1980

PERTINI

LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *ottobre* 1980
Registro n. 36 *Difesa, foglio n.* 125

(11450)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1980.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della M.T.C. « 1102 ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto presidenziale in data 5 maggio 1950, registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1950, registro n. 7 Difesa-Marina, foglio n. 342, dal quale risulta che l'unità, entrata in servizio il 15 luglio 1948 con la caratteristica G.L.S., è stata iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° maggio 1950 con la denominazione di M.T.C. « 1102 »;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 6390 in data 27 maggio 1980 del Consiglio superiore delle Forze armate - sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

Decreta:

Articolo unico

La M.T.C. « 1102 », di cui alle premesse, viene radiata dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° aprile 1980.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1980

PERTINI

LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *ottobre* 1980
Registro n. 36 *Difesa, foglio n.* 127

(11449)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1980.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del rimorchiatore U.L. « Cordevole ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto ministeriale in data 6 novembre 1916, dal quale risulta che l'unità è stata iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 6349 in data 27 febbraio 1980 del Consiglio superiore delle Forze armate - sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il rimorchiatore U.L. « Cordevole », di cui alle premesse, viene radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° febbraio 1980.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1980

PERTINI

LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *ottobre* 1980
Registro n. 36 *Difesa, foglio n.* 126

(11448)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1980.

Costituzione del comitato centrale di coordinamento per la distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, modificato con la legge 27 luglio 1967, n. 650, concernente la costituzione del comitato centrale di coordinamento per sovraintendere alla distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura;

Visto l'art. 11 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1978, n. 38;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 1977, con il quale è stato costituito il predetto comitato centrale per il triennio dal 14 novembre 1977 al 13 novembre 1980;

Visto il successivo decreto ministeriale in data 15 maggio 1980 concernente la sostituzione del presidente del comitato stesso;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione del comitato centrale di coordinamento per il successivo triennio;

Viste le designazioni effettuate dal Ministero della agricoltura e delle foreste con nota del 29 luglio 1980, prot. n. ST/2112 e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con nota del 21 luglio 1980, prot. n. 617908/4 compl.;

Decreta:

Art. 1.

Il comitato centrale di coordinamento previsto dall'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, modificato con la legge 27 luglio 1967, n. 650, per sovraintendere alla distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura è costituito come segue:

Presidente:

Venturini dott. Luciano, dirigente superiore del Ministero delle finanze.

Componenti:

Cottone dott. Salvatore, primo dirigente, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Giorgi dott. Giorgio, dirigente superiore, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Radicioni dott. Alfredo, dirigente superiore, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Segretario:

Vanacore dott. Vincenzo, direttore di sezione del Ministero delle finanze.

Art. 2.

I componenti del comitato di cui all'articolo precedente durano in carica per un triennio.

Art. 3.

La spesa per il pagamento dei gettoni di presenza, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, ai componenti del comitato centrale di coordinamento, che ne hanno diritto, farà carico sul cap. 5371 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1980 e sul capitolo corrispondente per gli anni finanziari successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(11454)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1980.

Ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'ente « Parco nazionale del Gran Paradiso ».

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 5 agosto 1947, n. 871, con il quale è stato istituito l'ente « Parco nazionale del Gran Paradiso »;

Visto l'art. 4 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato riguardante la composizione del consiglio di amministrazione dell'ente;

Visto l'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con il quale il predetto consiglio è stato integrato con tre esperti di ciascuna regione territorialmente interessata;

Visto il decreto ministeriale in data 2 maggio 1973, con il quale venne costituito il consiglio di amministrazione dell'ente per il sessennio 1973-79;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1978 con il quale il consiglio di amministrazione dell'ente Parco nazionale del Gran Paradiso è stato integrato ai sensi dell'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con la nomina di tre esperti designati dal consiglio regionale della regione Piemonte e di tre esperti designati dal consiglio regionale della Valle d'Aosta;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostituzione dell'organo amministrativo per il sessennio 1980-86;

Viste le designazioni fatte dal Ministero per i beni culturali e ambientali, dal consiglio regionale della Valle d'Aosta, dall'amministrazione provinciale di Torino e dal consiglio regionale della regione Piemonte;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di un sessennio il consiglio di amministrazione dell'ente « Parco nazionale del Gran Paradiso » è così costituito:

Deorsola arch. Mario, Peyronel prof. Bruno, Polastri dott. Candido e Cioli dott. Nerio, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Bellino comm. Albino, in rappresentanza del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Chabod avv. Renato, Daynè Luigi, Daynè Vittorio e Ronc Mario, in rappresentanza del consiglio regionale della Valle d'Aosta;

Chillod Enrico, Dupont Vittorio e Lyabel dott. Carlo, esperti designati dal consiglio regionale della Valle d'Aosta;

Buemi Enrico, Concorde Ilario, Ferrero Riccardo e Salizzoni Mauro, in rappresentanza dell'amministrazione provinciale di Torino;

Liberatori Ione, Rey Mario e Valesano Pietro, esperti designati dal consiglio regionale della regione Piemonte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1980

Il Ministro: BARTOLOMEI

(11508)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1980.

Proroga a trentasei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica Biosintesi, con sede legale in Reggio Calabria e stabilimento in Saline di Montebello Jonico.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 maggio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Liquichimica Biosintesi, con sede legale in Reggio Calabria e stabilimento a Saline di Montebello Jonico (Reggio Calabria);

Visti i decreti ministeriali 5 giugno 1978, 4 ottobre 1978, 6 ottobre 1978, 15 marzo 1979, 1° giugno 1979, 29 settembre 1979, 25 ottobre 1979, 10 marzo 1980, 30 maggio 1980 e 17 ottobre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 16 gennaio 1978 al 12 ottobre 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica Biosintesi, con sede legale in Reggio Calabria e stabilimento a Saline di Montebello Jonico (Reggio Calabria), è prolungata al 31 dicembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11524)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1980.

Modalità per l'esecuzione dei rimborsi, mediante procedura automatizzata, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 31 maggio 1977, n. 247, concernente norme in materia di rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Visti gli articoli 10, 11, 12 e 13 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660, recante misure urgenti in materia tributaria, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 31;

Considerato che le citate disposizioni contenute nel decreto-legge n. 660 hanno apportato modifiche alla previgente normativa sui rimborsi a partire dalle dichiarazioni presentate nell'anno 1979, con applicazione anche per le procedure di rimborso relative alle dichiarazioni presentate negli anni precedenti;

Tenuto conto che per la determinazione delle modalità per l'esecuzione dei rimborsi mediante procedura automatizzata secondo le disposizioni normative soprarichiamate occorre procedere all'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, così come previsto dal sesto comma dell'art. 42-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 60, introdotto dalla citata legge n. 247;

Decreta:

Art. 1.

Alla predisposizione dei dati occorrenti per l'esecuzione dei rimborsi prevista dall'art. 42-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, provvedono gli uffici distrettuali delle imposte dirette, in sede di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi effettuata ai sensi dell'art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, mediante la formazione di liste di rimborso che contengono, per ciascun periodo di imposta e per ciascun comune del distretto, in corrispondenza di ciascun nominativo, le generalità degli aventi diritto, il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso e l'ammontare dell'imposta da rimborsare.

Nella formazione delle liste di cui al precedente comma, gli uffici controllano la rispondenza tra i dati riportati sulle liste e quelli indicati nella dichiarazione originante il rimborso; dalle liste devono essere esclusi i nominativi relativi ai contribuenti per i quali manchi la suddetta rispondenza ovvero per i quali il rimborso risulti già effettuato, nonché quelli che abbiano presentato la dichiarazione dei redditi oltre trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Gli originali delle liste di rimborso sono sottoscritti dal capo dell'ufficio o da chi lo sostituisce e sono inviati al centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, mentre le corrispondenti copie vengono archiviate presso l'ufficio per i successivi riscontri.

Art. 2.

Sulla base delle liste di rimborso di cui all'art. 1, il centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, utilizzando i propri sistemi di elaborazione, forma supporti magnetici contenenti gli elementi necessari al successivo svolgimento della procedura automatizzata.

Per l'identificazione degli elementi concernenti le singole partite di rimborso, il predetto centro si avvale dei dati contabili memorizzati a seguito della procedura di liquidazione delle dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonchè dei dati anagrafici, relativi ai contribuenti interessati, in posseso dell'archivio anagrafico del centro informativo della Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari e degli altri dati comunicati dagli uffici distrettuali delle imposte dirette.

I supporti magnetici di cui al primo comma, formati distintamente per periodo d'imposta, contengono, per ciascun ufficio delle imposte dirette e per ciascun comune compreso nella circoscrizione dell'ufficio, cognome, nome, luogo e data di nascita del contribuente nonchè l'indicazione del domicilio fiscale, del numero di registrazione della dichiarazione dalla quale origina il rimborso, della lista in cui esso è riportato e dell'importo da rimborsare. L'ammontare degli interessi calcolati dal centro informativo a norma dell'art. 44-*bis* del decretó del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, deve essere distintamente indicato.

Il centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette fornisce agli uffici delle imposte competenti la lista delle partite di rimborso per le quali non sono disponibili i dati di cui al precedente comma o che si riferiscono a dichiarazioni presentate oltre un mese dalla scadenza del termine, che rimangono escluse dalla procedura automatizzata.

I supporti, recanti anche l'indicazione della data entro la quale, in relazione agli interessi calcolati, devono essere formati gli ordinativi diretti collettivi di pagamento, sono periodicamente inviati alla Banca d'Italia - Servizio di tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Roma-Tuscolano.

Art. 3.

Entro trenta giorni dalla ricezione dei supporti magnetici di cui all'art. 2, la Banca d'Italia - Servizio di tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Roma-Tuscolano, provvede alla redazione in duplice copia degli elenchi di rimborso previsti dal terzo comma dell'art. 42-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. A tal fine il contenuto informativo dei supporti magnetici ricevuti dal centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette deve essere integrato per ciascuna partita del numero di vaglia cambiario di cui al successivo art. 6.

Ciascun elenco deve essere corredato di un frontespizio sul quale sono evidenziati il numero identificativo dell'elenco, l'indicazione dell'ufficio delle imposte, il periodo di imposta di riferimento, la data entro la quale l'ordinativo deve essere formato, il riepilogo degli importi da rimborsare e degli interessi da corrispondere nonchè il numero delle partite comprese nello elenco.

Gli elenchi così redatti, ciascun foglio dei quali è contrassegnato dalla Banca d'Italia con un timbro identificativo, sono ritirati dal centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette che cura la predisposizione di una ulteriore copia da distribuire agli uffici interessati.

La Banca d'Italia - Servizio di tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Roma-Tuscolano, provvede alla custodia dei supporti magnetici ricevuti, garantendone la sicurezza durante le fasi della procedura automatizzata.

Art. 4.

Il centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, ricevuti gli elenchi di rimborso, controlla la corrispondenza tra le partite incluse negli elenchi e quelle riportate nelle liste contenute negli elenchi stessi, nonchè l'esattezza del computo degli interessi; eseguiti tali controlli gli elenchi sono sottoscritti dal direttore del centro informativo o da chi lo sostituisce.

In base agli elenchi di cui al comma precedente, il centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette cura periodicamente la predisposizione degli ordinativi di pagamento apponendovi l'indicazione della data dalla quale può iniziare il pagamento.

Qualora, in relazione alla data indicata nell'elenco, non risulti possibile la tempestiva formazione degli ordinativi di pagamento, ne verrà data comunicazione alla Banca d'Italia - Servizio di tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Roma-Tuscolano, che provvederà al conseguente stralcio di tutte le partite incluse nell'elenco stesso. Tali partite saranno comprese in un successivo elenco di rimborso riferito ad un nuovo periodo di validità ai fini del calcolo degli interessi.

Sulla base di apposito decreto del Ministro delle finanze che dispone con riferimento a ciascun ufficio delle imposte l'impegno della spesa relativa alla parte sorte, l'impegno della spesa relativa alla parte interessi di competenza del centro informativo ed il numero delle partite da rimborsare nonchè il contemporaneo pagamento autorizzando l'emissione dei relativi titoli, la Direzione generale delle imposte dirette forma ordinativi diretti collettivi di pagamento separatamente per il rimborso d'imposta e per il pagamento degli interessi a norma del quarto comma dell'art. 42-*bis* e del secondo comma dell'art. 44-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Art. 5.

La ragioneria centrale presso il Ministero delle finanze, ricevuti il decreto ministeriale e gli ordinativi di pagamento, procede ai controlli previsti nell'art. 6 della legge 31 maggio 1977, n. 247, e, effettuata la prescritta contabilizzazione, trasmette gli ordinativi stessi alla Direzione generale del tesoro per gli adempimenti di competenza.

Art. 6.

La Banca d'Italia - Servizio di tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Roma-Tuscolano, procede alla estinzione degli ordinativi ricevuti mediante commutazione in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia.

A tal fine provvede ad effettuare la quadratura tra l'importo dell'ordinativo di pagamento e gli importi che risultano registrati sui supporti magnetici di cui all'art. 3 del presente decreto.

Procede quindi alla stampa dei vaglia cambiari di cui al primo comma, nei termini di cui all'art. 5 della legge 31 maggio 1977, n. 247, riportandovi altresì luogo e data di nascita del beneficiario.

Ciascun vaglia non può essere di taglio superiore a dieci milioni di lire; per rimborsi di ammontare superiore a tale somma saranno emessi più vaglia a favore dello stesso contribuente.

Alla spedizione dei vaglia provvede direttamente la sezione con le modalità di cui al sesto comma dell'art. 42-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica

29 settembre 1973, n. 602, accludendo nella stessa busta un modulo che riporta cognome, nome e indirizzo del beneficiario nonchè l'indicazione della causale del rimborso con riferimento al periodo di imposta per il quale viene eseguito, il numero identificativo dell'elenco nel quale la partita risulta inclusa, il dettaglio dell'importo del vaglia ed il numero di codice fiscale del contribuente nonchè eventuali altre informazioni attinenti al rimborso. Dell'avvenuta spedizione la sezione darà notizia al centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette mediante apposita comunicazione.

Qualora la sezione rilevi nell'ordinativo errori o inesattezze che ne comportano la modificazione, lo restituisce all'amministrazione emittente secondo la vigente normativa.

Art. 7.

I vaglia cambiari per qualsiasi causa non recapitati e restituiti dal servizio postale alla Banca d'Italia - Servizio di tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Roma-Tuscolano, sono estinti d'ufficio e il controvalore è riversato al capo X sul cap. 3305, dello stato di previsione dell'entrata dello Stato. Le distinte relative a tali versamenti non sono soggette al visto della ragioneria provinciale dello Stato.

Le relative quietanze cumulative sono periodicamente trasmesse, unitamente a liste contenenti gli estremi dei vaglia non recapitati in corrispondenza di ciascun elenco di rimborso, al centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette che dà comunicazione dell'avvenuto riversamento agli uffici delle imposte per consentire l'annotazione del mancato rimborso.

In caso di mancato incasso per inesatta indicazione dei dati anagrafici, il contribuente può rivolgersi all'ufficio delle imposte presso il quale è stata presentata la dichiarazione da cui origina il rimborso per ottenere una attestazione, sottoscritta dal titolare dell'ufficio e liberatoria per la Banca d'Italia alla quale deve essere consegnata, che riporti gli esatti estremi identificativi del beneficiario.

Art. 8.

Per la esecuzione dei rimborsi relativi a dichiarazioni presentate anteriormente all'anno 1979 e non eseguiti a causa di carenza di dati anagrafici o contabili occorrenti per l'applicazione delle procedure automatizzate nonché per la esecuzione dei rimborsi relativi ai vaglia cambiari di cui al primo comma dell'articolo precedente, gli uffici provvedono a norma del presente decreto.

Art. 9.

Norma transitoria

Per i rimborsi relativi alle dichiarazioni presentate nell'anno 1979 non è richiesta, nel corpo degli elenchi di cui al terzo comma dell'art. 42-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'indicazione del numero di lista meccanografica.

In suo luogo il centro informativo predispone ed allega ad ogni elenco un prospetto che riassume i numeri delle liste in esso contenute con i relativi importi totali.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e si applica per tutte le dichiarazioni dei redditi presentate dal 1979 nonché per le dichiarazioni dei redditi presentate anteriormente a tale data per le quali il rimborso non abbia avuto luogo per mancanza dei dati occorrenti per l'applicazione delle procedure automatizzate disciplinate dal decreto ministeriale 7 giugno 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 9 giugno 1977.

Roma, addì 16 dicembre 1980

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(11553)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1980.

Proroga di un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore degli ex dipendenti della società Field Educational Italia, in Aprilia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Visto l'articolo unico della legge 26 maggio 1978, n. 215, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80;

Vista la delibera del CIPI in data 21 dicembre 1978, concernente l'accertamento della sussistenza della condizione di crisi aziendale della società Field Educational Italia di Aprilia (Latina);

Ritenuto che tale crisi decorra dal 24 luglio 1978;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dall'azienda predetta hanno già fruito del periodo di centottanta giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Field Educational Italia di Aprilia (Latina), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11446)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atina, in Atina.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 novembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Atina di Atina (Frosinone);

Visti i decreti ministeriali 18 dicembre 1978, 10 ottobre 1979, 19 marzo 1980, 16 luglio 1980 e 17 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 26 giugno 1978 al 24 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atina di Atina (Frosinone), è prolungata al 23 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11513)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1980.

Proroga di un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore degli ex dipendenti della società Field Educational Italia, in Aprilia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Visto l'articolo unico della legge 26 maggio 1978, n. 215, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80;

Vista la delibera del CIPI in data 21 dicembre 1978, concernente l'accertamento della sussistenza della condizione di crisi aziendale della società Field Educational Italia di Aprilia (Latina);

Ritenuto che tale crisi decorra dal 24 luglio 1978;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 1980 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Field Educational Italia di Aprilia (Latina);

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Field Educational Italia di Aprilia (Latina) è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11447)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Vi-Cap, in Viggiano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 luglio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale della ditta Vi-Cap, con sede in Viggiano (Potenza);

Visto il decreto ministeriale 20 settembre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 7 gennaio 1980 al 6 luglio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Potenza;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Vi-Cap, con sede in Viggiano (Potenza), è prolungata al **6 ottobre 1980.**

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11532)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1980.

Proroga a trentasei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Battipaglia per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento S.I.R.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori delle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto l'art. 1-*ter* della legge 16 agosto 1980, n. 444;

Visto il decreto interministeriale 1° gennaio 1978, con il quale è stata accertata nell'area industriale di Battipaglia (Salerno) la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento S.I.R. sospesi dal 1° gennaio 1978 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 1° aprile 1978, 20 maggio 1978, 29 luglio 1978, 21 novembre 1978, 20 febbraio 1979, 21 febbraio 1979, 1° agosto 1979, 30 ottobre 1979, 13 febbraio 1980, 6 maggio 1980 e 31 luglio 1980 di concessione per trentatre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Battipaglia per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento S.I.R.;

Vista la delibera del CIPI dell'11 dicembre 1980 con la quale sono state ritenute sussistere le condizioni che giustificano l'ulteriore proroga fino ad un massimo di sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Battipaglia per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento S.I.R. che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 1° aprile 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11521)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Editrice didattica lucana, in Potenza.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 26 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Editrice didattica lucana di Potenza;

Visti i decreti ministeriali 15 giugno 1979, 29 gennaio 1980, 30 gennaio 1980, 27 maggio 1980 e 11 settembre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'11 dicembre 1978 all'8 giugno 1980;

Vista la delibera del CIPI dell'11 dicembre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza dei presupposti che giustificano la proroga per altri tre mesi del trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Potenza;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Editrice didattica lucana di Potenza, è prolungata al 7 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11536)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Voxson, in Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 dicembre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Voxson di Roma;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Voxson di Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 luglio 1980 al 4 gennaio 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11514)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Mennuni, in Frascati.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 agosto 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta F.lli Mennuni di Frascati;

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 19 marzo 1980 al 14 settembre 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Mennuni di Frascati, è prolungata al 14 dicembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11511)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. N.I.A.V., in Potenza.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 marzo 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione della S.p.a. N.I.A.V. di Potenza;

Visti i decreti ministeriali 3 maggio 1980, 5 maggio 1980 e 12 agosto 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 6 agosto 1979 al 3 agosto 1980;

Vista la delibera del CIPI del 7 novembre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza dei presupposti che giustificano la proroga per altri tre mesi del trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Potenza;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. N.I.A.V. di Potenza, è prolungata al 2 novembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11535)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zylinder, con sede e stabilimento in Paderno Franciacorta.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 dicembre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Zylinder, con sede e stabilimento in Paderno Franciacorta (Brescia);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'Ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zylinder, con sede e stabilimento in Paderno Franciacorta (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1980 al 1° marzo 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11515)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.V.I.G. - Industrie Viggiano, in Potenza.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 marzo 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale della S.p.a. I.V.I.G. - Industrie Viggiano di Potenza;

Visti i decreti ministeriali 3 maggio 1980, 5 maggio 1980 e 30 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 16 luglio 1979 al 30 luglio 1980;

Vista la delibera del CIPI del 7 novembre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza dei presupposti che giustificano la proroga per altri tre mesi del trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Potenza;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.V.I.G. - Industrie viggiano di Potenza, è prolungata al 12 ottobre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto della integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11534)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Augustea Pack, in Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 dicembre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Augustea Pack di Roma;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Augustea Pack di Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1980 al 30 novembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11512)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Orizio Paolo, con sede e stabilimento in Rodengo Saiano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 dicembre 1980 con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Orizio Paolo, con sede e stabilimento in Rodengo Saiano (Brescia);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Orizio Paolo, con sede e stabilimento in Rodengo Saiano (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1980 al 1° marzo 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11516)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Teksid, in Torino, stabilimenti ed uffici delle Fonderie Ghisa di Torino, delle Fonderie Ghisa di Carmagnola, delle Fucine di Torino e della Trasformazione di Avigliana.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 dicembre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Teksid, con sede in Torino, stabilimenti ed uffici delle Fonderie Ghisa di Torino, delle Fonderie Ghisa di Carmagnola, delle Fucine di Torino e della Trasformazione di Avigliana;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Teksid, con sede in Torino, stabilimenti ed uffici delle Fonderie Ghisa di Torino, delle Fonderie Ghisa di Carmagnola, delle Fucine di Torino e della Trasformazione di Avigliana, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 ottobre 1980 al 5 aprile 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11518)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Camonica, con sede e stabilimento in Edolo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI 11 dicembre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Officine Valle Camonica con sede e stabilimento in Edolo (Brescia);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Valle Camonica, con sede e stabilimento in Edolo (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1980 al 1° marzo 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11517)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio ligure, in Milano, stabilimenti di Rossiglione e Varazzo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 dicembre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cotonificio ligure con sede in Milano, stabilimenti di Rossiglione (Genova) e Varazze (Savona);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio ligure, con sede in Milano, stabilimenti di Rossiglione (Genova) e Varazze (Savona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 giugno 1980 al 21 dicembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza ed assistenza Sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1980

Il Ministro: Foschi

(11520)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Inteco, in Gorizia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 dicembre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione della S.p.a. Inteco di Gorizia;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Inteco di Gorizia è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 25 agosto 1980 al 22 febbraio 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1980

Il Ministro: Foschi

(11529)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. G.I.S.I. editrice Il giornale di Calabria, con sede in Cosenza e stabilimento in Mangone, località Piano Lago.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 dicembre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.r.l. G.I.S.I., editrice Il Giornale di Calabria, in liquidazione, con sede in Cosenza e stabilimento in Mangone, località Piano Lago;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. G.I.S.I. editrice Il Giornale di Calabria, in liquidazione, con sede in Cosenza e stabilimento in Mangone, località Piano Lago (Cosenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 luglio 1980 al 4 gennaio 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1980

Il Ministro: Foschi

(11526)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura tessile Valserchio, in Milano, stabilimento di Castelnuovo di Garfagnana.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 dicembre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Manifattura tessile Valserchio con sede in Milano, stabilimento di Castelnuovo di Garfagnana (Lucca);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura tessile Valserchio, con sede in Milano, stabilimento di Castelnuovo di Garfagnana, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 giugno 1980 al 21 dicembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11527)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Memofil, in Tito Scalo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 dicembre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione della S.p.a. Memofil, con sede in Tito Scalo (Potenza);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Potenza;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Memofil, con sede in Tito Scalo (Potenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1980 al 1° marzo 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11531)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Vi-Cap, con sede in Viggiano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 luglio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale della ditta Vi-Cap, con sede in Viggiano (Potenza);

Visti i decreti ministeriali 20 settembre 1980 e 17 dicembre 1980, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 7 gennaio 1980 al 6 ottobre 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Potenza;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Vi-Cap, con sede in Viggiano (Potenza), è prolungata al 4 gennaio 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11533)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sapel - Industria tessile, in Montorio Veronese.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Sapel - Industria tessile di Montorio Veronese (Verona);

Visti i decreti ministeriali 31 luglio 1979, 27 settembre 1979, 3 dicembre 1979 e 7 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 20 novembre 1978 al 25 novembre 1979;

Vista la delibera del CIPI dell'11 dicembre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza dei presupposti che giustificano la proroga per altri mesi del trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sapel - Industria tessile di Montorio Veronese (Verona), è prolungata al 23 novembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11537)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1980.

Proroga a trentanove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Si.Mo - Siderurgica Monfalcone, in Monfalcone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 13 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Si.Mo - Siderurgica Monfalcone di Monfalcone (Gorizia);

Visti i decreti ministeriali 30 aprile 1978, 11 luglio 1978, 12 luglio 1978, 28 ottobre 1978, 24 febbraio 1979, 26 giugno 1979, 15 settembre 1979, 6 dicembre 1979, 12 febbraio 1980, 5 novembre 1980 e 6 novembre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 29 agosto 1977 al 14 settembre 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Si.Mo - Siderurgica Monfalcone di Monfalcone (Gorizia), è prolungata al 14 dicembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11540)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio F.lli Bianchini, con sede e stabilimento in Mercogliano ed ufficio in Firenze.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica instriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 17 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Calzaturificio F.lli Bianchini, con sede e stabilimento in Mercogliano (Avellino) ed ufficio in Firenze;

Visti i decreti ministeriali 12 febbraio 1980, 6 giugno 1980 e 16 settembre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 20 agosto 1979 al 17 agosto 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio F.lli Bianchini, con sede e stabilimento in Mercogliano (Avellino) ed ufficio in Firenze, è prolungata al 16 novembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11522)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1980.

Proroga a trentatre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imatex - Industria manifatture tessili, stabilimento di Pianodardine.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 aprile 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale della S.p.a. Imatex - Industria manifatture tessili, stabilimento di Pianodardine (Avellino);

Visti i decreti ministeriali 12 giugno 1978, 6 settembre 1978, 17 marzo 1979, 18 marzo 1979, 22 giugno 1979, 17 dicembre 1979, 1° febbraio 1980 e 2 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 5 febbraio 1978 al 3 agosto 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imatex - Industria manifatture tessili, stabilimento di Pianodardine (Avellino), è prolungata al 2 novembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11539)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Amuco International, in Avellino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Amuco International di Avellino;

Visti i decreti ministeriali 2 gennaio 1979, 23 febbraio 1979, 24 febbraio 1979, 1° giugno 1979, 18 ottobre 1979, 14 maggio 1980 e 12 agosto 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 22 maggio 1978 al 17 maggio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Amuco International di Avellino, è prolungata al 17 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11538)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ferradriatica, in Grottammare.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 dicembre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Ferradriatica, con sede in Grottammare (Ascoli Piceno);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ferradriatica, con sede in Grottammare (Ascoli Piceno), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 25 giugno 1980 al 21 dicembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1980

Il Ministro: Foschi

(11519)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1980.

Proroga fino al 31 dicembre 1980 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Officine meccaniche Altavilla, in Pozzuoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Officine meccaniche Altavilla di Pozzuoli (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 10 ottobre 1978, 2 gennaio 1979, 27 marzo 1979, 18 giugno 1979, 6 ottobre 1979, 21 dicembre 1979, 29 marzo 1980, 7 giugno 1980 e 25 settembre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 12 giugno 1978 al 7 dicembre 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Officine meccaniche Altavilla di Pozzuoli (Napoli), è prolungata al 31 dicembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1980

Il Ministro: Foschi

(11525)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento con nomina di commissario liquidatore della società cooperativa agricola « Latteria di Cancellade di La Valle - Società cooperativa a responsabilità limitata », in Cancellade di La Valle.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1980 la società cooperativa agricola « Latteria di Cancellade di La Valle - Società cooperativa a responsabilità limitata », in Cancellade di La Valle (Belluno), costituita per rogito dott. Agostino Pierobon in data 19 giugno 1928, rep. n. 749/650, reg. soc. n. 729, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Giacomo Punzi.

(11414)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Modificazioni all'atto disciplinare annesso alla deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. 17 settembre 1980 concernente l'attuazione della disciplina comunitaria di mercato nel settore dell'olio di oliva per la campagna di commercializzazione 1980-81 ed affidamento ad assuntori dei relativi servizi.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Viste le leggi 13 maggio 1966, n. 303 e 31 marzo 1971, n 144;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1966, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 25 ottobre 1966, con cui sono stati affidati all'A.I.M.A. i compiti di organismo di intervento derivanti dal regolamento (CEE) numero 136/66 del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321;

Visti i seguenti regolamenti delle Comunità economiche europee (CEE) sulla organizzazione comune di mercato nel settore dei grassi, validi per la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1980-81: n. 136/66 del 22 settembre 1966 (modificato da ultimo con regolamento n. 1917/80 del 15 luglio 1980), n. 785/67 del 30 ottobre 1967 e successive modifiche (da ultimo, con regolamento n. 3057/78 del 22 dicembre 1978), n. 1058/77 del 18 maggio 1977 (modificato da ultimo con regolamento n. 2538/80 del 1° ottobre 1980), n. 2960/77 del 23 dicembre 1977 (modificato con regolamenti n. 883/79 del 3 maggio 1979 e n. 914/80 del 15 aprile 1980), n. 2754/78 del 23 novembre 1978, n. 3130/78 del 28 dicembre 1978, n. 1366/80 del 5 giugno 1980, n. 1589/80 e n. 1590/80 del 24 giugno 1980;

Vista la propria deliberazione 17 settembre 1980 ed annesso atto disciplinare pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 27 settembre 1980 sull'attuazione della disciplina comunitaria di mercato nel settore dell'olio di oliva per la campagna di commercializzazione 1980-81;

Visto il regolamento (CEE) n. 2942/80 del 13 novembre 1980 che limita a 15 grammi per 100 grammi il tenore in acidi grassi liberi dell'olio di oliva e dell'olio di sansa di oliva che possono essere venduti all'intervento e che modifica altresì per gli stessi oli la tabella delle maggiorazioni e riduzioni del prezzo di acquisto delle varie qualità;

Ritenuta la necessità di apportare corrispondenti modificazioni all'atto disciplinare annesso alla citata deliberazione 17 settembre 1980;

Nell'adunanza del 10 dicembre 1980;

Ha deliberato:

In connessione alle modificazioni delle modalità di acquisto dell'olio di oliva da parte degli organismi di intervento recate dal regolamento (CEE) n. 2942/80 del 13 novembre 1980,

le tabelle *B* e *C* allegate all'atto disciplinare annesso alla deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. 17 settembre 1980, sull'attuazione della disciplina comunitaria di mercato nel settore dell'olio di oliva per la campagna di commercializzazione 1980-81, sono sostituite dalle seguenti:

TABELLA *B*

CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OLIO DI OLIVA 1980-81

Denominazioni e definizioni degli oli di oliva che possono essere acquistati dagli assuntori del servizio di commercializzazione (Regolamenti (CEE) n. 136/66 del 22 settembre 1966 e n. 2942/80 del 13 novembre 1980).

1) *Olio di oliva vergine*: (per il quale si può anche usare la espressione «puro olio di oliva vergine») ottenuto dalle olive soltanto mediante processi meccanici, compresa la pressione, esclusa qualsiasi miscela con oli di altra natura o con oli di oliva ottenuti con altro processo. Esso è classificato nelle seguenti qualità e relative caratteristiche:

Extra: olio di oliva di gusto perfetto, il cui tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, non ecceda un grammo per 100 grammi ed il cui tenore in acqua ed impurezze non ecceda l'1 %:

Fino: olio di oliva che abbia tutte le caratteristiche dell'olio extra, salvo per quanto riguarda il tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, che non deve eccedere 1,5 grammi per 100 grammi ed il cui tenore in acqua ed impurezze non ecceda l'1 %;

Semifino: (per il quale si può anche usare l'espressione «corrente») olio di oliva di gusto buono, il cui tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, non ecceda 3,3 grammi per 100 grammi ed il cui tenore in acqua ed impurezze non ecceda l'1 %;

Lampante: olio di oliva di gusto imperfetto, o il cui tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, è superiore a 3,3 grammi per 100 grammi e fino ad un massimo di 15 grammi per 100 grammi ed il cui tenore in acqua ed impurezze non ecceda l'1 %;

2) *Olio di sansa di oliva*: olio ottenuto dal trattamento al solvente delle sanse di oliva e di altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, il cui tenore in acidi grassi, espresso in acido oleico, non sia superiore a 15 grammi per 100 grammi ed il cui tenore in acqua ed impurezze non ecceda il 2 %.

TABELLA *C*

CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OLIO DI OLIVA 1980-81

Prezzo iniziale di acquisto dell'olio offerto all'intervento e reso non scaricato franco magazzino centro intervento indicato nell'offerta (Regolamenti (CEE) n. 1366/80 del 5 giugno 1980, n. 1589/80 del 24 giugno 1980 e n. 2942/80 del 13 novembre 1980).

Olio di oliva vergine extra - prezzo di acquisto per quintale: prezzo di intervento per l'olio di oliva vergine semifino (L. 208.541,13) + maggiorazione di qualità (L. 26.050,28) = lire 234.591,41.

Olio di oliva vergine fino - prezzo di acquisto per quintale: prezzo di intervento per l'olio di oliva vergine semifino (lire 208.541,13) + maggiorazione di qualità (L. 13.997,68) = lire 222.538,82.

Olio di oliva vergine semifino - prezzo di acquisto per quintale: L. 208.541,13.

Olio di oliva vergine lampante - prezzo di acquisto per quintale con grado di acidità non superiore a gradi 1: prezzo di intervento per l'olio di oliva vergine semifino (L. 208.541,13) — riduzione di qualità (L. 6.993,05) = L. 201.548,06.

Tale prezzo è ulteriormente e cumulativamente ridotto, per ogni decimo di grado di acidità in più, di L. 243,13 per acidità superiore ad 1° e fino ad 8° e di L. 266,29 per acidità superiore ad 8° e fino a 15°.

Il prezzo di acquisto per le suddette qualità di olio di oliva vergine è applicato sulla quantità di prodotto consegnata, diminuita del peso di acqua e di impurezze eccedente la tolleranza dello 0,2 %.

Olio di sansa di oliva - prezzo di acquisto per quintale con gradi 5 di acidità: prezzo di intervento per l'olio di oliva vergine semifino (L. 208.541,13) — riduzione di qualità (L. 104.212,67) = L. 104.328,46.

Tale prezzo è aumentato di L. 138,93 per ogni decimo di grado di acidità in meno rispetto a 5° ed è ulteriormente e cumulativamente ridotto per ogni decimo di grado di acidità in più, di L. 138,93 per acidità superiore a 5° e fino ad 8° e di L. 173,67 per acidità superiore ad 8° e fino a 15°.

Il prezzo di acquisto è applicato sulla quantità di prodotto consegnata, diminuita del peso di acqua e di impurezze eccedente la tolleranza dello 0,5 %.

Il Ministro-Presidente: BARTOLOMEI

(11456)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 6 agosto 1966, n. 651)

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 13

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinché, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito: Rendita 5%.

Numero di iscrizione: 284021.

Intestazione del certificato: Marzocca Laura, nata a Molfetta (Bari) il 17 giugno 1910, moglie di Termiti Sosperino, domiciliata a Molfetta (Bari).

Annotazione: Proviene dall'iscrizione n. 242165, annullata per traslazione e come quella l'usufrutto vitalizio spetta a: Fiorentini Rosa, nata a Gioia del Colle (Bari) il 29 febbraio 1892, vedova di Carabellese Domenico, domiciliata in Molfetta (Bari) giusta domanda 17 ottobre 1951 del notaio Albenzio di Bari e testamento pubblico di Carabellese Domenico ricevuto il 10 dicembre 1949 dallo stesso notaio.

Capitale nominale: L. 100.000.

(11432)

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 14

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinché, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito: Rendita 5%.

Numero di iscrizione: 288995.

Intestazione del certificato: Migliaccio Tommasella, nata a Ischia (Napoli) il 18 aprile 1955, minore sotto la patria potestà della madre Taliercio Concetta ved. Migliaccio, nata a Lacco Ameno (Napoli) il 29 gennaio 1928 ed ivi domiciliata.

Annotazione: proviene dall'iscrizione n. 274075 e come quella l'usufrutto vitalizio spetta a Taliercio Concetta ved. Migliaccio, nata a Lacco Ameno (Napoli) il 29 gennaio 1928 ed ivi domiciliata giusta decreto 6 giugno 1957 del tribunale di Napoli e domanda 4 giugno 1958 di Nonno Francesco notaio in Forio d'Ischia.

Capitale nominale: L. 625.000.

(11433)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Aumento, da centoventi a centonovanta, del numero dei posti del concorso, per esami, a ufficiale aggiunto di statistica in prova nel ruolo della carriera esecutiva.

Il numero dei posti del concorso a ufficiale aggiunto di statistica in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Istituto centrale di statistica, indetto con deliberazione 9 novembre 1979, n. 460/*P*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 29 novembre 1979, elevato a centoventi, è stato ulteriormente elevato a centonovanta posti con deliberazione 2 dicembre 1980, n. 451/*P*.

(11541)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico, per esami, a sette posti di segretario nel ruolo organico del personale della carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione civile dello interno.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970. n. 1077:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni nello statuto degli impiegati civili dello Stato.

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1975, n. 212, con il quale sono state rideterminate, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 355, le dotazioni organiche dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1975, n. 804, con il quale è stato istituito il ruolo unico del personale della carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854, con il quale è stata, tra l'altro, aumentata anche la dotazione organica del predetto ruolo unico;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Accertato che nella qualifica iniziale del predetto ruolo unico, detratti i posti da riservare ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono attualmente disponibili sette posti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 28 febbraio 1980, con il quale l'Amministrazione civile dell'interno è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, a bandire i concorsi pubblici per l'assunzione di personale, relativamente ai posti disponibili nell'anno 1980;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 996, recante norme per i concorsi nelle carriere dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1973, con cui sono stati stabiliti i programmi di esame dei concorsi di ammissione e dei concorsi di passaggio di carriera nelle carriere dell'Amministrazione civile dell'interno;

Accertato l'effettuato accantonamento, in applicazione dell'art. 26-*quinques* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, nella dotazione organica del suddetto ruolo dei posti spettanti agli appartenenti alle graduatorie di cui all'art. 26-*quater*, primo comma, di detta legge n. 33 del 1980;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a sette posti di segretario in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno.

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, nonché del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta morale e civile.

F) Sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con motivato decreto ministeriale.

Presentazione domande - Termini e modalità

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte nei modi previsti dall'allegato *A*) al presente bando, per motivi attinenti allo svolgimento della procedura concorsuale, dovranno essere presentate o dovranno pervenire *esclusivamente* alla prefettura della provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. I candidati residenti nelle province di Trento e Bolzano e nella regione Valle d'Aosta, dovranno presentare o far pervenire la domanda rispettivamente ai commissariati del Governo di Trento e Bolzano e all'ufficio del presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta.

Delle domande presentate a mano direttamente al predetto ufficio dovrà essere rilasciata ricevuta.

Il personale di ruolo e non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, avente titolo a partecipare al concorso, farà trasmettere alla prefettura le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici, presso i quali presta servizio.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite alle prefetture, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome da nubile, il nome e il cognome da coniugata);

b) la data ed il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che consente di prescindere da tale limite o che ne legittima l'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune, ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio, con l'indicazione dell'istituto scolastico che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

i) l'indirizzo, presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far

conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo (va indicato anche il numero di codice postale nonché l'eventuale numero telefonico); l'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersioni di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o la mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa;

l) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

I dati di cui al precedente punto *e*), vanno riportati su di un foglio da allegare alla domanda.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, presso il quale prestano servizio, per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni, sopra precisate, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate anche, nell'ordine, nello schema allegato al presente bando.

Commissione giudicatrice

Art. 5.

Con successivo decreto verrà nominata la commissione giudicatrice del concorso.

Prove d'esame

Art. 6.

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) elementi di diritto costituzionale e/o diritto amministrativo;

2) tema di cultura generale riguardante problemi ed aspetti della vita contemporanea.

La prima prova scritta può consistere in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica, da svolgersi in non più di dieci righe per ciascuna risposta.

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

1) elementi di diritto costituzionale e di diritto amministrativo;

2) nozioni di diritto privato;

3) legislazione speciale amministrativa;

4) elementi di contabilità di Stato;

5) nozioni di statistica (statistica teorica: generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; statistica applicata: statistica della popolazione e demografia, statistiche economiche);

6) storia civile d'Italia dal 1848;

7) geografia fisica e politica d'Italia.

La legislazione speciale amministrativa, di cui al n. 3), oggetto del colloquio, è la seguente:

a) ordinamento del Ministero dell'interno e del personale: regio decreto 15 aprile 1940, n. 452, sulla ripartizione dei servizi dell'Amministrazione civile dell'interno; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27, sulla soppressione del Ministero dell'assistenza post bellica e la devoluzione delle sue attribuzioni ad altre amministrazioni: articoli 1, 2, 3 e 9; decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato; decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato; decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

b) pubblica sicurezza: testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 733, con particolare riferimento ai titoli dal I al IV;

c) ordinamento regionale, provinciale e comunale: legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali; testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, titolo III, capo IV, dall'art. 112 all'art. 160 (limitatamente a quanto concerne i poteri del sindaco quale capo dell'amministrazione comunale e ufficiale di Governo ed i casi di revoca, sospensione e rimozione); titolo V, dall'art. 281 all'art. 326 (con particolare riguardo ai casi di scioglimento dei consigli comunali e provinciali); testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, titolo 1, dall'art. 17 all'art. 28;

d) cittadinanza e anagrafe: legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana e successive modificazioni e relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 2 agosto 1912, n. 949; legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136;

e) protezione civile: legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - protezione civile.

Diario delle prove scritte

Art. 7.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 marzo 1981, verrà data, in relazione sia al numero delle domande pervenute sia alle località di residenza dei candidati, comunicazione delle modalità di svolgimento delle prove di esame di cui al precedente art. 6.

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede di esame loro designata, nei giorni e nell'ora indicati nella cennata *Gazzetta Ufficiale* del 14 marzo 1981, muniti di un qualsiasi documento di riconoscimento, con fotografia recente, rilasciato da una pubblica autorità.

Art. 8.

Al colloquio, che avrà luogo presso il Ministero dell'interno - Palazzo Viminale - Roma, saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguano l'ammissione al colloquio, ne verrà data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerlo, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 9.

Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all'albo del Ministero.

Titoli di precedenza e preferenza

Art. 10.

I candidati che, nel colloquio, abbiano riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco di cui al precedente art. 9, i documenti, redatti nelle prescritte forme, comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, giusta quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Tali documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decandenza dai relativi benefici.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, sempreché siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 11.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

La graduatoria, stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge), viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 12.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora fra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 14.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i documenti che saranno dettagliatamente indicati nell'invito stesso.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 15.

L'amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 16.

I vincitori del concorso sono nominati segretari in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno.

Ai vincitori medesimi spetterà lo stipendio annuo lordo di L. 1.176.000 (parametro 160), l'assegno perequativo e l'indennità integrativa speciale, oltre alla tredicesima mensilità, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie, previste per legge (compenso per lavoro straordinario, indennità di missione per incarichi fuori dalla sede di servizio, ecc.).

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 17.

Il presente decreto è stato adottato tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto con legge 2 aprile 1968, n. 482.

Il funzionario dirigente la divisione affari generali della Direzione generale degli affari generali e del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 luglio 1980

p. *Il Ministro*: BUONCRISTIANO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1980
Registro n. 19 *Interno, foglio n.* 385

ALLEGATO *A*

Per esigenze di meccanizzazione, le domande dovranno essere redatte, esclusivamente a macchina o a carattere stampatello, su un modello conforme all'allegato *B*, da ritirare presso le prefetture della Repubblica (1).

In caso di impossibilità da parte dei candidati di recarsi presso la prefettura, la domanda può essere redatta su carta da bollo, purché si segua *rigorosamente, a pena di irricevibilità*, lo schema di cui all'allegato *B*.

La domanda, così compilata, va consegnata presso la prefettura di residenza del candidato, oppure, in caso di impossibilità, inviata alla predetta prefettura, tramite raccomandata A.R., *senza usare busta*, compiegando la domanda in modo che risulti visibile l'indirizzo già prestampato sul modello.

(1) I candidati residenti nelle province di Trento, Bolzano e Aosta si dovranno rivolgere rispettivamente presso gli uffici del commissario del Governo e del presidente della commissione di coordinamento.

ALLEGATO *B*

L. 2000
di marche da bollo

Al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale - Tramite la prefettura di (1) . . . .

N. Riferimento . . .	Codice concorso (2) . . .

(da riempire a cura del candidato a macchina o a stampatello)

Cognome . . . . nome . . . . . .
(le donne coniugate devono indicare, dopo il nome, il cognome del marito)

Sesso [M] [F] stato civile . . . numero figli . . .

Data di nascita: g. . . . m. . . . . a. . . . .
luogo . . . . provincia . . . . . .

Indirizzo residenza: via . . . .
comune . . . . provincia . . . . . .

Recapito delle comunicazioni relative al concorso:
via . . . . comune . . . . .
provincia . . . . c.a.p. . . . . . telefono . . .

Titolo di studio posseduto: . . . .
anno di conseguimento . . . . istituto . . . . .
via . . . .

Titolo elevazione limite età . . . .

Cittadinanza . . . . posizione militare . . . .

Iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .

Precedenti penali a carico [NO] [SI]
(in caso affermativo indicare a tergo i dati relativi)

Se impiegato presso pubbliche amministrazioni: [NO]
[SI] qualifica . . . . . amministrazione . . .

Precedenti rapporti di impiego sono cessati per destituzione: [NO] [SI]

Parte riservata all'ufficio

Ha superato i 35 anni [SI]

Ha diritto all'elevazione del limite di età: [SI] [NO]

Domanda presentata a mano alla prefettura	il	. . . / . . . / . . .	PR
Domanda presentata a mano al ministero	il	. . . / . . . / . . .	MI
Domanda trasmessa per posta (data timbro postale)	il	. . . / . . . / . . .	PT

OGGETTO: Concorso pubblico a (3) . . . .
. . . . dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 8 luglio 1980.

. . sottoscritt. . . . .
chiede di essere ammess. . a partecipare al concorso di cui all'oggetto; all'uopo dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che i dati indicati con la presente, rispondono a verità, e che è dispost. . a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

. . . .
(firma da autenticare)

☐ Barrare la casella che interessa.
(1) Indicare la prefettura di residenza.
(2) Citare il numero dei posti messi a concorso.
(3) Indicare il concorso al quale si intende partecipare.

(11418)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a centoventuno posti di consigliere della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dello interno.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a centoventuno posti di consigliere della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno (indetto con decreto ministeriale 29 febbraio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 14 marzo 1980), già fissate per i giorni 3 e 4 dicembre 1980 e rinviate a seguito dei noti eventi calamitosi, si terranno nei giorni 20 e 21 gennaio 1981, in Roma, presso il palazzo dei Congressi, piazzale Kennedy (EUR), alle ore 8.

(11417)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Concorso a premi ministeriali per l'anno 1980 riservato ai presidi e ai professori di ruolo, nonchè ai professori incaricati o supplenti che abbiano almeno un anno di insegnamento, degli istituti e scuole di Stato, pareggiati o legalmente riconosciuti, dell'istruzione secondaria.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI

Vista la legge 31 luglio 1952, n. 1078, modificata con legge 5 marzo 1965, n. 165;

Considerato che il concorso a premi previsto dalla citata legge è stato indetto nel 1979, con decreto ministeriale 13 luglio del medesimo anno, per lavori di scienze matematiche, fisiche, chimiche e naturali, e pertanto esso, nel 1980, deve essere bandito per elaborati di scienze morali, storiche e filologiche;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso a premi per i migliori lavori su argomenti delle seguenti materie:

a) scienze filosofiche;

b) scienze economiche, sociali e politiche;

c) archeologia, storia e geografia antica;

d) storia medioevale e moderna, scienze ausiliarie e geografia antropica;

e) scienze giuridiche;

f) filologia e linguistica del mondo antico;

g) filologia e linguistica del mondo moderno;

h) storia critica dell'arte e della poesia.

Per ogni materia sarà assegnato un premio di L. 250.000 (duecentocinquantamila), indivisibile, nei modi previsti dal successivo art. 7.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i presidi e i professori di ruolo, nonché i professori incaricati o supplenti che abbiano almeno un anno di insegnamento, degli istituti e scuole di Stato, pareggiati o legalmente riconosciuti, dell'istruzione secondaria.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei lavori e delle dichiarazioni di cui ai successivi articoli 4 e 5 devono essere indirizzate al Ministero per i beni culturali e ambientali - Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali - Piazza Marconi, 25 - 00144 Roma-EUR, e devono pervenire al predetto Ministero entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, pena l'esclusione dal concorso, salvo il disposto dell'art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 4.

I lavori dei concorrenti, provvisti della loro firma autografa, devono essere originali, inediti o stampati posteriormente al 15 dicembre 1975, se manoscritti, devono essere chiaramente leggibili.

Non è ammessa la presentazione dei lavori e studi presentati a precedenti concorsi, indetti, come in passato, ai sensi delle citate leggi e ad altri analoghi, pure banditi dal Ministero per i beni culturali e ambientali o da altri enti ed istituti.

Art. 5.

Il candidato, nell'istanza di ammissione al concorso, deve indicare, oltre al proprio nome, cognome e indirizzo, la data di nascita e l'istituto o scuola presso cui presta servizio e, specificare la materia, di cui al precedente art. 1, prescelta, per la partecipazione al concorso, nonché il lavoro o i lavori che presenta.

Inoltre, egli deve allegare all'istanza:

a) una dichiarazione, in carta semplice, a sua firma, dalla quale risulti che non ha presentato e si obbliga a non presentare, prima della proclamazione dei vincitori, il lavoro o i lavori prodotti a qualsiasi concorso a premio, bandito o da bandire dal Ministero per i beni culturali e ambientali o da altri enti od istituti (vedi art. 4, secondo comma);

b) una dichiarazione in carta semplice, rilasciata dal capo dell'istituto o scuola di appartenenza, o dal competente provveditore agli studi, se trattasi di preside di ruolo o incaricato, concernente la posizione amministrativa e l'anzianità di servizio del candidato (qualifica, data in cui ha iniziato ad insegnare, se tuttora in attività di servizio, ecc.) (vedi art. 2);

c) due copie del lavoro o di ciascuno dei lavori, con cui intende concorrere al premio (vedi art. 4, primo comma).

Qualora il candidato intende partecipare al concorso con opere scritte in collaborazione con altro autore, deve pure produrre i seguenti atti;

d) attestazione relativa alla qualifica del collaboratore, precisando se sia o meno professore di istituto o di scuola di istruzione secondaria;

e) consenso dello stesso per la produzione dello scritto, in collaborazione, a vantaggio del candidato;

f) dichiarazione relativa alle modalità osservate per la stesura dell'opera, così che la commissione giudicatrice possa avere i necessari elementi per distinguere, e quindi giudicare, l'opera di ciascuno degli autori;

g) dichiarazione da cui risulti che l'opera di cui trattasi non è stata presentata e non sarà presentata dal collaboratore, prima della proclamazione dei vincitori, ad altro concorso.

Art. 6.

Qualora il candidato intenda concorrere a più premi, anche esibendo le medesime opere, deve presentare per ogni singolo premio apposita domanda compilata e documentata secondo le precedenti disposizioni.

Art. 7.

L'Accademia nazionale dei Lincei giudica del merito dei lavori, proclama i vincitori e conferisce i premi nella sua seduta solenne annuale, che ha luogo normalmente in giugno.

Art. 8.

I vincitori saranno iscritti in uno speciale albo d'onore e tale iscrizione sarà riportata nel rispettivo fascicolo personale.

A tutti i concorrenti sarà inviato un estratto a stampa della relazione dell'Accademia nazionale dei Lincei.

Art. 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino ufficiale del Ministero e negli atti dell'Accademia nazionale dei Lincei.

Roma, addì 25 novembre 1980

Il Ministro: BIASINI

(11543)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso pubblico, per esami, a nove posti per la nomina alla qualifica di consigliere trasporti, categoria VII, raggruppamento A.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente la elevazione del limite di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, contenente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 9 febbraio 1979, n. 49, contenente disposizioni concernenti il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101, concernente il nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico;

Visto il decreto ministeriale del 16 maggio 1980 con il quale, nell'ambito di ciascuna delle categorie professionali previste dalla legge 3 aprile 1979, n. 101, sono state individuate le qualifiche funzionali, definiti i relativi profili professionali e determinati i contingenti organici delle singole qualifiche funzionali, del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 11 agosto 1980, n. 4132, con il quale, per i concorsi di reclutamento del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sono stati determinati i programmi di esame e prevista la composizione delle commissioni esaminatrici per le singole qualifiche funzionali;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e dato atto che il presente decreto viene emanato tenendo conto dei benefici previsti dalla legge stessa in favore degli aventi diritto;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e 31 luglio 1978, n. 571;

Riconosciuta la necessità di bandire un concorso pubblico per esami, a complessivi nove posti di consigliere trasporti in prova della categoria settima, raggruppamento *A*, allo scopo di coprire il fabbisogno di personale nel relativo contingente presso gli uffici aventi sede nelle direzioni compartimentali delle poste e delle telecomunicazioni indicate nell'art. 1 del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

E' bandito un concorso pubblico, per esami, per la nomina alla qualifica di consigliere trasporti in prova, categoria settima, raggruppamento *A*, dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, per complessivi nove posti da ripartire presso gli uffici aventi sede nelle seguenti direzioni compartimentali delle poste e delle telecomunicazioni:

Piemonte-Valle d'Aosta	1
Lombardia	2
Trentino-Alto Adige	1
Emilia-Romagna	1
Toscana	1
Puglia e Lucania	1
Sicilia	1
Sardegna	1

Ai sensi dell'art. 7, comma primo, punto 7, lettera *a*), della legge 3 aprile 1979, n. 101, due dei suddetti posti sono riservati in favore del personale della sesta categoria che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, sia in possesso di uno dei titoli di studio indicati nel seguente art. 2, nonchè della relativa abilitazione all'esercizio della professione, ed abbia compiuto almeno quattro anni di anzianità di servizio nella stessa categoria sesta, computando, ai fini del raggiungimento di detta anzianità, il servizio prestato nelle ex qualifiche di segretario principale (ex tab. VIII), dirigente di esercizio (ex tab. XI), perito principale (ex tab. XII), geometra principale (ex tab. XIII), direttore di ufficio locale di gruppo *B* o *C* (ex tab. XXII).

Detta riserva opera con priorità assoluta rispetto ad altre riserve di posti eventualmente previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di persone.

I posti riservati che non siano ricoperti saranno conferiti agli altri candidati idonei.

Gli assunti dovranno essere applicati presso gli uffici delle direzioni compartimentali di cui al primo comma del presente articolo per almeno un quinquennio di effettivo servizio, durante il quale non potranno essere comandati, collocati fuori ruolo, distaccati o comunque applicati presso altri organi o amministrazioni, salvo che per frequentare i corsi di formazione o di perfezionamento professionale previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 2.

Titolo di studio - Abilitazione professionale

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di laurea in ingegneria civile, sezione trasporti o in ingegneria meccanica o in ingegneria elettrotecnica.

Gli aspiranti debbono essere forniti, altresì, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 3.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre a quello indicato dal precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686);

c) idoneità fisica all'impiego (l'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso);

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) avere compiuto — alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande — l'età di 18 anni e non aver superato quella di anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) del presonale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Inammissibilità

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione. Non possono, altresì, partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico,

coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile nonché coloro che sono stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5.

Presentazione delle domande da parte degli aspiranti esterni

Le domande di ammissione al concorso da parte degli aspiranti esterni, redatte su carta bollata, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o presentate direttamente all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª, viale America - 00100 Roma, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Non è ammessa la presentazione delle domande ad altri organi dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, oltre alla precisa indicazione del concorso:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita ed il preciso domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

c) il possesso della cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) oppure la inesistenza di qualsiasi precedente penale;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) di essere abilitati all'esercizio della professione;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

m) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nell'ambito delle direzioni compartimentali di cui al precedente art. 1;

n) se intendono effettuare la prova facoltativa di cui all'art. 10 del presente bando di concorso.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, per i militari alle armi, il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi o ritardi di partecipazioni imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo, nè di quelle prive della sottoscrizione autografa da parte del candidato.

Art. 6.

Presentazione delle domande da parte degli aspiranti interni

Le domande di ammissione al concorso da parte degli aspiranti interni, di cui al secondo comma del precedente art. 1, redatte su carta bollata, indirizzate alla Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª, viale America - 00100 Roma, dovranno essere presentate, entro e non oltre lo stesso termine di cui al precedente art. 5, all'ufficio di applicazione.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita;

c) il numero di matricola;

d) l'ufficio di applicazione;

e) di appartenere alla sesta categoria;

f) la qualifica rivestita alla data di entrata in vigore della legge 3 aprile 1979, n. 101 (22 aprile 1979) e la data di promozione a detta qualifica;

g) le eventuali note di demerito riportate nell'ultimo quadriennio, ovvero di non aver riportato alcuna nota di demerito;

h) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

i) di essere abilitati all'esercizio della professione;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nell'ambito delle direzioni compartimentali di cui al precedente art. 1;

m) se intendono effettuare la prova facoltativa di cui all'art. 10 del presente bando di concorso.

Gli uffici, dopo aver apposto sulle domande il bollo a data indicante il giorno di presentazione, le proseguiranno tempestivamente all'organo competente a redigere apposito foglio informativo contenente le notizie di cui alle lettere da *a*) ad *i*) del comma precedente. Detti organi, dopo aver corredato le domande con il suddetto foglio informativo, cureranno che le domande stesse vengano tempestivamente inoltrate al competente ufficio del Ministero.

Si osservano le disposizioni degli ultimi due commi del precedente art. 5.

Art. 7.

Data dei requisiti

I requisiti prescritti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Entro la stessa data, come prescritto dal precedente art. 1, comma secondo, deve essere posseduto il requisito dell'anzianità di servizio.

Gli altri requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, saranno presi in considerazione anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, purchè acquisiti entro il termine di cui al primo comma del seguente art. 12.

Art. 8.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata, in ogni momento, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato dal Ministro.

Art. 9.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame e due funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica dirigenziale.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica non inferiore a vice dirigente amministrativo.

Alla commissione sarà aggregato, in qualità di membro aggiunto, un professore di lingua inglese di istituto di istruzione secondaria.

Art. 10.

Programma - Votazione

L'esame consterà di due prove scritte, di un colloquio e di una conversazione facoltativa in lingua inglese, in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*).

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla commissione esaminatrice.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sara affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilità dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto nel colloquio e di un decimo del punto ottenuto nella prova facoltativa di lingua inglese purché non inferiore a sei decimi.

Art. 11.

Diario degli esami

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 25 *e* 26 *aprile* 1981 *alle ore otto in Roma presso l'istituto tecnico industriale «Galileo Galilei», via Conte Verde n.* 51.

I candidati dovranno presentarsi, senza ulteriore avviso, alle ore otto dei giorni sopra indicati, per sostenere le prove scritte, nell'intesa che l'ammissione alle prove stesse ha luogo con riserva di accertamento del possesso, da parte di ciascun candidato, dei requisiti prescritti.

I candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio riceveranno comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta.

L'avviso per la presentazione al colloquio sara dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta di identità;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente da una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) munita della firma de l'aspirante, autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio;

h) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Art. 12.

Titoli preferenziali

I concorrenti che abbiano superato il colloquio debbono inviare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentare direttamente alla Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America - 00100 Roma, entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui abbiano sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, a fruire della preferenza o della precedenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui avranno sostenuto il suddetto colloquio.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa;

c) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre una attestazione del prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri Paesi africani, anche un'attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in *occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948* o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi altoatesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della Repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dall'autorità competente, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

i) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili ovvero una dichiarazione della commissione provinciale sanitaria per gli invalidi civili, con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o un attestato dell'I.N.A.I.L., con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

m) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della Repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti altoatesini che appartennero alle forze armate tedesche, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonché i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, rilasciato dall'autorità competente.

In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbbraio 1960, n. 92;

n) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre o

un attestato dell'autorità competente rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria, oppure il mod. 69-ter rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione;

r) i figli di mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre sono mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero apposita attestazione, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

s) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere m), n), o), ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonchè gli equiparati alle predette categorie, dovranno presentare un certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera m) potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra. Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

t) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare rilasciata dall'amministrazione competente;

u) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, rilasciato dall'amministrazione competente, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

v) i dipendenti pubblici che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, rilasciato dalle competenti amministrazioni;

z) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme dovranno produrre copia del foglio matricolare

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatto di guerra, per servizio o del lavoro, che siano disoccupati, potranno produrre, in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere f), g), h), i), l), m), n) ed o), un certificato, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere m), n), ed o) ed i figli degli invalidi di cui alle lettere g), h) ed l), dovranno — ove occorra — integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente ed il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo e nelle dovute forme legali per garantire l'autenticità.

In caso di presentazione diretta, i candidati, al fine di consentire il riscontro dei documenti prodotti, dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti stessi.

L'ufficio accettante, dopo aver apposto su ciascun documento il bollo indicante il giorno di presentazione, restituirà al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo nè dei documenti non conformi alle disposizioni di cui sopra.

Art. 13.

Graduatoria di merito - Riserva dei posti Decretazione dei vincitori

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine del punteggio complessivo ottenuto dai medesimi (stabilito a norma dell'ultimo comma del precedente art. 10).

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno formate con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti oltre a quelle di cui all'art. 1 del presente decreto.

A parità di voto saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5, commi quarto e quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e pubblicate nel bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 14.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, nonchè quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei, saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 12) all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data di ricevimento della raccomandata — a pena di decadenza — i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio.

In luogo del predetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta da bollo, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti, ovvero copia autentica di esso.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

1-a) diploma originale su carta da bollo comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione, ovvero certificato provvisorio di abilitazione o copia autentica dei medesimi;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza o di origine o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (Non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato, che questi è di sana e robusta costituzione fisica e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego e al normale e regolare rendimento di lavoro.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare su carta da bollo rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti stessi.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti redatti con la osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo e nelle dovute forme legali per garantirne l'autenticità.

Peraltro i concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre i documenti in carta libera, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza o del sindaco.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dal diritto alla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 15.
Documentazioni di rito ridotte

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli della Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre — sempre entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data di ricevimento del relativo invito — soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 1-*a*) e 6) del precedente art. 14 e la copia integrale dello stato matricolare civile, rilasciata in bollo dell'amministrazione di appartenenza, qualora non l'abbiano già trasmesso quale titolo preferenziale.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti ai corpi delle guardie di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza, degli agenti di custodia e dell'Arma dei carabinieri, dovranno presentare, nel ripetuto termine di giorni quindici, soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio;

1-*a*) diploma originale dell'abilitazione professionale;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 14.

Anche le suddette documentazioni ridotte debbono essere prodotte, a pena di decadenza, nella forma, nei modi e nei termini di cui al precedente art. 14.

Art. 16.
Periodo di prova

I vincitori e gli idonei che, entro il termine perentorio di cui all'art. 14 abbiano documentato di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge e assegnati presso gli uffici aventi sede nelle circoscrizioni delle direzioni compartimentali di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e di tale pubblicazione verrà data notizia mediante avviso inserito nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 29 settembre 1980

Il Ministro: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1980
Registro n. 32 Poste, foglio n. 38

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE SCRITTE

1ª *Prova - Trazione e materiale mobile*:

1) Caratteristiche costruttive e funzionali dei mezzi di trasporto su strada.

2) Meccanica della locomozione (resistenza al moto, aderenza, potenza e caratteristiche dei motori di trazione). Trasmissione del moto, regolazione della velocità, frenatura. Prestazioni dei veicoli.

3) Progettazione e costruzione degli autoveicoli. Motori a combustione interna. Cambi di velocità, invertitori, variatori di velocità. Giunti e innesti. Cinghie - Coppie di frizione - Sospensioni ed ammortizzatori - Freni - Telai - Carozzeria - Equipaggiamento elettrico ed accessori.

4) Carrelli elettrici. Batterie di accumulatori per avviamento e per trazione. Raddrizzatori di corrente. Motori elettrici.

5) Elementi di tecnologia dei combustibili e dei lubrificanti.

2ª *Prova - Organizzazione ed esercizio dei trasporti.*

1) Sistemi di trasporto e loro integrazione e coordinamento.

2) Tecnica ed economia dei trasporti. Studio dei costi di impianto e di esercizio, con particolare riguardo per i trasporti su strada.

3) Infrastrutture ed impianti fissi per i trasporti su strada:

a) Edifici ed altre opere edili per l'esercizio dei trasporti su strada (rimesse, officine, stazioni di ricarica batterie). Elementi costruttivi e funzionali.

b) Impianti per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli autoveicoli.

COLLOQUIO

(*Oltre le materie oggetto delle prove scritte*)

1) Ordinamento amministrativo nazionale nel settore dei trasporti su strada.

2) Norme sull'esercizio dei servizi di trasporto su strada.

3) Norme sulla circolazione stradale. Norme sulla sicurezza degli edifici ed altri impianti per l'esercizio dei trasporti.

4) Nozioni di contabilità di Stato; diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici; nozioni di legislazione sociale con particolare riguardo alle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro; organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

N.B. — L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla commissione esaminatrice.

PROVA FACOLTATIVA DI LINGUA ESTERA

La prova di lingua estera consisterà in una conversazione nella lingua inglese su argomenti di normale generale conoscenza.

N.B. — A tale prova saranno ammessi i candidati che ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
DARIDA

ALLEGATO *B*

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

All'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - *Sezione* 1ª - Viale America - 00100 ROMA

Dati da redigere a macchina o in stampatello

(cognome e nome) (1)

(luogo di nascita) (data di nascita)

(indirizzo: via/piazza, numero civico)

(c.a.p., comune di residenza, provincia)

(indicare se coniugato o non) (numero dei figli)

Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a nove posti per la nomina alla qualifica di consigliere trasporti in prova nella VII categoria, raggruppamento *A*, dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età perché . . . . (2).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del prescritto titolo di studio e precisamente . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .;

e) di essere in possesso dell'abilitazione per l'esercizio della professione, conseguita in data . . . .;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (5);

g) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione nell'ambito delle direzioni compartimentali di cui all'art. 1 del bando;

h) di non aver prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero di prestare servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . presso la quale è stato assunto il . . . . (6) ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . dal . . . . al . . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro);

i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (7) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'articolo 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di voler sostenere la prova facoltativa di cui all'art. 10 del bando di concorso.

Data, ...

Firma . . . . (8)

---

(1) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il trentacinquesimo anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo all'elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . .; di non aver prestato servizio militare perché, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perché riformato o rivedibile o perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(6) Se l'aspirante è dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, riservatario a norma dell'art. 1, comma secondo, del bando di concorso, specificare detto titolo indicando la data della nomina nella qualifica che ha consentito il suo inquadramento nella sesta categoria.

(7) In caso contrario indicare le cause della destinazione o della dispensa.

(8) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

N.B. — Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome, nome, comune e provincia di nascita, data di nascita) e la residenza (via o piazza, e numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

(11339)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario dell'esame-colloquio dei pubblici concorsi, per soli esami, a posti nel profilo professionale di macchinista (quarta categoria-tecnico) per le esigenze dei compartimenti di Torino, Milano, Verona, Venezia, Trieste, Genova, Bologna, Firenze, Ancona, Roma.

L'esame-colloquio dei pubblici concorsi per soli esami, a dieci posti per ciascun compartimento, nel profilo professionale di macchinista in prova (quarta categoria-tecnico) per i compartimenti di Torino, Milano, Verona, Venezia, Trieste, Genova, Bologna, Firenze, Ancona, Roma, indetti con decreto ministeriale 2 luglio 1980, n. 1592, registrato dalla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1980, registro n. 4 Trasporti, foglio n. 107, avrà luogo in Roma, via Giolitti n. 34, nei giorni dal 1° al 14 febbraio 1981.

(11544)

CORTE DEI CONTI

Concorso, per titoli ed esami, a ventuno posti di referendario

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 2 aprile 1979, n. 97;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Sentito, sul programma di esame, il consiglio di presidenza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a ventuno posti di referendario della Corte dei conti.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso, sempreché in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e salvo quanto disposto all'articolo seguente circa il requisito dell'età:

a) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina a magistrato di tribunale;

b) i procuratori dello Stato con la seconda classe di stipendio;

c) i sostituti procuratori e giudici istruttori militari;

d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno un anno;

e) gli impiegati delle amministrazioni dello Stato, nonché quelli dei due rami del Parlamento e del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, muniti di laurea in giurisprudenza, appartenenti alla qualifica funzionale non inferiore alla settima, che provengano dalla ex carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione od equiparata o che, provenendo dalla stessa carriera, abbiano maturato in questa un periodo di servizio non inferiore a quattro anni e sei mesi ivi compreso quello prestato nella settima qualifica funzionale, e che nell'ultimo triennio abbiano riportato il giudizio complessivo di « ottimo ».

Art. 3.

I concorrenti indicati alla lettera *d*) del precedente art. 2 devono essere di età non superiore agli anni 35, ferme le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite di età nei confronti delle altre categorie di concorrenti.

Art. 4.

I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso, con decreto motivato del Presidente, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e corredate dei documenti indicati all'ottavo comma del presente articolo, debbono essere rivolte al Presidente della Corte dei conti e presentate al Segretariato generale della Corte stessa entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

Dalla domanda devono risultare l'appartenenza dell'aspirante ad una delle categorie ammesse a partecipare al concorso, l'ufficio presso il quale presta attualmente servizio e il proprio domicilio.

I concorrenti sono tenuti a comunicare al Segretariato generale della Corte dei conti tutte le variazioni che intervengano, dopo la presentazione delle domande, per quanto riguarda l'ufficio statale di prestazione del servizio e il proprio domicilio.

I candidati indicati alla lettera *d*) dell'art. 2 devono dichiarare, inoltre, nella domanda:

1) la data e il luogo di nascita, nonché, ove occorra, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

5) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari.

I candidati che intendano sostenere la prova d'esame facoltativa in una o più delle lingue straniere, indicate nell'annesso programma, sono tenuti a specificarlo nella domanda.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda devono essere allegati, oltre ad un *curriculum*, corredato dei titoli necessari ai fini della valutazione di cui all'art. 11 — nel quale il candidato indicherà gli studi compiuti, gli esami superati, i titoli conseguiti, i servizi prestati, le mansioni professionali assolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività (scientifica, didattica, pubblicistica) eventualmente esercitata — i seguenti documenti:

certificato, rilasciato dalla competente università, attestante le votazioni riportate nei singoli esami speciali e nell'esame finale di laurea del corso di laurea in giurisprudenza;

copia dello stato matricolare civile contenente le note di qualifica riportate.

I candidati indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 2 hanno facoltà di esibire i propri lavori giudiziari, corredati da dichiarazione del competente ufficio di cancelleria o segreteria che ne attesti l'avvenuto deposito.

I candidati indicati alla lettera *e*) del precedente art. 2 hanno facoltà di esibire i lavori originali elaborati per il servizio da essi prestato, corredati da dichiarazione rilasciata dal competente organo dell'amministrazione di appartenenza, che ne attesti l'autenticità.

Per le pubblicazioni che i candidati intendano esibire, debbono essere stati adempiuti gli obblighi prescritti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633. Non è ammessa la presentazione di bozze di stampa o dattiloscritte o manoscritte di lavori, che non rientrino nell'ambito dei due precedenti commi.

Nella domanda i candidati possono indicare una o più sedi di sezioni o delegazioni regionali della Corte dei conti, in ordine di preferenza, ai fini di una eventuale loro assegnazione alle sedi stesse.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza nella nomina debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, se appartenenti alla categoria di cui alla lettera *e)* dell'art. 2 del presente decreto, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sotto pena di decadenza, il diploma di laurea in giurisprudenza in originale o in copia autenticata.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, che appartengano alla categoria di cui alla lettera *d)* dell'art. 2, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine stabilito dal precedente art. 7, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato rilasciato dal competente consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, comprovante la regolare iscrizione del candidato nell'albo professionale degli avvocati, la data dell'iscrizione stessa, nonché la inesistenza di provvedimenti o di procedimenti disciplinari a di lui carico;

2) diploma di laurea in giurisprudenza in originale o copia autenticata;

3) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età);

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

6) certificato generale del casellario giudiziale;

7) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva;

8) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza, attestante che il candidato è fisicamente idoneo ad esercitare l'impiego cui aspira ed è esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

Art. 9.

Le domande e i documenti presentati o spediti a mezzo raccomandata al Segretariato generale della Corte dei conti oltre i termini stabiliti dagli articoli 5, 6, 7 e 8 non saranno presi in considerazione, come anche quelli trasmessi per il tramite d'ufficio oltre i termini sopra indicati.

L'amministrazione non risponde di eventuali disguidi postali o intervenuti nel corso delle notifiche di avvisi ai candidati.

La data di presentazione delle domande e dei documenti è stabilita dal timbro a data apposto dal Segretariato generale anzidetto, eccezion fatta per le domande e i documenti spediti a mezzo raccomandata, per i quali farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I certificati di cui ai numeri 1), 4), 5), 6), 7) e 8) del precedente art. 8 debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni delle norme sul bollo e sulle autenticazioni.

Art. 10.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 45, lettera *a)*, del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, quale modificato dall'art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.

Per la prova sulle lingue straniere il giudizio è dato dalla commissione con l'intervento, ove occorra, di un professore di ciascuna delle lingue che sono materie di esame.

Art. 11.

Sono ammessi a sostenere le prove di esame i candidati che ne siano giudicati meritevoli per le doti di capacità e rendimento dimostrati, per incarichi eventualmente ricoperti, per titoli di cultura posseduti, per studi elaborati e pubblicati in materie relative alle mansioni assolte o concernenti le funzioni istituzionali della Corte dei conti.

A tal fine la commissione procede preliminarmente, per ciascun candidato, all'esame dei titoli, per la cui valutazione complessiva ogni commissario dispone di dieci punti.

Non può partecipare alle prove di esame il candidato che in detta valutazione non abbia ottenuto una media di almeno cinque decimi.

Art. 12.

L'esame consta, secondo il programma annesso al presente decreto, di quattro prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma, nella «Sala delle conferenze» della stazione di Roma-Termini, via Giolitti n. 34, nei giorni 23, 24, 25 e 26 marzo 1981, con inizio alle ore 8.

Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non sarà data comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, per difetto di requisiti, o dalle prove scritte, per non aver raggiunto la media di almeno cinque decimi nella valutazione dei titoli operata dalla commissione esaminatrice, sono tenuti a presentarsi, nei giorni e nell'ora indicati al secondo comma del presente articolo, presso la sede di esame per sostenere le prove scritte.

Durante le prove scritte sarà consentito ai candidati soltanto la consultazione dei codici, delle leggi, dei decreti, del «Corpus Iuris» e delle «Istitutiones» di Gaio — il tutto in edizione senza note o richiami dottrinali e giurisprudenziali — che siano stati inviati preventivamente alla commissione esaminatrice e che da questa verranno messi a disposizione dei candidati dopo la verifica effettuatane.

Coloro che intendano avvalersi di tale facoltà dovranno far pervenire al Segretariato generale della Corte dei conti, via Baiamonti n. 25, con il mezzo che riterranno più opportuno e non oltre il termine del 14 marzo 1981, i testi che desiderino consultare, curando che sulla copertina di ciascuno di essi venga applicato, in modo da lasciar visibile il titolo, un foglietto contenente, in caratteri chiaramente leggibili, l'indicazione del proprio nome e cognome.

I testi dovranno essere accompagnati da un elenco in duplice copia, nel quale saranno indicate, oltre ai titoli degli stessi, le generalità del candidato.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale ne sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenere la detta prova.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento.

Art. 13.

Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato di ciascuna prova.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i concorrenti i quali abbiano ottenuto una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte, purché in nessuna di questa abbiano conseguito meno di sei decimi.

Per la prova orale ogni commissario dispone ugualmente di dieci punti. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato della prova stessa, che non si intende superata se non sia stata riportata la media di almeno sette decimi.

Del risultato della prova facoltativa di lingua straniera viene tenuto conto nella determinazione del punteggio da attribuire alla prova orale.

La somma della media dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, della media complessiva delle prove scritte e della media della prova orale costituisce, per ciascun candidato, il risultato definitivo in base al quale viene formata la graduatoria.

A parità di merito si osservano le preferenze stabilite dalle disposizioni vigenti.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni di preferenza dei concorrenti, ricorso al Presidente della Corte stessa, il quale decide, sentito il consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 19 dicembre 1980

Il Presidente: COSTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1980
Registro n. 9 Presidenza, foglio n. 207

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

I a) Diritto civile e commerciale;
b) diritto processuale civile.

II a) Diritto costituzionale;
b) diritto amministrativo.

III a) Contabilità pubblica;
b) diritto finanziario.

IV Diritto amministrativo e contabilità pubblica (prova pratica, con particolare riferimento alle funzioni di controllo e giurisdizionale della Corte dei conti).

PROVA ORALE

L'esame verte sulle materie indicate per le prove scritte e sulle altre seguenti:

a) diritto penale;
b) diritto processuale penale;
c) diritto internazionale pubblico e privato;
d) diritto ecclesiastico;
e) economia politica;
f) scienza delle finanze;
g) politica economica e finanziaria;
h) prova facoltativa di lingua straniera (francese, inglese, tedesca, spagnola).

Il presidente della Corte dei conti
COSTA

(11548)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia pediatrica, sessione anno 1979

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 settembre 1979, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 31 ottobre 1979, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1979;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di chirurgia pediatrica, sessione anno 1979, nominata con decreto ministeriale del 26 maggio 1980, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia pediatrica, sessione anno 1979, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Cuccu Giuliano, nato a Carbonia il 14 marzo 1943 . . . . punti 98 su 100
Chiari Giorgio, nato a Spinadesco il 19 gennaio 1944 . . . . » 97 »
Boglino Camillo, nato a Palermo il 18 giugno 1939 . . . . » 95 »
Mangieri Cesare, nato a Irsina il 21 marzo 1936 . . . . » 95 »
Papapietro (Vallejo) Ines Rebecca, nata a Copiapò (Cile) il 5 agosto 1945 . . . . . » 95 »
Alessandri Amedeo, nato a Roma il 20 giugno 1943 . . . . » 90 »
Ronzini Vincenzo, nato a Lecce il 13 novembre 1938 . . . . » 90 »
Varenna Roberto, nato a Milano il 14 ottobre 1942 . . . . » 87 »
Rini Sergio, nato a Spongano il 28 ottobre 1941 . . . . » 86 »
La Tella Renato, nato a Reggio Calabria il 25 luglio 1945 . . . . » 85 »
Battisti Cesare, nato a Vittorio Veneto il 27 giugno 1936 . . . . » 80 »
Lojodice Francesco, nato a Napoli il 23 luglio 1942 . . . . » 80 »
Santoro Salvatore, nato a Calatafimi il 5 novembre 1940 . . . . » 80 »
Giacco Francesco, nato a Comitini il 13 gennaio 1939 . . . . » 75 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1980

Il Ministro: ANIASI

(11475)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia maxillo-facciale, sessione anno 1979

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 settembre 1979, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 31 ottobre 1979, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1979;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di chirurgia maxillo-facciale, sessione anno 1979, nominata con decreto ministeriale del 26 maggio 1980, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia maxillo-facciale, sessione anno 1979, con il punteggio a fianco indicato:

Lissoni Carlo, nato a Nova Milanese il 22 maggio 1939 . . . . punti 95 su 100

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1980

Il Ministro: ANIASI

(11476)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di angiologia, sessione anno 1979

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;
Visto il proprio decreto in data 22 settembre 1979, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 31 ottobre 1979, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1979;
Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di angiologia, sessione anno 1979, nominata con decreto ministeriale del 26 maggio 1980, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di angiologia, sessione anno 1979, con il punteggio a fianco indicato:

Vergassola Rossano, nato a Firenze il 2 maggio 1944 punti 98 su 100

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1980

Il Ministro: ANIASI

(11477)

OSPEDALI ED ISTITUTI RIUNITI DI TERAMO

Concorso ad un posto di assistente di oculistica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di oculistica presso l'ospedale civile (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Teramo.

(4395/S)

OSPEDALE « E. DANIELE - E. ROMASI » DI GAGLIANO DEL CAPO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di assistente di medicina generale;
un posto di assistente di chirurgia generale;
un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gagliano del Capo (Lecce).

(4396/S)

OSPEDALI RIUNITI PER BAMBINI DI NAPOLI

Concorso ad un posto di primario di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti i rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale, ufficio concorsi, dell'ente in Napoli.

(4399/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto neurofisiologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto neurofisiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti i rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale, ufficio concorsi, dell'ente in Napoli.

(4400/S)

OSPEDALE « S. NICOLA PELLEGRINO » DI TRANI

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario e un posto di aiuto del centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Trani (Bari).

(4397/S)

OSPEDALE « S. SPIRITO » DI CASALE MONFERRATO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di assistente della divisione lungodegenti (recupero e rieducazione funzionale);
un posto di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Casale Monferrato (Alessandria).

(4398/S)

REGIONI

REGIONE SICILIA

LEGGE 13 agosto 1979, n. **195**.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 luglio 1976, n. 79, per la formazione professionale dei giornalisti.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 14 *agosto* 1979)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I commi secondo, terzo e quarto dell'art. 9 della legge regionale 6 luglio 1976, n. 79, sono sostituiti con i seguenti:

« Le borse di studio sono assegnate direttamente dall'ordine professionale dei giornalisti della Sicilia, sulla base di apposito bando di concorso da emanarsi dallo stesso, di intesa con l'associazione siciliana della stampa, entro il 30 ottobre di ciascun anno, in relazione ad una graduatoria di merito redatta sulla base dell'esito di prove scritte da sostenersi dagli aspiranti davanti ad una commissione nominata dal consiglio dell'ordine, e dallo stesso erogate alle aziende editrici di quotidiani.

Il presidente della Regione versa annualmente, entro il 31 dicembre, all'ordine professionale dei giornalisti della Sicilia le somme relative, che dovranno essere rendicontate con le modalità di cui all'art. 13 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Per ottenere l'assegnazione della borsa di studio l'aspirante dovrà presentare una dichiarazione rilasciata da un'azienda editrice di giornale quotidiano comprovante che l'aspirante viene ammesso, quale praticante, presso la redazione del quotidiano ».

Art. 2.

Le borse di formazione professionale di cui all'art. 9 della legge regionale 6 luglio 1976, n. 79, e successive modifiche, da assegnare negli anni 1979 e 1980, hanno la durata di diciotto mesi.

Art. 3.

Per l'erogazione delle borse di studio di cui all'art. 9 della legge regionale 6 luglio 1976, n. 79, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 160 milioni per gli esercizi finanziari 1979-80, di cui lire 40 milioni per l'anno 1979.

Art. 4.

All'onere di lire 40 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1979 si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione.

Gli oneri a carico dell'esercizio finanziario 1980 troveranno riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, a termini dell'art. 1, quarto comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 5.

In dipendenza delle disposizioni dei precedenti articoli lo stanziamento del cap. 10709 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1979 è incrementato di lire 40 milioni ed è corrispondentemente ridotto dello stesso importo lo stanziamento del cap. 60751 del bilancio medesimo.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 13 agosto 1979

MATTARELLA

LEGGE 13 agosto 1979, n. **196**.

Attuazione del regime di premi comunitari in favore del settore zootecnico.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 14 *agosto* 1979)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a sostenere le spese necessarie per l'acquisto, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 9 maggio 1974, n. 9, del materiale occorrente all'identificazione dei soggetti da premiare in applicazione di regolamenti comunitari in favore del settore zootecnico, nonché per l'elaborazione meccanografica, a termini dell'art. 4 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 20, dei dati inerenti l'attuazione dei regolamenti stessi.

Art. 2.

Per le finalità di cui al precedente articolo è autorizzata, per l'anno 1979, la spesa di L. 57.500.000, di cui lire 45 milioni per l'elaborazione meccanografica.

Art. 3.

All'onere di L. 57.500.000, previsto dalla presente legge a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1979, si provvede con la riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 21151 del bilancio medesimo.

Art. 4.

In dipendenza delle disposizioni di cui ai precedenti articoli, nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1979 sono introdotte le seguenti variazioni:

TITOLO I — SPESE CORRENTI

Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste

Rubrica 6 - ZOOTECNIA E CACCIA

Categoria III - *Acquisto di beni e servizi*

Cap. 16251. — « Spese per la stipulazione di convenzioni per l'elaborazione meccanografica dei dati, ecc. », più 45 milioni.

Cap. 16256 (*nuova istituzione*), codici: 3.3.9/5.1.4/1/1/10/-/1/. — « Somma da ripartire ai veterinari provinciali per l'acquisto e la distribuzione del materiale occorrente per contrassegnare i soggetti da premiare », più 12,5 milioni.

Assessorato regionale del bilancio e delle finanze

Cap. 21151. — « Interessi e spese sui prestiti contratti, ecc. », meno 57,5 milioni.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 13 agosto 1979

MATTARELLA

ALEPPO

LEGGE 13 agosto 1979, n. **197**.
Provvedimenti per il settore agricolo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 14 *agosto* 1979)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 28 luglio 1978, n. 23, è autorizzata, per il periodo 1979-81, la spesa di lire 46.146 milioni, di cui lire 11.146 milioni per l'esercizio finanziario 1979.

Per l'utilizzazione dello stanziamento di cui al precedente comma si applicano le disposizioni contenute nei commi quinto e sesto dell'art. 1 della surrichiamata legge regionale.

Art. 2.

Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 della legge regionale 28 luglio 1978, n. 23, e dell'art. 1 della presente legge, all'atto dell'ammissione al contributo in conto capitale, viene anticipato, in favore dei beneficiari, il trenta per cento dell'ammontare del contributo stesso, previa prestazione da parte dei beneficiari medesimi di idonea garanzia assicurativa o fidejussoria.

Entro tre mesi dalla presentazione del conto finale deve essere effettuato il collaudo e la liquidazione del restante contributo.

Art. 3.

In relazione alle disposizioni di cui al precedente art. 1, per le finalità previste dall'art. 2, terzo comma, della legge regionale 28 luglio 1978, n. 23, è autorizzato il limite di impegno di lire 400 milioni per l'esercizio finanziario 1979 e, per ciascuno degli esercizi finanziari 1980 e 1981, il limite d'impegno di lire 1.000 milioni.

Art. 4.

Per il periodo 1979-81, l'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 105, è incrementata di lire 11.850 milioni, di cui lire 2.850 milioni per l'esercizio finanziario 1979.

Per le medesime finalità e per lo stesso periodo è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni, di cui lire 1.500 milioni per l'esercizio finanziario 1979.

Art. 5.

I capitoli del bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1979, n. 56788 e n. 56914, in atto inseriti nella rubrica 7 - Foreste ed economia montana, sono trasferiti alla rubrica 4 - Miglioramenti fondiari, dell'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 6.

Il termine di utilizzazione delle somme di cui al primo comma dell'art. 6 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 2, relativamente agli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 28 luglio 1978, n. 23, e agli articoli 5 e 6 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 34, è differito al 31 ottobre 1979.

Art. 7.

Il fondo di rotazione dell'Ente di sviluppo agricolo, in deroga alle norme legislative e statutarie che lo regolano, è autorizzato, in via eccezionale per la sola annata agraria 1979-1980, ad erogare, in favore di cooperative cantine sociali e loro consorzi, prestiti per l'estinzione di passività che risultino documentate dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, con esclusione di quelle eventualmente ripianate dai soggetti beneficiari con analoghe agevolazioni creditizie.

I prestiti di cui sopra debbono essere rimborsati in quindici annualità al tasso previsto per i prestiti ordinari del fondo di rotazione.

Il fondo di rotazione dell'Ente di sviluppo agricolo è incrementato di lire 5.000 milioni.

Art. 8.

Lo stanziamento recato dal cap. 55453 del bilancio per il corrente esercizio finanziario è incrementato di lire 1.000 milioni.

Art. 9.

All'onere complessivo di lire 74.196 milioni derivante dall'applicazione della presente legge a carico del bilancio della Regione per il periodo 1979-81 si provvede quanto a lire 57.996 milioni per le finalità degli articoli 1 e 4, primo comma, con le assegnazioni dello Stato di cui all'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403, per il periodo medesimo; quanto a lire 7.900 milioni per le finalità degli articoli 3, 4, secondo comma, 7 e 8 a carico dell'esercizio finanziario in corso utilizzando, in deroga all'art. 9, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, parte dell'avanzo finanziario accertato con il rendiconto generale consuntivo della Regione per l'esercizio finanziario 1978, parificato dalla Corte dei conti il 19 giugno 1979.

Gli oneri di lire 8.300 milioni a carico degli esercizi finanziari 1980 e 1981 di cui agli articoli 3 e 4, secondo comma, troveranno riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, a termini dell'art. 1, quarto comma, della citata legge regionale n. 47 del 1977.

Art. 10.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 13 agosto 1979

MATTARELLA

ALEPPO

LEGGE 13 agosto 1979, n. **198**.
Disciplina degli interventi e delle agevolazioni riguardanti le attività e le iniziative delle cantine sociali e loro consorzi.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 14 *agosto* 1979)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli interventi e le agevolazioni regionali riguardanti le attività e le iniziative delle cantine sociali e loro consorzi sono disciplinati dalle norme della presente legge.

Art. 2.

La Regione, attraverso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.), concede annualmente un concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti agrari contratti, nella forma dell'apertura di credito in conto corrente agrario prevista dall'art. 11 della legge 1° luglio 1977, n. 403, dalle cantine sociali, aventi sede ed operanti nel territorio della Sicilia, per i seguenti scopi:

a) corresponsione di anticipazioni ai soci conferenti uva, ai sensi dell'art. 2, n. 4, lettera *b*), della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni;

b) copertura delle spese di gestione connesse alla lavorazione, trasformazione e vendita collettiva del prodotto ammassato, ai sensi dell'art. 2, n. 1, della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni.

Le anticipazioni di cui alla lettera *a*) del comma precedente verranno corrisposte ai soci conferenti, per ogni quintale di uva conferita, in misura non inferiore al 70 per cento per le uve bianche e non inferiore al 75 per cento per le uve nere del prezzo limite di intervento stabilito per i rispettivi tipi di vino dai regolamenti CEE.

Il presidente della Regione, entro il 10 agosto di ogni anno, su proposta dell'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, determina con proprio decreto, da pubblicarsi nella Gaz-

zetta ufficiale della Regione, la misura delle anticipazioni da corrispondersi per ogni quintale di uva conferita, in conformità ai criteri di cui al secondo comma del presente articolo. Con lo stesso decreto sarà determinato il parametro cui commisurare, per ogni quintale di uva conferita, l'ammontare dei prestiti previsti alla lettera *b*) del primo comma.

I prestiti agrari di cui al presente articolo sono concessi, per l'intero prodotto conferito, per la durata di sette mesi e per un importo non superiore al 40 per cento dell'importo originario per un ulteriore periodo di tre mesi e dovranno comunque avere scadenza non oltre il 31 luglio dell'anno successivo alla vendemmia cui si riferiscono.

Il concorso negli interessi a carico della Regione sui prestiti di cui ai commi precedenti sarà determinato dal comitato regionale per il credito ed il risparmio, ai sensi dell'art. 47 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, in misura tale che l'onere a carico delle cantine prestatarie non sia superiore al quattro per cento.

La liquidazione del concorso regionale sugli interessi relativo ai prestiti di cui al presente articolo sarà effetuata dall'I.R.C.A.C., direttamente agli istituti di credito finanziatori, con le seguenti modalità:

per un importo pari al 60 per cento dell'onere calcolato a carico della Regione sull'ammontare dei prestiti consentiti, entro il termine di scadenza degli stessi;

a saldo, dietro rendicontazione, alla scadenza definitiva delle operazioni.

Al fine di consentire la completa erogazione delle anticipazioni di cui al secondo comma, la Regione concede garanzie sussidiarie per la differenza tra le misure delle anticipazioni previste dalle norme sul credito agrario e quelle determinate ai sensi del primo e secondo comma del presente articolo.

Tale differenza e la conseguente garanzia sono determinate con il decreto del presidente della Regione previsto dal terzo comma del presente articolo.

Ai fini della determinazione della misura delle anticipazioni, da operarsi a termini del terzo comma del presente articolo, per quintale di uva base 20 gradi Babo, il prezzo limite di intervento di ciascun tipo di vino deve essere moltiplicato per dieci. Il prezzo limite di intervento nonché il tasso di cambio della lira verde da assumere a base del predetto calcolo, dovranno essere quelli in vigore per i prodotti vitivinicoli alla data di determinazione della misura delle anticipazioni stesse.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le norme della legge regionale 30 luglio 1973, n. 28, e successive modificazioni, che risultino in contrasto con le disposizioni di cui ai commi precedenti.

Art. 3.

I pagamenti delle anticipazioni ai soci produttori saranno disposti dalle cantine a mezzo di appositi bollettini di conferimento, contenenti l'indicazione degli estremi personali e catastali del socio conferente, la quantità e la gradazione media delle uve conferite.

Le cantine sociali che fruiscono dei benefici di cui alla presente legge non possono erogare ai propri soci, sotto qualsiasi forma, anticipazioni sulle uve conferite in misura diversa da quella stabilita ai sensi del precedente art. 2.

Fermo restando quanto previsto al settimo comma del predetto art. 2, le cantine non potranno altresì erogare ai soci il saldo di liquidazione finale se non dopo che saranno stati integralmente estinti i prestiti ottenuti ai sensi della presente legge per la campagna cui la liquidazione stessa si riferisce.

Copia di tutti i contratti relativi alle vendite dei prodotti ottenuti a seguito della lavorazione e trasformazione delle uve conferite dai soci, dovrà essere trasmessa, entro dieci giorni dalla stipulazione degli stessi, all'I.R.C.A.C. ed agli istituti di credito finanziatori.

I contratti di cui al comma precedente debbono prevedere che le consegne dei prodotti vengano effettuate in un arco di tempo non superiore a giorni trenta e che i relativi termini di pagamento non siano superiori a giorni sessanta a partire dall'ultima consegna.

Il contributo della Regione per il pagamento degli interessi sulle anticipazioni corrisposte ai sensi del precedente art. 2 ed afferenti ai predetti contratti, ai soli fini contabili, cessa il giorno successivo a quello del termine di pagamento stabilito nei contratti medesimi e comunque non oltre il giorno successivo a quello determinato nel comma precedente.

I ricavi conseguiti dalla vendita dei suddetti prodotti dovranno essere versati nei conti correnti agrari di cui al precedente art. 2, a decurtazione delle anticipazioni ottenute, il giorno successivo all'incasso degli stessi.

L'inosservanza del termine di cui al comma precedente comporta l'esclusione dai benefici della presente legge per l'annata vinicola successiva.

Viene confermato l'obbligo degli enti beneficiari di trasmettere agli assessorati regionali dell'agricotura e delle foreste e del bilancio e delle finanze, con frequenza trimestrale, apposita certificazione, vistata dagli istituti finanziatori e redatta conformemente alle istruzioni che impartiranno al riguardo, congiuntamente, i due predetti assessorati.

Sulle operazioni di ammasso e di lavorazione dei prodotti vitivinicoli eseguite dagli enti beneficiari delle agevolazioni della presente legge, l'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste dispone periodici accertamenti. La vigilanza sull'osservanza dei criteri contabili fissati dalla commissione di cui al primo comma dell'art. 7, sarà esercitata dall'assessorato regionale del bilancio e delle finanze.

Art. 4.

Sono definite «cooperative cantine sociali» le cooperative tra produttori vitivinicoli che abbiano o acquiscano le seguenti caratteristiche:

1) siano costituite o si trasformino in società cooperative a responsabilità limitata ed iscritte nell'apposito registro prefettizio, nonché nello schedario regionale delle cooperative;

2) siano costituite da produttori vitivinicoli;

3) dispongano di un unico stabilimento, presso il quale vengono svolte tutte le operazioni di conferimento dell'uva, ammostamento, vinificazione e conservazione ai fini della trasformazione e vendita collettiva dei prodotti vitivinicoli, che risulti idoneo e dotato di macchinari ed attrezzature, ivi compreso le pese automatiche e le stazioni rifrattometriche, rispondenti a razionali tecniche enologiche. La dotazione di pese automatiche e di stazioni rifrattometriche è obbligatoria a decorrere dalla vendemmia 1981;

4) ottengano da parte dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, ogni biennio, apposito attestato per il riconoscimento dei requisiti indicati al precedente punto 3);

5) adottino entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge uno statuto sociale, ovvero modifichino quello esistente in modo che esso preveda:

a) l'impegno del socio al conferimento delle uve prodotte nei fondi vitati posseduti e le previsioni delle misure da adottare in caso di eventuale inadempimento;

b) l'elezione annuale in sede di assemblea ordinaria di una commissione consultiva di soci, che deve preventivamente essere sentita dal consiglio di amministrazione sulle più significative attività ed iniziative della cooperativa stessa, ed in particolare sulle campagne di conferimento e vendita dei prodotti, nonché sulle eventuali assunzioni di personale;

6) provvedano ogni anno alla regolare tenuta dei libri sociali e delle scritture contabili previste dalle norme vigenti;

7) affidino la responsabilità tecnica delle operazioni di conferimento, lavorazione e trasformazione dei prodotti vitivinicoli, nonché quella della tenuta del registro di carico e scarico, ad un enologo fornito di apposito diploma di specializzazione.

Il requisito di unicità di stabilimento, così come disposto dal precedente n. 3, è attribuito anche ad impianti finanziati dalla pubblica amministrazione che possono avere dislocazione diversa da quella dell'impianto principale della cooperativa e che costituiscono, nel loro complesso, una ben definita entità ed unità operativa.

Le agevolazioni previste dalla presente legge possono essere concesse solo a favore delle cooperative cantine sociali e loro consorzi.

L'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca procede alle verifiche ed agli accertamenti delle caratteristiche di cui al presente articolo e riconosce, con proprio decreto, emanato d'intesa con l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, alle cooperative interessate, la qualifica di «cooperativa cantina sociale».

Possono essere ammesse alle agevolazioni medesime, limitatamente alla campagna 1979, quelle cooperative che, fermo restando quanto indicato ai numeri 1, 2, 5, 6 e 7 del primo comma del presente articolo, dispongano di stabilimenti per i quali sono in corso, alla data di entrata in vigore della presente legge, lavori di completamento, ampliamento o ammo-

dernamento approvati e finanziati dalla pubblica amministrazione e finalizzati al raggiungimento dei requisiti di cui al n. 3 del primo comma del presente articolo e che si impegnino a realizzare detti lavori entro l'annata agraria 1979-80.

Per le finalità previste dalla presente legge è consentito, limitatamente alle vendemmie degli anni 1979, 1980 e 1981, alle cooperative cantine sociali nonché alle cooperative di cui al precedente comma, che hanno uno stabilimento finanziato dalla pubblica amministrazione, stipulare accordi con altre cooperative cantine sociali o loro consorzi, le cui strutture siano state realizzate con pubblici finanziamenti, al fine di trasferire in temporaneo deposito prodotti vinicoli in quantità non superiore ad un terzo della propria capacità ricettiva. La cooperativa interessata è tenuta a dare comunicazione all'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, all'assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, all'I.R.C.A.C. ed al servizio repressione frodi, sia della stipula della convenzione sia dei movimenti dei prodotti vinicoli.

Le richieste per il rilascio degli attestati previsti dal n. 4 del precedente primo comma, debbono pervenire agli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio entro il 15 giugno dell'anno di presentazione della prima richiesta o dell'anno di scadenza degli attestati in precedenza ottenuti.

Gli ispettorati provinciali dell'agricoltura sono tenuti a rilasciare, entro i successivi quarantacinque giorni, gli attestati medesimi ed a trasmetterne contestualmente copia allo assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, all'assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, nonché ai competenti comitati provinciali per gli interventi in agricoltura, all'I.R.C.A.C ed al servizio repressione frodi.

Ciascun produttore vitivinicolo non può essere socio in più di una cooperativa per il conferimento del prodotto conseguito in uno stesso fondo.

A tal fine, il produttore vitivinicolo, socio di cooperativa, è tenuto a rilasciare alla cooperativa cui aderisce apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 5.

I benefici previsti dalla lettera *a)* del precedente art. 2 sono estesi, limitatamente alle vendemmie 1979, 1980 e 1981, alle cooperative vitivinicole che non si trovano nelle condizioni previste dall'art. 4 della presente legge e che in una delle vendemmie dell'ultimo triennio abbiano ottenuto le agevolazioni regionali regolate dall'art. 30 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36.

Le anticipazioni previste dal precedente comma possono essere corrisposte esclusivamente ai soci che conferiscono le uve dagli stessi prodotte nel territorio comunale ove ha sede la cooperativa.

Le cooperative di cui al presente articolo possono ottenere il concorso nel pagamento degli interessi per i prestiti agrari concernenti anticipazioni fino al limite massimo di 15 mila quintali di uva ricevuta in conferimento dai propri soci.

Le cooperative medesime sono escluse dalle agevolazioni previste dalla lettera *b)* del precedente art. 2 sono tenute al pieno rispetto delle norme previste dai precedenti articoli della presente legge.

Art. 6.

Per le finalità previste dell'art. 25 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36, si provvede attraverso il fondo di rotazione dell'I.R.C.A.C., previsto dall'art. 1 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 37, che viene incrementato dell'ulteriore somma di lire 2.000 milioni.

La concessione dei relativi finanziamenti è subordinata alla preventiva presentazione, da parte dei consorzi interessati, entro il 31 ottobre di ogni anno, all'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, che lo approva sentito il sottocomitato regionale per la vitivinicoltura, nel termine massimo di trenta giorni, di un piano contenente le principali attività e iniziative del consorzio ritenute bisognevoli delle agevolazioni creditizie previste dal presente articolo.

Il piano di massima deve essere impostato in modo da garantire una gestione economica delle strutture e delle attrezzature consortili.

L'approvazione del piano costituisce titolo per l'accesso alle provvidenze di cui alla presente legge.

L'assemblea dei soci di ciascun consorzio, anche al fine di predisporre il piano annuale di massima di cui al presente articolo, entro il 30 settembre di ogni anno, delibera la quota di prodotti derivanti dalla lavorazione delle uve che ciascuna cantina sociale aderente è tenuta a conferire al consorzio medesimo.

Non possono accedere alle provvidenze di cui al presente articolo i consorzi che commercializzano prodotti vinicoli provenienti da cantine sociali non aderenti.

Art. 7.

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la commissione regionale per la cooperazione redige uno schema di regolamento concernente le metodologie e le tecniche operative per la tenuta dei libri contabili, per la redazione del bilancio consuntivo, per la valutazione delle situazioni patrimoniali e delle giacenze, per i piani finanziari di ammortamento e di quanto altro si ritenga necessario per una corretta ed omogenea impostazione dei documenti contabili e finanziari da parte delle cooperative e loro consorzi previsti dalla presente legge.

Entro i successivi trenta giorni l'assessore regionale per la cooperazione, di concerto con l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, approva con proprio decreto, lo schema di regolamento proposto dalla commissione, cui gli organismi cooperativistici e consortili, ai fini dell'ammissione alle agevolazioni previste dalla presente legge, sono tenuti ad adeguarsi a far tempo dall'annata agraria successiva a quella in cui il regolamento è stato approvato.

Art. 8.

Al secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 28 maggio 1979, n. 116, le parole « per l'esercizio finanziario 1979 » sono sostituite dalle parole « per far fronte al maggior onere relativo alle operazioni inerenti alla campagna 1978-79 ».

Art. 9.

A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'adozione degli interventi finanziari della Regione, concernenti la realizzazione, l'ampliamento o l'ammodernamento di impianti enologici collettivi e i nulla osta rilasciati dalla medesima riguardanti analoghe iniziative che attingono a finanziamenti extra regionali sono sottoposti ai pareri previsti dall'art. 1 della legge regionale 28 luglio 1978, n. 23.

Art. 10.

Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza per una efficace programmazione nel settore vitivinicolo e predisporre mezzi e strumenti più idonei per salvaguardare e valorizzare la produzione, nonché tutelare i redditi di lavoro dei viticultori, è istituito il catasto viticolo delle cantine sociali.

Per l'attuazione delle sopradette finalità le cooperative cantine sociali, che intendono usufruire delle agevolazioni previste dalla presente legge nonché dalle altre norme della vigente legislazione regionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono alla redazione del proprio « catastino », accertando i seguenti elementi per ciascuno dei fondi vitati posseduti dai soci aderenti e rispetto ai quali i medesimi sono impegnati al conferimento del prodotto: superficie vitata ed estremi catastali relativi, ubicazione territoriale, presumibile età degli impianti, tipi di vitigni adottati.

Il « catastino » è redatto o certificato da un tecnico agricolo munito di laurea in scienze agrarie o di diploma in materie agrarie e trasmesso entro il termine previsto dal secondo comma del presente articolo alla commissione comunale competente per territorio istituita ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36, che può formulare eventuali osservazioni.

Il « catastino » è pubblicato per quindici giorni nell'albo comunale; entro i successivi trenta giorni il sindaco del comune interessato inoltra all'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste il « catastino » unitamente alle eventuali osservazioni della commissione comunale.

Art. 11.

Le agevolazioni previste dalla presente legge si applicano esclusivamente ai produttori soci, per lo stesso fondo, di una sola cantina cooperativa ed alle cantine associate ad un solo consorzio.

Art. 12.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1980, la spesa complessiva di lire 14.200 milioni così ripartita:

lire 10.000 milioni per le finalità della lettera *a*) dell'art. 2;
lire 2.200 milioni per le finalità della lettera *b*) dell'art. 2;
lire 2.000 milioni per le finalità dell'art. 6.

I suddetti oneri troveranno riscontro, a termini dell'art. 1, quarto comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, nel bilancio pluriennale della Regione.

Art. 13.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 13 agosto 1979

MATTARELLA

ALEPPO — D'ACQUISTO — PIZZO

LEGGE 13 agosto 1979, n. **199**.
Provvedimenti urgenti per la serricultura.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 14 *agosto* 1979)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 37, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'esercizio finanziario 1979.

Art. 2.

Il contributo previsto dall'art. 3 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 37, è elevato a lire 400.

Il contributo di cui al precedente comma è elevato a lire 450 per i singoli coltivatori diretti e a lire 500 per le cooperative e le associazioni.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per l'esercizio finanziario 1979.

Art. 3.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere, nell'esercizio finanziario 1980, in favore delle cooperative, nonché delle associazioni di produttori riconosciute queste ultime ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, che hanno tra gli scopi sociali specificatamente la gestione in comune delle attrezzature, contributi in conto capitale nella misura del 70 per cento per l'acquisto delle attrezzature necessarie per l'esecuzione delle operazioni di sterilizzazione e di difesa fitosanitaria concernenti le coltivazioni in serra.

Art. 4.

Per l'istituzione della sezione operativa per la serricoltura dell'unità polivalente di sperimentazione e di ricerca applicata prevista dal terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36, è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l'esercizio finanziario 1980.

Art. 5.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere, nell'esercizio finanziario 1980, in favore dei comuni interessati alla serricoltura, contributi nella misura del 100 per cento della spesa necessaria per dare attuazione a programmi per la difesa e la tutela della salute dei lavoratori addetti alla serricoltura, predisposti in collaborazione con le istituzioni sanitarie ed ospedaliere pubbliche operanti nel territorio e con gli istituti scientifici delle università siciliane che hanno stipulato le convenzioni per l'attuazione dei programmi di cui all'art. 35 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36.

I programmi anzidetti devono essere corredati del parere del medico provinciale.

Il programma per la ripartizione territoriale dello stanziamento di cui al presente articolo è predisposto dall'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previo parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana.

Art. 6.

Allo scopo di provvedere al completamento delle strutture commerciali specializzate finanziate con l'art. 6 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 34, si provvederà con apposito stanziamento da determinarsi con il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1980.

Art. 7.

Per la concessione dei contributi di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge si applicano le modalità previste dagli articoli 4 e 5 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 37.

Art. 8.

All'onere di lire 9.000 milioni a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1979, derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge, si provvede con l'utilizzazione, in deroga alle disposizioni dell'art. 9, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, di parte dell'avanzo finanziario per l'esercizio 1978, accertato con il rendiconto generale consuntivo della Regione per l'anno 1978 parificato dalla Corte dei conti il 19 giugno 1979.

L'onere di lire 700 milioni derivante dall'applicazione dell'art. 4 troverà riscontro, a termini dell'art. 1, quarto comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, nel bilancio pluriennale della Regione.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1980 gli stanziamenti di spesa derivanti dall'applicazione degli articoli 3, 5 e 6 della presente legge, saranno iscritti in bilancio in relazione a quanto previsto dall'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 9.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 13 agosto 1979

MATTARELLA

ALEPPO

LEGGE 13 agosto 1979, n. **200**.
Provvedimenti per le scuole di servizio sociale.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 14 *agosto* 1979)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione siciliana, nel quadro della politica dei servizi sociali, regolamenta ed eroga contributi in favore delle scuole per assistenti sociali, operanti nel territorio regionale, gestite da enti locali, da enti giuridicamente riconosciuti, da associazioni regolarmente costituite e da cooperative che abbiano per fine, senza scopo di lucro, la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione di assistenti sociali.

Art. 2.

Le scuole per assistenti sociali di cui alla presente legge dovranno curare la formazione di assistenti sociali abilitati a:

individuare i bisogni dei singoli e della comunità ed avviare interventi risolutivi secondo le esigenze del territorio;

promuovere ed organizzare i servizi specifici in una prospettiva globale di intervento socio-sanitario;

espletare le funzioni affidate dalla legge agli assistenti sociali.

Le scuole, di cui al precedente comma, possono altresì curare la realizzazione di iniziative di aggiornamento e riqualificazione di assistenti sociali che esercitano la professione, nonchè l'attuazione di studi e ricerche di interesse sociale.

Art. 3.

Le scuole in possesso dei requisiti previsti dall'articolo successivo, che svolgono attività didattiche per la formazione di assistenti sociali da almeno cinque anni, per essere ammesse al contributo di cui alla presente legge devono presentare all'assemblea regionale per il lavoro e la previdenza sociale, entro il 31 maggio di ogni anno, la domanda corredata dal piano di studi e di attività, dal preventivo di spesa e dall'elenco dei docenti.

Art. 4.

Sono ammessi al contributo le scuole in cui:

a) l'accesso ai corsi è consentito a coloro che risultano forniti del titolo di studio di scuola media superiore, di titolo equipollente o valido per l'accesso a una facoltà universitaria;

b) il corso di studi, con programma teorico-pratico, di cui all'art. 7 della presente legge, ha la durata di un triennio e la frequenza è obbligatoria alle lezioni e ai tirocinii;

c) l'insegnamento delle discipline teoriche e affidato a docenti universitari, o professionisti, o esperti nelle materie di insegnamento o in discipline affini, muniti di titoli specifici.

L'insegnamento delle materie tecnico-professionali è affidato ad assistenti sociali particolarmente qualificati per capacità didattiche ed esperienza professionale;

d) è impegnato un docente a tempo pieno ogni trenta allievi, con responsabilità di guida e di coordinamento della formazione professionale;

e) è prevista la pubblicità dei preventivi e dei consuntivi;

f) la gestione sociale e didattica è affidata ad un comitato presieduto da un rappresentante dell'ente, associazione regolarmente costituita, o cooperative gestori, e costituito dal direttore della scuola, da un rappresentante del comune in cui essa ha sede (ove il comune non sia gia rappresentato ad altro titolo), da un rappresentante dei docenti e da un rappresentante degli studenti, per ciascun anno di corso;

g) esista una struttura organizzativa stabile, che ne consenta un efficiente funzionamento, costituita da un direttore, da almeno un segretario e dal necessario personale ausiliario.

Ove il direttore della scuola non sia un assistente sociale deve prevedersi una vice-direzione affidata ad un assistente sociale.

Il venir meno di uno dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza dal diritto al contributo.

Art. 5.

Per la verifica dei requisiti di cui alla presente legge e la formazione del conseguente piano di ripartizione dei contributi, l'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale si avvale della consulenza di una commissione da esso presieduta e costituita da cinque esperti di servizio sociale eletti dall'assemblea dei direttori delle scuole ammesse ai contributi regionali nel corso dell'ultimo triennio ed integrata da quattro dirigenti, rispettivamente designati dagli assessori per il lavoro, la sanità, la pubblica istruzione, gli enti locali e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative

I componenti della commissione di cui al precedente comma vengono nominati con decreto dell'assessore regionale per il lavoro e per la previdenza sociale, durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Art. 6.

L'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale, entro il 31 maggio di ogni anno, predispone il piano di ripartizione dei contributi fra le scuole da ammettere a contributo sulla base dei programmi presentati dalle stesse scuole.

Il piano è approvato dalla giunta regionale, previo parere della commissione legislativa competente dell'assemblea regionale.

I decreti di concessione dei contributi alle scuole sono emessi entro il 30 settembre successivo.

La misura del contributo non può essere superiore al 90 per cento della spesa di gestione delle scuole, con particolare riferimento al costo della struttura organizzativa e delle attività didattiche inerenti al modello previsto dalla presente legge.

Le scuole sono tenute a presentare, entro il 31 ottobre di ogni anno, il consuntivo delle spese ammesse al contributo, corredato da una relazione sull'attività svolta.

Art. 7.

Il corso di studi deve articolarsi in insegnamenti professionali, insegnamenti di base e tirocinii.

Gli insegnamenti di base comprendono le discipline:

filosofiche e antropologiche;
politiche-economiche;
sociologiche;
psicologiche;
giuridiche;
medico-sociali.

Gli insegnamenti professionali comprendono l'acquisizione delle conoscenze specifiche della professione, con particolare riguardo:

al servizio sociale nelle dimensioni individuali, di gruppo, di comunità;
all'amministrazione dei servizi sociali;
alla metodologia della ricerca applicata al servizio sociale;
all'etica professionale.

La logica della formazione deve previlegiare processi interdisciplinari di sintesi teorico-pratica, stimolare e favorire la creatività, l'autoconsapevolezza e la partecipazione degli studenti.

I tirocinii devono essere finalizzati alla sperimentazione sul campo della metodologia dell'intervento professionale, sulla base di una sintesi teorico-pratica. I tirocinii, con la guida di assistenti sociali esperti, devono essere effettuati in ambiti territoriali e istituzionali per un periodo minimo di cinque mesi per anno di corso e devono concludersi con una valutazione di merito da parte del responsabile del tirocinio.

Per il conseguimento del diploma, gli studenti devono avere ultimato il corso triennale di studi, con la frequenza di almeno i due terzi delle lezioni afferenti ogni singola materia, superati i prescritti esami annuali e sostenuto, alla fine dei tre anni, un esame di diploma mediante discussione di una tesi, scritta, davanti ad un'apposita commissione, con la partecipazione, di un dirigente dell'assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 8.

Per l'anno accademico 1979-80, gli adempimenti relativi alla presentazione della domanda, alla formulazione del programma, all'emissione del decreto di erogazione del contributo, sono rispettivamente fissati secondo le seguenti date: 15 settembre, 31 ottobre, 30 novembre.

Art. 9.

Per il primo biennio di applicazione della presente legge, in deroga al termine di cinque anni di cui al precedente art. 3, possono essere ammesse al contributo regionale anche le scuole con esperienza almeno triennale e che abbiano già portato a termine un ciclo completo di studi, rilasciando i relativi diplomi.

Art. 10.

Con effetto dall'inizio dell'anno accademico 1979-80 sono abrogate le disposizioni di cui al n. 3 dell'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 11.

Per l'esercizio finanziario 1979 lo stanziamento del cap. 34101 del bilancio della Regione è elevato a lire 800 milioni per far fronte ai contributi da concedere alle scuole per assistenti sociali per gli anni accademici 1978-79 e 1979-80.

All'onere di lire 650 milioni, a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario corrente, si provvede con la riduzione di pari importo della stanziamento del cap. 21158 del bilancio medesimo.

Art. 12.

In dipendenza delle disposizioni di cui al precedente articolo lo stanziamento del cap 34101 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1979 è incrementato di lire 650 milioni ed è corrispondentemente ridotto dello stesso importo lo stanziamento del cap. 21158 del bilancio medesimo.

Art. 13.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 13 agosto 1979

MATTARELLA

MACALUSO

LEGGE 13 agosto 1979, n. **201**.

Norma aggiuntiva all'art. 9 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, riguardante l'addestramento professionale dei lavoratori.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 14 *agosto* 1979)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al sesto comma dell'art. 9 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, è aggiunta la seguente lettera:

« *i*) alla retribuzione ed ai relativi oneri sociali per gli operatori docenti e non docenti degli enti di formazione, nel periodo che intercorre tra la chiusura di un anno formativo e l'inizio del successivo e per un massimo di due mesi ogni anno o frazione di anno non inferiore a sette mesi di servizio. In detto periodo il personale sarà impiegato a cura degli enti o della Regione, in attività didattiche, formative, di aggiornamento o di riqualificazione, nonchè al reclutamento degli allievi ed alla preparazione di attività corsuali ».

Art. 2.

Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1979, la spesa di lire 1.500 milioni cui si provvede con la riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 21159 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

Art. 3.

In dipendenza delle disposizioni di cui ai precedenti articoli, nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1979 sono introdotte le seguenti variazioni:

Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale - Cap. 74201: « Finanziamento di corsi di formazione ed addestramento professionale », più 1.500 milioni.

Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Cap. 21159: « Interessi e spese sui mutui contratti, ecc. », meno 1.500 milioni.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 13 agosto 1979

MATTARELLA

MACALUSO

LEGGE 13 agosto 1979, n. **202**.

Provvidenze integrative in materia sanitaria.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 36 *del 14 agosto* 1979)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per la sanità, nei casi di ricorso a luoghi di cura non convenzionati ubicati fuori dal territorio regionale, in Italia o all'estero, previsti dagli articoli 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 14-*quinquies e* 14-*sexies* della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, modificata con le leggi 18 marzo 1977, n. 15 e 23 luglio 1977, n. 66, nel caso in cui il paziente appartenga a famiglia in condizioni economiche tali da non poter affrontare le relative spese, è autorizzato a concedere un contributo forfettario non eccedente il 60 per cento della spesa globale per viaggio e soggiorno, effettivamente sostenuta e documentata, del malato e di eventuale accompagnatore se ritenuto indispensabile per l'assistenza.

L'ammontare del contributo forfettario sarà determinato dall'assessore regionale per la sanità in relazione alle condizioni economiche delle famiglie degli ammalati.

Tale contributo non può, in ogni caso, essere superiore ad un limite massimo che viene determinato all'inizio di ciascun anno dalla giunta regionale tenuto conto delle variazioni dell'indice di aumento del costo della vita. Per l'anno 1979 la determinazione di detto limite massimo viene effettuata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Le condizioni economiche delle famiglie degli ammalati debbono essere comprovate da certificazione del sindaco del comune di residenza, oltre che da altra eventuale documentazione ritenuta utile dagli interessati.

Art. 2.

Nei casi di ricorso a strutture sanitarie pubbliche o ad altri istituti, enti e luoghi di cura convenzionati ubicati fuori dal territorio regionale, in Italia o all'estero, l'assessore regionale per la sanità è autorizzato a concedere il contributo di cui al precedente articolo qualora la necessità del ricorso alle strutture sanitarie pubbliche, istituti, enti e luoghi di cura medesimi, sia stata preventivamente riconosciuta con le modalità previste dagli articoli 14-*ter* e 14-*quinquies* della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3.

Per le finalità previste dalla presente legge, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1979, la spesa di lire 200 milioni.

Art. 4.

All'onere di lire 200 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede con parte delle economie del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1978, utilizzabili a termini dell'art. 10, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 5.

In dipendenza delle disposizioni di cui ai precedenti articoli, nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1979 è introdotta la seguente variazione:

Assessorato regionale della sanità - titolo I - rubrica 5 - categoria IV - codici 4.1.1/4.3.7/1/1/08/-/1/-.

Cap. 42454 (*nuova istituzione*): « Contributo sulla spesa globale per viaggio e soggiorno, effettivamente sostenuta e documentata, in favore di pazienti e di loro eventuali accompagnatori », più 200 milioni.

Art. 6.

Il secondo comma dell'art. 14-*quinquies* della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, aggiunto con l'art. 2 della legge regionale 23 luglio 1977, n. 66, è abrogato.

Art. 7.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 13 agosto 1979

MATTARELLA

PLACENTI

(11383)

LEGGE 13 agosto 1979, n. **203**.

Bilancio pluriennale della Regione siciliana per il triennio 1979-81.

(*Pubblicata nel suppl. ord. alla* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 14 *agosto* 1979)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato in lire 10.895.926,2 milioni il totale generale delle entrate della Regione siciliana per il triennio 1979-81, giusta l'annesso stato di previsione dell'entrata (tabella *A*).

Art. 2.

E' approvato in lire 10.895.926,2 milioni il totale generale delle spese della Regione siciliana per il triennio 1979-81, giusta l'annesso stato di previsione della spesa (tabella *B*).

Art. 3.

Sono approvati i bilanci dell'azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana e delle aziende idrotermominerali di Acireale e di Sciacca per il triennio 1979-81, allegati al presente bilancio rispettivamente sotto le appendici n. 1, n. 2 e n. 3.

Art. 4.

Le entrate di cui al «cespite» 01.01.01.09., derivanti dall'esecuzione della sentenza della Corte costituzionale n. 299 del 27 dicembre 1974 e relative agli anni 1980 e 1981, non sono utilizzabili per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese fino a quando le entrate medesime non saranno formalmente determinate dallo Stato.

In dipendenza del precedente comma, le spese di cui agli «elementi di programma» appresso elencati, e limitatamente agli importi a fianco indicati, non sono utili per il riscontro della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 1, quarto comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47:

Elementi di programma	Denominazione	Anni finanziari (milioni di lire)	
		1980	1981
02.01.01.05	DDL. Interventi per l'edilizia scolastica	10.000	—
04.04 02.02	DDL. Piano per la lotta all'inquinamento e per la difesa dell'ambiente - Opere di competenza dei comuni: *a*) depuratori; *b*) impianti per lo smaltimento di rifiuti solidi; *c*) rete fognante ed idrica	25.000	25.000
05.02.02.03	DDL. Ristrutturazione consorzi industriali ZIR e ASI	—	15.400
06.02.01.01	Funzioni trasferite o delegate agli enti locali in materia di servizi	15.000	30.000
06.02.01.02	Funzioni trasferite o delegate agli enti locali in materia di investimenti (cap. 50462)	15.000	30.000
		65.000	100.400

Art. 5.

Ai sensi dell'art. 1, quarto comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, le previsioni del bilancio pluriennale relative agli esercizi 1980 e 1981 costituiscono sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della Regione a carico degli esercizi medesimi, con esclusione di quelle di cui al precedente art. 4, secondo comma.

Art. 6.

Le previsioni di entrata e di spesa del bilancio pluriennale per il triennio 1979-81, non costituiscono, ai sensi dell'art. 1, quinto comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, autorizzazione rispettivamente all'accertamento ed alla riscossione delle entrate ed all'impegno e al pagamento delle spese.

Art. 7.

I provvedimenti legislativi previsti dal presente bilancio con copertura finanziaria a carico del Fondo di solidarietà nazionale devono assicurare la puntuale attuazione del disposto di cui all'art. 38 dello statuto siciliano.

Art. 8.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 13 agosto 1979

MATTARELLA

D'ACQUISTO

(*Omissis*).

(11384)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100803550)